

SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI OFFERTA

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, avente ad oggetto azioni ordinarie di

EMITTENTE

Carraro S.p.A.



OFFERENTE

Fly S.r.l.

STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

massime n. 21.331.916 azioni ordinarie di Carraro S.p.A.

CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO

Euro 2,55 per ciascuna azione (“cum dividendo”, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall’Emittente)

DURATA DEL PERIODO DI ADESIONE ALL’OFFERTA CONCORDATA CON BORSA ITALIANA S.P.A.

dalle ore 8.30 (ora italiana) del giorno 17 maggio 2021 alle ore 17.30 (ora italiana) del giorno 21 giugno 2021, estremi inclusi, salvo proroghe

DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

28 giugno 2021, salvo proroghe

CONSULENTE FINANZIARIO DELL’OFFERENTE

Equita SIM S.p.A.



INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

Banca Akros S.p.A.



GLOBAL INFORMATION AGENT

Morrow Sodali S.p.A.

M O R R O W
S O D A L I

16 giugno 2021

Il presente supplemento (il “**Supplemento**”) deve essere letto congiuntamente al – e costituisce parte integrante del – documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) pubblicato nelle forme di legge in data 14 maggio 2021, a seguito dell’approvazione avvenuta con delibera Consob n. 21848 del 13 maggio 2021

L’approvazione del presente Supplemento, avvenuta con delibera n. 21899 del 16 giugno 2021, non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’adesione e sul merito dei dati e delle notizie contenute in tale documento.

[Questa pagina è stata lasciata volutamente bianca]

INDICE

INTRODUZIONE AL SUPPLEMENTO	5
DEFINIZIONI	7
PREMESSA	12
1. CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA	12
2. MOTIVAZIONI DELL’OFFERTA	16
3. CORRISPETTIVO DELL’OFFERTA ED ESBORSO MASSIMO	17
4. TABELLA DEI PRINCIPALI EVENTI RELATIVI ALL’OFFERTA	18
A. AVVERTENZE.....	21
A.1 CONDIZIONE DI EFFICACIA DELL’OFFERTA	21
A.2 L’AUMENTO DI CAPITALE E IL CONFERIMENTO	22
A.3 INFORMAZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELL’OFFERTA	23
A.6 MOTIVAZIONI DELL’OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL’OFFERENTE RELATIVAMENTE ALL’EMITTENTE 24	
A.7 RIORGANIZZAZIONE	26
A.10 RIAPERTURA DEI TERMINI DELL’OFFERTA	27
A.11 DICHIARAZIONE DELL’OFFERENTE IN MERITO ALL’OBBLIGO DI ACQUISTO E ALL’EVENTUALE RIPRISTINO DEL FLOTTANTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 108 DEL TUF E POSSIBILE ILLIQUIDITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI A SEGUITO DELL’OFFERTA.....	28
A.12 DICHIARAZIONE DELL’OFFERENTE DI AVVALERSI DEL DIRITTO DI CUI ALL’ARTICOLO 111 DEL TUF E DICHIARAZIONI IN MERITO ALL’OBBLIGO DI ACQUISTO DI CUI ALL’ARTICOLO 108, COMMA 1, DEL TUF	29
A.15 POSSIBILI SCENARI ALTERNATIVI PER I DETENTORI DELLE AZIONI	31
B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’OPERAZIONE.....	35
B.2.5 <i>Organi di amministrazione e controllo</i>	35
E. CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE.....	39
E.1 INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA DETERMINAZIONE.....	39
E.1.1 <i>Medie ponderate in diversi intervalli temporali</i>	41
E.1.2 <i>Prezzo di quotazione nel giorno antecedente l’annuncio dell’Offerta</i>	41
E.1.3 <i>Limitata liquidità delle Azioni dell’Emittente</i>	41
E.2 CONTROVALORE COMPLESSIVO DELL’OFFERTA	42
E.3 CONFRONTO DEL CORRISPETTIVO CON ALCUNI INDICATORI RELATIVI ALL’EMITTENTE	42
E.4 MEDIA ARITMETICA PONDERATA MENSILE DEI PREZZI UFFICIALI REGISTRATI DALLE AZIONI ORDINARIE DELL’EMITTENTE NEI DODICI MESI PRECEDENTI LA DATA DELLA COMUNICAZIONE DELL’OFFERENTE	45
F. MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE ALL’OFFERTA, DATE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E DI RESTITUZIONE DELLE AZIONI.....	47
F.1.1 <i>Periodo di Adesione</i>	47
F.1.2 <i>Modalità e termini di adesione</i>	48
F.2 TITOLARITÀ ED ESERCIZIO DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI INERENTI ALLE AZIONI PORTATE IN ADESIONE IN PENDENZA DELL’OFFERTA	50
F.3 COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ANDAMENTO E AI RISULTATI DELL’OFFERTA	50
F.5 DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....	51
G. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO, GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO E PROGRAMMI FUTURI DELL’OFFERENTE	52
G.1 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO RELATIVE ALL’OPERAZIONE.....	52
G.1.1 <i>Modalità di finanziamento dell’Offerta</i>	52
G.1.2 <i>Garanzia di Esatto Adempimento</i>	55

G.2.4	<i>Operazioni ad esito dell’Offerta</i>	56
G.3	RICOSTITUZIONE DEL FLOTTANTE	59
M.	APPENDICI	62
N.	DOCUMENTI CHE L’OFFERENTE METTE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE	85
N.1	DOCUMENTI RELATIVI ALL’OFFERENTE	85
N.2	DOCUMENTI RELATIVI ALL’EMITTENTE	85

INTRODUZIONE AL SUPPLEMENTO

Il presente documento costituisce un supplemento (il “**Supplemento**”) al documento di offerta pubblicato in data 14 maggio 2021 (il “**Documento di Offerta**”), a seguito dell’approvazione avvenuta con delibera Consob n. 21848 del 13 maggio 2021, relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Fly S.r.l. (“**Fly**” o l’“**Offerente**”), ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), su massime n. 21.331.916 azioni ordinarie emesse da Carraro S.p.A. (“**Carraro**” o l’“**Emittente**”), rappresentative del 26,76% circa del capitale sociale dell’Emittente (l’“**Offerta**”).

Il presente Supplemento, pubblicato ai sensi dell’articolo 38, comma 5, del Regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), deve essere letto congiuntamente al Documento di Offerta e ne costituisce parte integrante; salvo ove diversamente previsto, le definizioni utilizzate nel presente Supplemento hanno il medesimo significato loro attribuito nel Documento di Offerta.

Attraverso la pubblicazione del presente Supplemento, l’Offerente – preso atto che alla data del 16 giugno 2021 risultano essere state portate in adesione all’Offerta n. 7.275.598 Azioni (pari al 9,13% circa del capitale sociale dell’Emittente) – intende:

- (i) trasferire all’interno del Documento di Offerta l’incremento del Corrispettivo e quindi dell’Esborso Massimo, resi noti al mercato con il proprio comunicato stampa del 31 maggio 2021;
- (ii) rendere edotto il mercato della propria intenzione di accettare un numero di Azioni portate in adesione all’Offerta anche inferiore a quello inizialmente identificato mediante la Condizione di Efficacia;
- (iii) riflettere nel Documento di Offerta tutte le modifiche dell’Offerta che siano diretta ed esclusiva conseguenza della propria decisione di cui al precedente punto (ii);
- (iv) riparametrare il Periodo di Adesione dell’Offerta e tutte le date rilevanti dell’Offerta stessa che siano conseguenza delle proroghe del Periodo di Adesione fino alle 17.30 (ora italiana) del 21 giugno 2021 incluso, rese note con comunicati stampa in data 3 giugno 2021, 7 giugno 2021 e 16 giugno 2021.

Il presente Supplemento contiene unicamente i Paragrafi del Documento di Offerta che sono stati modificati e/o integrati per effetto di quanto sopra indicato. Tutti i termini e le condizioni dell’Offerta restano invariati, fatta eccezione per quanto modificato dal presente Supplemento.

Di seguito sono richiamate le pagine e i titoli delle Definizioni, della Premessa, delle Avvertenze, delle Sezioni e dei Paragrafi del Documento di Offerta modificati e/o integrati dal presente Supplemento.

Il Supplemento e il Documento di Offerta sono a disposizione del pubblico presso:

- (a) la sede legale dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni in Viale Eginardo n. 29, Milano;
- (b) il sito *internet* dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (www.bancaakros.it);
- (c) la sede legale dell’Emittente in Campodarsego (Padova), Via Olmo n. 37;
- (d) la sede legale dell’Offerente in Padova, Via Porciglia n. 14;
- (e) il sito *internet* dell’Emittente all’indirizzo www.carraro.com/it; e

- (f) il sito *internet* del Global Information Agent all'indirizzo www.morrowsodali-transactions.com.

DEFINIZIONI

A pagina 6 e seguenti del Documento di Offerta, le Definizioni sono modificate e integrate nelle voci sotto riportate come di seguito indicato (le integrazioni sono riportate in grassetto, mentre il testo eliminato è barrato).

Azione Oggetto dell'Offerta <i>ovvero</i> Azioni Oggetto dell'Offerta	Ciascuna delle (ovvero al plurale – secondo il contesto – tutte le, o parte delle) massime n. 21.331.916 Azioni, rappresentative del 26,76% circa del capitale sociale dell'Emittente alla Data del Documento di Offerta, ossia la totalità delle Azioni dell'Emittente dedotta la Partecipazione Complessiva (come di seguito definita) e le Azioni Proprie, fatti salvi eventuali acquisti diretti e/o indiretti – a seguito della pubblicazione del Documento di Offerta e durante il Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato ovvero durante l'eventuale Riapertura dei Termini) nonché durante l'esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (ove applicabile) – da parte dell'Offerente e/o delle Persone che Agiscono di Concerto di Azioni al di fuori dell'Offerta nel rispetto della normativa applicabile, fermo restando che di tali eventuali acquisti sarà data comunicazione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti. Si precisa che le Azioni così acquistate saranno computate ai fini (i) dell'avveramento della Condizione di Efficacia e del superamento della Soglia Minima per la Rinuncia , ove acquistate nel corso del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato ovvero durante l'eventuale Riapertura dei Termini); e (ii) del calcolo delle soglie previste dagli articoli 111 e 108 del TUF, ove acquistate nel corso del Periodo di Adesione.
Condizione di Efficacia	La condizione di efficacia dell'Offerta descritta alla Sezione A, Paragrafo A.1, del Documento di Offerta, ai sensi della quale l'efficacia dell'Offerta è subordinata alla circostanza che le adesioni all'Offerta siano tali da consentire all'Offerente e alle Persone che Agiscono di Concerto, congiuntamente considerate, di detenere – computando anche la Partecipazione Complessiva, le Azioni Proprie, nonché le Azioni eventualmente acquistate al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile – un numero minimo di Azioni dell'Emittente rappresentative del 95% dell'85% del capitale sociale dell'Emittente, salvo rinuncia alla predetta condizione di efficacia, previo consenso della Banca Finanziatrice, ricorrendo i presupposti di cui alla Soglia Minima per la Rinuncia (come di seguito definita) ; il tutto come meglio descritto alla Sezione A, Paragrafo A.1, del Documento di Offerta.
Contratto di Finanziamento	Il contratto di finanziamento sottoscritto in data 26 aprile 2021 tra Fly in qualità di prestatore e la Banca Finanziatrice, ai sensi del quale quest'ultima si è impegnata a porre a disposizione dell'Offerente, secondo i termini e le condizioni ivi previsti, le risorse finanziarie necessarie per l'adempimento da parte di quest'ultimo degli obblighi di pagamento del Corrispettivo complessivo dell'Offerta, come modificato in data 15 giugno 2021 per riflettere, tra l'altro, la nuova Condizione di Efficacia e la previsione della Fusione e di conseguenza adeguare e integrare le

previsioni contrattuali.

Corrispettivo	L'importo unitario di Euro 2,40 2,55 ("cum dividendo" ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall'Emittente) che sarà pagato dall'Offerente agli Aderenti per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta e acquistata dall'Offerente, il tutto come meglio specificato alla Sezione E, Paragrafo E.1, del Documento di Offerta.
Data del Supplemento	La data di pubblicazione del presente Supplemento ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del Regolamento Emittenti, ossia il 16 giugno 2021.
Data di Pagamento	La data in cui sarà effettuato il pagamento del Corrispettivo, contestualmente al trasferimento a favore dell'Offerente del diritto di proprietà delle Azioni portate in adesione all'Offerta, corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione e, quindi, il giorno 11 giugno 2021 28 giugno 2021 (fatte salve le eventuali proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile), come indicato alla Sezione F, Paragrafo F.5, del Documento di Offerta.
Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini	La data in cui sarà effettuato il pagamento del Corrispettivo relativamente alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante l'eventuale periodo di Riapertura dei Termini, contestualmente al trasferimento del diritto di proprietà su dette Azioni a favore dell'Offerente, corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini ovvero il giorno 12 luglio 2021 (fatte salve eventuali ulteriori proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile), come indicato alla Sezione F, Paragrafo F.5, del Documento di Offerta.
Data di Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento	La data in cui è stato sottoscritto il Contratto di Finanziamento, ovvero il 26 aprile 2021 15 giugno 2021 .
Diritto di Acquisto	<p>Il diritto dell'Offerente di acquistare le residue Azioni ai sensi dell'articolo 111 del TUF, nel caso in cui l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto vengano a detenere, direttamente o indirettamente, a seguito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta) e/o a seguito dell'esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (in caso di rinuncia alla Condizione di Efficacia, previo accordo con la Banca Finanziaria, ricorrendo i presupposti della Soglia Minima per la Rinuncia), anche per effetto di acquisti eventualmente effettuati in tale periodo al di fuori dell'Offerta medesima, una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente.</p> <p>Si precisa che, ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti, ai fini del calcolo delle soglie previste dagli articoli 108 e 111 del TUF, le Azioni Proprie detenute dall'Emittente saranno computate nella partecipazione dell'Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore).</p>
Documento di Offerta	Il documento di offerta approvato dalla Consob con delibera n.

21848 del giorno 13 maggio 2021, **come modificato e integrato dal Supplemento.**

Esborso Massimo	Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta pari a Euro 51.196.598,40 54.396.385,80 , calcolato sulla base del Corrispettivo e assumendo che tutte le Azioni Oggetto dell'Offerta siano portate in adesione all'Offerta.
Fusione	La fusione (diretta o inversa) ai sensi dell'articolo 2501-bis del Codice Civile, fra l'Offerente e l'Emittente (come meglio descritto nella Sezione A, Paragrafo A.7, del Documento di Offerta).
Garanzia di Esatto Adempimento	La garanzia di esatto adempimento rilasciata il 13 maggio 2021 16 giugno 2021 , dalla Banca Finanziatrice a favore dell'Offerente per un ammontare complessivo pari a Euro 51.196.598,40 54.396.385,80 , ai sensi dell'articolo 37-bis del Regolamento Emittenti, come indicato alla Sezione G, Paragrafo G.1.2, del Documento di Offerta.
MergeCo	L'Offerente, società beneficiaria della Scissione, successivamente alla Scissione. La società risultante dalla Fusione successivamente alla Fusione.
Nuovo Comunicato dell'Emittente	Il comunicato dell'Emittente, redatto ai sensi del combinato disposto degli articoli 103 del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 16 giugno 2021 e allegato al presente Supplemento quale Appendice M.3, comprensivo altresì del Nuovo Parere degli Amministratori Indipendenti.
Nuovo Parere degli Amministratori Indipendenti	Il parere motivato contenente le valutazioni sull'Offerta e la congruità del Corrispettivo redatto dagli amministratori indipendenti dell'Emittente in data 16 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti, allegato al Nuovo Comunicato dell'Emittente all'Appendice M.3.
Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF	L'obbligo dell'Offerente di acquistare le residue Azioni da chi ne faccia richiesta, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, qualora l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto vengano a detenere, direttamente o indirettamente, per effetto delle adesioni all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato e ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta) e/o a seguito dell'esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (in caso di rinuncia alla Condizione di Efficacia, previo accordo con la Banca Finanziatrice, ricorrendo i presupposti della Soglia Minima per la Rinuncia) e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile, una partecipazione complessiva nell'Emittente almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente stesso. Si precisa che, ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti, ai fini del calcolo delle soglie previste dagli articoli 108 e 111 del TUF, le Azioni Proprie detenute dall'Emittente saranno computate nella partecipazione dell'Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore).
Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2,	L'obbligo dell'Offerente di acquistare, da chi ne faccia richiesta, le Azioni non apportate all'Offerta, ai sensi dell'articolo 108, comma

del TUF	<p>2, del TUF qualora l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto vengano a detenere, direttamente o indirettamente, per effetto delle adesioni all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato e ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta) e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile, una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, ma inferiore al 95% del capitale sociale medesimo in caso di rinuncia alla Condizione di Efficacia, previo accordo con la Banca Finanziatrice, ricorrendo i presupposti della Soglia Minima per la Rinuncia.</p> <p>Si precisa che, ai sensi dell'articolo 44-<i>bis</i>, comma 5, del Regolamento Emittenti, ai fini del calcolo delle soglie previste dagli articoli 108 e 111 del TUF, le Azioni Proprie detenute dall'Emittente saranno computate nella partecipazione dell'Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore).</p>
Offerta	<p>L'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto le Azioni Oggetto dell'Offerta, promossa dall'Offerente ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti del TUF, come descritta nel Documento di Offerta e nel presente Supplemento al Documento di Offerta.</p>
Pegno su Azioni	<p>Il pegno da costituirsi dall'Offerente ad esito del Perfezionamento dell'Offerta sulle Azioni rappresentative di almeno l'81,08% il 71,08% del capitale sociale dell'Emittente e, ad esito dell'eventuale Procedura Congiunta, sulle Azioni complessivamente detenute dall'Offerente e rappresentative di almeno l'86,08% del capitale sociale dell'Emittente (con esclusione in ogni caso da tale computo delle n. 2.626.988 Azioni Proprie), in forza del contratto di pegno da sottoscrivere sottoscritto in data 10 maggio 2021 dall'Offerente e dalla Banca Finanziatrice ai sensi del Contratto di Finanziamento, a garanzia delle obbligazioni derivanti da quest'ultimo.</p>
Perfezionamento dell'Offerta	<p>Il momento in cui, avendo l'Offerente raggiunto la Condizione di Efficacia (o avendo rinunciato ad essa, previo accordo con la Banca Finanziatrice, ricorrendo i presupposti di cui alla Soglia Minima per la Rinuncia) diviene effettivamente titolare delle Azioni Conferite, in virtù degli automatismi posti in essere nonché ad esito dell'atto notarile di verificata condizione, nonché delle Azioni portate in adesione all'Offerta (in quest'ultimo caso, previo pagamento del Corrispettivo).</p>
Periodo di Adesione	<p>Il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Borsa Italiana, corrispondente a quindici Giorni di Borsa Aperta, che avrà ha avuto inizio alle ore 8.30 (ora italiana) del 17 maggio 2021 e avrà termine alle ore 17.30 (ora italiana) del 4 giugno 2021 21 giugno 2021, estremi inclusi, salvo proroghe.</p>
Riapertura dei Termini	<p>La riapertura dei termini ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 40-<i>bis</i>, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, per cinque Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento e, pertanto, per le sedute del 29 e 30 giugno 2021 e 1, 2 e 5 luglio 2021, salvo ulteriori proroghe del Periodo di Adesione, il tutto</p>

come meglio descritto alla Sezione A, Paragrafo A.10.

Riorganizzazione

Tutte le operazioni (ivi inclusa la ~~Seissione~~ **Fusione**), complessivamente considerate, descritte nella Sezione A, Paragrafo A.7, del Documento di Offerta.

Seissione

~~La seissione ai sensi dell'articolo 2501-*bis* del Codice Civile, di talune attività e passività (come meglio descritto nella Sezione A, Paragrafo A.7, del Documento di Offerta) dell'Emittente nell'Offerente.~~

Soglia Minima per la Rinuncia

~~La soglia di partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, che l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto e tenuto conto delle Azioni Proprie, dovrà avere superato al termine del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato) per poter rinunciare, con il consenso della Banca Finanziatrice, alla Condizione di Efficacia.~~

Supplemento

Il supplemento al Documento di Offerta, approvato dalla Consob con delibera n. 21899 del giorno 16 giugno 2021.

PREMESSA

A pagina 19 del Documento di Offerta, il Paragrafo 1. “CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA” è modificato come di seguito indicato (le integrazioni sono riportate in grassetto, mentre il testo eliminato è barrato).

1. CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA

L’operazione descritta nel Documento di Offerta consiste in un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’**“Offerta”**) promossa da Fly S.r.l. (**“Fly”** o l’**“Offerente”**) – ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il **“TUF”**), nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel regolamento, concernente la disciplina degli emittenti, adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il **“Regolamento Emittenti”**) – su complessive massime n. 21.331.916 azioni ordinarie dell’Emittente (le **“Azioni”**) rappresentative, alla Data del Documento di Offerta, del 26,76% circa del capitale sociale di Carraro S.p.A. (rispettivamente, le **“Azioni Oggetto dell’Offerta”** e l’**“Emittente”** o **“Carraro”**), società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario (il **“Mercato Telematico Azionario”** o **“MTA”**), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**“Borsa Italiana”**).

Le Azioni Oggetto dell’Offerta corrispondono alla totalità delle Azioni in circolazione dedotte:

- (a) la Partecipazione Complessiva, costituita da complessive n. 55.757.526 Azioni, rappresentative del 69,94% circa del capitale sociale dell’Emittente alla Data del Documento di Offerta, attualmente di titolarità dei soci dell’Offerente (cioè Enrico e Tomaso Carraro *pro indiviso*, direttamente e attraverso Finaid, e Arduini, tutte *“persone che agiscono di concerto”* con l’Offerente ai sensi dell’articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, del TUF - le **“Persone che Agiscono di Concerto”**) che – per effetto del Conferimento (su cui *infra*) – diverranno automaticamente di proprietà dell’Offerente (ad eccezione delle Azioni Non Conferite, su cui *infra*);
- (b) le n. 2.626.988 Azioni Proprie, rappresentative del 3,3% circa del capitale sociale di Carraro, detenute in portafoglio dall’Emittente alla data del presente Documento di Offerta.

Tutte le Azioni di titolarità dei soci dell’Offerente attualmente danno diritto a un voto ovvero a voto doppio secondo quanto stabilito dal paragrafo 5.10 dello Statuto (le Azioni cui, in conformità alle applicabili norme statutarie spetta un voto doppio, le **“Azioni a Voto Maggiorato”**).

L’Emittente mantiene, ai sensi dello Statuto, un registro speciale delle Azioni a Voto Maggiorato che alla data del presente Documento di Offerta riporta quanto segue:

ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE PER AZIONISTA	SOMMA DI N. AZIONI SCAGLIONE	SOMMA DI DIRITTI DI VOTO	PERCENTUALE DEI DIRITTI DI VOTO (CIRCA)
Finaid S.p.A.	28.215.519	56.431.038	42,29%
29.04.2018	7.514.846	15.029.692	
07.08.2019	20.700.673	41.401.346	
Enrico e Tomaso Carraro (<i>pro indiviso</i>)	5.912.228	11.824.456	8,86%
29.04.2018	3.822.742	7.645.484	

ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE PER AZIONISTA	SOMMA DI N. AZIONI SCAGLIONE	SOMMA DI DIRITTI DI VOTO	PERCENTUALE DEI DIRITTI DI VOTO (CIRCA)
06.09.2020	1.689.486	3.378.972	
28.04.2021	400.000	800.000	
Mario Carraro	600.000	1.200.000	0,9%
28.04.2021	600.000	1.200.000	
Julia D. Koranyi Arduini	21.629.779	43.259.558	32,42%
15.11.2020	21.629.779	43.259.558	
TOTALE COMPLESSIVO	56.357.526	112.715.052	

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione C del Documento di Offerta.

In relazione a quanto indicato alla lettera (a) che precede, le persone ivi indicate devono intendersi Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente ai sensi dell'articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, lettera a), del TUF in quanto tutte parti delle Pattuizioni Parasociali contenute nell'Accordo di Co-investimento (entrambi come di seguito definiti) oggetto di pubblicazione in data 1° aprile 2021 ai sensi dell'articolo 122 del TUF, nonché:

- (i) quanto a Finaid:
 - (a) ai sensi dell'articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, lettera b), del TUF in quanto controllata da Enrico e Tomaso Carraro (cfr. Sezione B, Paragrafo B.1.5, del Documento di Offerta); e
 - (b) ai sensi dell'articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, lettera c), del TUF in quanto soggetta al comune controllo di Enrico e Tomaso Carraro;
- (ii) quanto a Enrico e Tomaso Carraro:
 - (a) ai sensi dell'articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, lettera b), del TUF in quanto controllano indirettamente l'Offerente (cfr. Sezione B, Paragrafo B.1.5, del Documento di Offerta); e
 - (b) ai sensi dell'articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, lettera d), del TUF in quanto amministratori dell'Offerente fin dalla data della sua costituzione (cfr. Sezione B, Paragrafo B.1.6, del Documento di Offerta).

In relazione al Conferimento, si segnala che in data 28 marzo 2021, tutti gli attuali soci dell'Offerente hanno sottoscritto un accordo di co-investimento contenente talune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'articolo 122, comma 5, lettera b), del TUF, comunicato in data 1° aprile 2021, avente ad oggetto n. 55.757.526 Azioni, rappresentative del 69,94% circa del capitale sociale dell'Emittente e dell'83,57% circa dei diritti di voto (di seguito, l'“**Accordo di Co-investimento**”). In virtù delle previsioni dell'Accordo di Co-investimento, *inter alia*, i soci dell'Offerente in data 23 aprile 2021:

- (a) hanno deliberato un aumento a pagamento del capitale sociale dell'Offerente per un importo complessivo pari ad Euro 24.591.697,52 (oltre a sovrapprezzo di Euro 59.849.104,15), da offrirsi in sottoscrizione ai soci dell'Offerente medesimo proporzionalmente alle partecipazioni possedute ai sensi dell'articolo 2481-*bis* del Codice Civile, da sottoscrivere e liberare integralmente mediante il conferimento di:
 - (i) n. 23.524.459 Azioni di proprietà di Finaid, corrispondenti al 29,51% circa del capitale sociale dell'Emittente ed al 35,26% circa dei diritti di voto;

- (ii) n. 2.137.588 Azioni di proprietà di Enrico e Tomaso Carraro (*pro indiviso*), corrispondenti al 2,68% circa del capitale sociale dell'Emittente ed al 3,2% circa dei diritti di voto;
- (iii) n. 21.629.679 Azioni di proprietà di Arduini, corrispondenti al 27,13% circa del capitale sociale dell'Emittente ed al 32,42% circa dei diritti di voto;

(le Azioni *sub* (i), (ii) e (iii), complessivamente pari a n. 47.291.726 Azioni corrispondenti al 59,32% circa del capitale sociale dell'Emittente ed al 70,88% circa dei diritti di voto - le "**Azioni Conferite**"), mediante emissione di nuove quote di Fly, il tutto sospensivamente condizionato al Perfezionamento dell'Offerta (l'**"Aumento di Capitale"**); e

- (b) hanno conferito nel capitale sociale dell'Offerente, in sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, ma condizionatamente al Perfezionamento dell'Offerta, le Azioni Conferite (il "**Conferimento**");

cosicché, nell'esatto momento del Perfezionamento dell'Offerta, l'Offerente si troverà nella piena disponibilità di tutte le Azioni Conferite pari, come già precisato, complessivamente a n. 47.291.726 Azioni, rappresentative del 59,32% circa del capitale sociale di Carraro, nonché delle Azioni acquisite dagli Aderenti per effetto dell'Offerta (fino ad un massimo del 26,76% del capitale sociale di Carraro). Tutte le Azioni di proprietà dell'Offerente perderanno il diritto alla maggiorazione spettante alle Azioni a Voto Maggiorato su cui *infra*, fermo restando che l'Offerente acquisirà in ogni caso il controllo di diritto di Carraro per effetto del Conferimento.

Con riguardo a n. 17.372.398 Azioni Conferite di titolarità di Finaid, si precisa che le stesse risultano assoggettate a pegno a garanzia di esposizioni finanziarie in essere tra Finaid e la Banca Finanziatrice, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (rispettivamente, il "**Pegno Originario**" e le "**Banche Finanziatrici di Finaid**"), con diritti di voto in capo a Finaid, che verranno integralmente rimborsate entro la Data di Pagamento tramite le risorse finanziarie poste a disposizione di Finaid ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto da quest'ultima con la Banca Finanziatrice in data 26 aprile 2021. In particolare, la Banca Finanziatrice si è impegnata ad erogare tali risorse finanziarie a Finaid in concomitanza con il Perfezionamento dell'Offerta e subordinatamente allo stesso, con contestuale liberazione del Pegno Originario da parte delle Banche Finanziatrici di Finaid. Le predette risorse finanziarie saranno erogate dalla Banca Finanziatrice a Finaid a condizioni di prassi per operazioni simili (a mero titolo esemplificativo, la condizione del rispetto degli obblighi e delle dichiarazioni e garanzie riguardanti il soggetto prenditore Finaid ovvero, per soggetti diversi da Finaid, quali per esempio l'Offerente o l'Emittente, la condizione del mancato verificarsi di eventi rilevanti particolarmente e oggettivamente gravi e pregiudizievoli, la cessazione delle attività, l'assoggettamento a procedure concorsuali, mancati pagamenti e risoluzioni o decadenze dal beneficio del termine in relazione al proprio indebitamento oltre determinate soglie di materialità).

In considerazione di quanto precede, si precisa che le Azioni che non sono state oggetto di Conferimento nell'Offerente da parte dei soci di quest'ultimo e che, pertanto, rimarranno nella loro rispettiva disponibilità, sono rappresentate come di seguito:

- (i) n. 4.691.060 Azioni (pari al 5,88% circa del capitale sociale dell'Emittente e al 7,03% circa dei diritti di voto) di proprietà di Finaid;

- (ii) n. 3.774.640 Azioni (pari al 4,74% circa del capitale sociale di Carraro e al 5,66% circa dei diritti di voto in assemblea ordinaria) di proprietà di Enrico e Tomaso Carraro (*pro indiviso*); e
- (iii) n. 100 Azioni (pari allo 0,00013% circa del capitale sociale dell'Emittente e allo 0,00015% circa dei diritti di voto) di proprietà di Arduini;

(collettivamente, le Azioni *sub* (i), (ii) e (iii) – pari a complessive n. 8.465.800 Azioni, rappresentative del 10,62% circa del capitale sociale – le “**Azioni Non Conferite**”).

La stipula dell'Accordo di Co-investimento e dell'Accordo Parasociale Post Delisting, ad esito del Perfezionamento dell'Offerta, non comporta alcun mutamento del controllo dell'Emittente, che continuerà a far capo ad Enrico e Tomaso Carraro *pro indiviso*.

Con l'eccezione delle Azioni Non Conferite, il voto maggiorato di cui alle Azioni Conferite di titolarità degli Azionisti di Riferimento verrà meno nel momento in cui – al Perfezionamento dell'Offerta – il Conferimento sopra descritto diverrà efficace, posto che tale Conferimento rappresenta una cessione rilevante ai fini dell'automatica cessazione del diritto al voto maggiorato di cui alle Azioni a Voto Maggiorato.

Fermo restando tutto quanto precede, l'Offerente sarà il solo soggetto:

- (i) a rendersi acquirente delle Azioni Oggetto dell'Offerta che saranno portate in adesione alla medesima;
- (ii) tenuto ad adempiere all'eventuale obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, commi 1 e 2, del TUF; nonché
- (iii) titolare del Diritto di Acquisto di cui all'articolo 111 del TUF;

il tutto come meglio descritto alla Sezione A, Paragrafo A.15, del Documento di Offerta.

L'Offerta è finalizzata ad ottenere la revoca dalla quotazione sul MTA delle Azioni (il “**Delisting**”) (per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione G del Documento di Offerta). Pertanto – al verificarsi dei presupposti di cui all'articolo 108, comma 2, del TUF – l'Offerente non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni (per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione A, Paragrafi A.11 e A.12 del Documento di Offerta).

In caso di Perfezionamento dell'Offerta (cfr. Sezione A, Paragrafo A.1, del Documento di Offerta), ~~con conseguente Delisting delle Azioni,~~ l'Offerente dovrà realizzare la ~~Scissione~~ **Fusione** (cfr. Sezione A, Paragrafo A.7, del Documento di Offerta) ~~nei dodici mesi successivi alla Data di Pagamento entro il 30 giugno 2022~~ avendo facoltà la Banca Finanziatrice, in caso di mancato completamento della ~~Scissione~~ **Fusione** entro tale termine, di richiedere il rimborso anticipato del Finanziamento posto a disposizione ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Si precisa che, alla Data del Documento di Offerta, gli Azionisti di Riferimento detengono, direttamente e indirettamente, una partecipazione in Carraro tale da assicurare l'approvazione della Riorganizzazione da parte dell'assemblea straordinaria dell'Emittente. Per maggiori informazioni in merito alla Riorganizzazione si rinvia alla Sezione A, Paragrafo A.7, del Documento di Offerta.

Si precisa, infine, che l'Offerente si riserva la facoltà – a sua sola discrezione – di modificare i termini e le condizioni della Condizione di Efficacia ~~ovvero di rinunciare (previo accordo con la Banca Finanziatrice) alla medesima,~~ in conformità alle previsioni dell'articolo 43 del Regolamento Emittenti, dandone comunicazione nelle forme previste dall'articolo 36 del Regolamento Emittenti, ~~essendo in ogni caso inteso che l'Offerente fin d'ora dichiara che~~

~~non rinuncerà alla Condizione di Efficacia laddove la percentuale raggiunta fosse pari o inferiore alla Soglia Minima per la Rinuncia.~~

Per maggiori informazioni in merito alla Condizione di Efficacia si rinvia alla Sezione A, Paragrafo A.1, del Documento di Offerta.

* * *

A pagina 21 del Documento di Offerta, il Paragrafo 2. “MOTIVAZIONI DELL’OFFERTA” è modificato come di seguito indicato (il testo eliminato è barrato).

2. MOTIVAZIONI DELL’OFFERTA

L’Offerta è rivolta a tutti i titolari di Azioni (gli “**Azionisti**”) – diversi dalle Persone che Agiscono di Concerto – indistintamente e a parità di condizioni ed è promossa in Italia ai sensi dell’articolo 102 del TUF.

L’Offerente ha assunto la decisione di promuovere l’Offerta, ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF, con delibera dell’organo amministrativo del 28 marzo 2021. L’Offerta è stata annunciata a Consob e al mercato tramite il comunicato emesso dall’Offerente in data 28 marzo 2021 ai sensi degli articoli 102, comma 1, del TUF e 37 del Regolamento Emittenti (la “**Comunicazione dell’Offerente**”).

La promozione dell’Offerta non è soggetta all’ottenimento di alcuna autorizzazione.

Come anticipato sopra, l’Offerta è finalizzata ad ottenere il Delisting e, pertanto, al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 108, comma 2, del TUF, l’Offerente non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

A tal riguardo, l’Offerente ritiene necessario procedere ad una riorganizzazione dell’Emittente, finalizzata all’ulteriore rafforzamento di quest’ultima nonché del Gruppo, operazione più facilmente perseguibile nello *status* di non quotata (per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.2.1, del Documento di Offerta).

A seguito del Perfezionamento dell’Offerta (ivi incluso l’eventuale adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e/o della Procedura Congiunta), l’Offerente si propone di assicurare la stabilità dell’assetto azionario e la continuità manageriale necessarie all’Emittente per poter cogliere eventuali future opportunità di sviluppo e crescita in Italia e all’estero, nonché un indirizzo strategico volto alla valorizzazione del *business* nel medio-lungo periodo.

A tal fine, l’Offerente non esclude di poter valutare la possibilità di cogliere eventuali future opportunità di mercato finalizzate alla crescita interna e/o crescita esterna dell’Emittente, ivi inclusa l’opportunità di realizzare operazioni straordinarie, quali, in via meramente esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni, riguardanti l’Emittente ovvero taluni suoi cespiti o rami d’azienda e/o aumenti di capitale, la cui esecuzione potrebbe avere effetti diluitivi in capo agli azionisti dell’Emittente, ferme restando le previsioni del Contratto di Finanziamento incluse quelle relative ai tempi di esecuzione della Riorganizzazione (ivi inclusa la ~~Scissione~~ **Fusione**).

Qualora al termine dell’Offerta non dovesse verificarsi la Condizione di Efficacia e ~~l’Offerente non esercitasse la propria facoltà di rinunziarvi (previo consenso della Banca Finanziatrice) pur ricorrendo i presupposti per la Soglia Minima per la Rinuncia,~~ l’Offerta non si perfezionerà.

* * *

A pagina 21 del Documento di Offerta, il Paragrafo 3 “CORRISPETTIVO DELL’OFFERTA ED ESBORSO MASSIMO” è modificato come di seguito indicato (le integrazioni sono riportate in grassetto, mentre il testo eliminato è barrato).

3. CORRISPETTIVO DELL’OFFERTA ED ESBORSO MASSIMO

L’Offerente riconoscerà a ciascun Aderente un corrispettivo in denaro per ciascuna Azione portata in adesione pari a Euro ~~2,40~~ **2,55** (il “Corrispettivo”), che è “cum dividendo”, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi che saranno distribuiti da Carraro (come proposto dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente che si è tenuto in data 26 marzo 2021, che ha deliberato di proporre all’assemblea di Carraro che si terrà il 29 giugno 2021 di deliberare la distribuzione del Dividendo).

Il controvalore massimo complessivo dell’Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo e del numero massimo delle Azioni Oggetto dell’Offerta, sarà pari a Euro ~~51.196.598,40~~ **54.396.385,80** (l’“Esborso Massimo”).

Laddove vi fosse il Perfezionamento dell’Offerta, ai sensi dell’Accordo di Co-investimento, i soci dell’Offerente si sono impegnati a fare quanto necessario affinché (i) l’assemblea dell’Emittente deliberi la distribuzione di un dividendo straordinario ai propri azionisti di circa Euro 6,5 milioni utilizzando le riserve disponibili (ed in aggiunta al Dividendo, la cui distribuzione è già stata proposta dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente all’assemblea degli azionisti che si terrà il 29 giugno 2021) e (ii) l’Offerente distribuisca un dividendo straordinario di almeno Euro 16 milioni ai propri soci utilizzando le riserve disponibili.

Si precisa, al solo fine di evitare ogni possibile incertezza che, della distribuzione del dividendo straordinario dell’Emittente di cui al paragrafo precedente si è tenuto conto nella determinazione del Corrispettivo dell’Offerta nel senso che tale Corrispettivo considera l’intero *equity* dell’Emittente, ivi comprese le riserve che saranno distribuite per effetto del dividendo straordinario, cosicché, successivamente alla Data di Pagamento, ogni provento derivante dal realizzo di tale *equity* sarà di spettanza dei soggetti che tale *equity* deterranno alla data in cui il dividendo straordinario dovesse essere distribuito.

Come illustrato in dettaglio nella Sezione E, Paragrafo E.1.2, del Documento di Offerta, si segnala infine che il Corrispettivo incorpora: (i) un premio pari ~~al 1,27%~~ **al 7,59%** circa rispetto al prezzo ufficiale unitario di chiusura delle Azioni registrato in data 26 marzo 2021 (ultimo Giorno di Borsa Aperta antecedente rispetto alla Data di Annuncio, *i.e.* 28 marzo 2021), pari a Euro ~~0,03~~ **Euro 0,180**; e (ii) un premio pari al ~~31,26%~~ **39,46%** rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni nei sei mesi precedenti la Data di Annuncio (inclusa).

Per maggiori informazioni sulle modalità di determinazione del Corrispettivo e in merito al pagamento del Corrispettivo in rapporto alla proposta di distribuzione del Dividendo che il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato – in data 26 marzo 2021 – di sottoporre all’assemblea di Carraro, si rinvia alla Sezione E del presente Documento di Offerta.

* * *

A pagina 22 e seguenti del Documento di Offerta, il Paragrafo 4. “TABELLA DEI PRINCIPALI EVENTI RELATIVI ALL’OFFERTA” è modificato come di seguito indicato (le integrazioni sono riportate in grassetto, mentre il testo eliminato è barrato).

4. TABELLA DEI PRINCIPALI EVENTI RELATIVI ALL'OFFERTA

Nella seguente tabella sono indicate, in forma sintetica e in ordine cronologico, le date rilevanti dell'Offerta per gli Aderenti, a partire dalla Data di Annuncio, ossia il 28 marzo 2021:

Data	Avvenimento	Modalità di comunicazione
28 marzo 2021	Comunicazione dell'Offerente	Comunicato dell'Offerente redatto e diffuso ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti.
16 aprile 2021	Deposito della bozza di Documento di Offerta presso Consob	Comunicato dell'Offerente redatto e diffuso ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del TUF e dell'articolo 37-ter del Regolamento Emittenti.
4 maggio 2021	Approvazione da parte degli amministratori indipendenti dell'Emittente, che non siano parti correlate dell'Offerente, del Parere degli Amministratori Indipendenti	Parere degli Amministratori Indipendenti ai sensi dell'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti.
4 maggio 2021	Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del Comunicato dell'Emittente	Comunicato dell'Emittente ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti.
13 maggio 2021	Approvazione del Documento di Offerta da parte di Consob	-
14 maggio 2021	Pubblicazione del Documento di Offerta e del Comunicato dell'Emittente (comprensivo del Parere degli Amministratori Indipendenti)	Comunicato dell'Offerente diffuso ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti. Diffusione del Documento di Offerta ai sensi degli articoli 36, comma 3, e 38, comma 2, del Regolamento Emittenti.
17 maggio 2021	Inizio del Periodo di Adesione	-
4 giugno 2021 21 giugno 2021 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile)	Fine del Periodo di Adesione	-
Entro la sera dell'ultimo giorno del Periodo di Adesione e comunque entro le 7.59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione.	Comunicazione in merito: (i) ai risultati provvisori dell'Offerta; e (ii) all'avveramento o al mancato avveramento della Condizione di Efficacia e, in tale ultima ipotesi, all'eventuale decisione di rinunciare (previo accordo con la Banca Finanziatrice) alla stessa ricorrendo i presupposti per la Soglia Minima per la Rinuncia.	Comunicato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti.
Entro le 7.59 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento del Corrispettivo alle	Comunicazione in merito: (i) ai risultati definitivi dell'Offerta; (ii) alla conferma dell'avveramento o del mancato avveramento	Pubblicazione del comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma

Data	Avvenimento	Modalità di comunicazione
Azioni portate in adesione all'Offerta, ossia (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) entro il 10 giugno 2021 25 giugno 2021	della Condizione di Efficacia e, in tale ultima ipotesi, all'eventuale decisione di rinunciare (previo accordo con la Banca Finanziatrice) alla stessa ricorrendo i presupposti per la Soglia Minima per la Rinuncia; (iii) all'eventuale sussistenza dei presupposti per la Riapertura dei Termini; (iv) all'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto ovvero (in ipotesi di rinuncia alla Condizione di Efficacia, previo accordo con la Banca Finanziatrice) dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF; e (iv) (v) alle modalità e della tempistica relative all'eventuale Delisting.	6, del Regolamento Emittenti.
Entro l'11 giugno 2021 entro il primo comunicato di mancato avveramento della Condizione di Efficacia ed in ogni caso entro il 25 giugno 2021	Restituzione della disponibilità delle Azioni portate in adesione all'Offerta nel caso in cui la Condizione di Efficacia dell'Offerta non si sia avverata e non sia intervenuta la rinuncia alla stessa da parte dell'Offerente.	-
Il quinto Giorno di Borsa aperto successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia l'11 giugno 2021 il 28 giugno 2021 (salvo proroghe del Periodo di Adesione)	Pagamento del Corrispettivo alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione.	-
29 giugno 2021	Inizio dell'eventuale Riapertura dei Termini.	-
5 luglio 2021	Termine dell'eventuale Riapertura dei Termini.	-
Entro la sera dell'ultimo Giorno di Borsa Aperta dell'eventuale Riapertura dei Termini, ovvero entro le 7:59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla fine dell'eventuale Riapertura dei Termini	Comunicato sui risultati provvisori dell'Offerta ad esito della Riapertura dei Termini.	Comunicato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti.
Entro il Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini, ossia entro il 9 luglio 2021	Comunicato (i) sui risultati definitivi complessivi dell'Offerta ad esito della Riapertura dei Termini e (ii) sull'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF ovvero della sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto.	Comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 6 del Regolamento Emittenti.
Il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura dell'eventuale Riapertura dei Termini, ossia il 12 luglio 2021	Pagamento del Corrispettivo delle Azioni portate in adesione durante l'eventuale Riapertura dei Termini.	-
A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge	In caso di sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, pubblicazione di un comunicato contenente le informazioni necessarie per l'adempimento (previa rinuncia alla Condizione di Efficacia, con l'assenso della Banca Finanziatrice, ricorrendo i presupposti della Soglia Minima per la Rinuncia) dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, nonché la relativa indicazione della tempistica del Delisting.	Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'articolo 50- <i>quinquies</i> del Regolamento Emittenti.
A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge	In caso di sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF, e per il Diritto di Acquisto,	Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'articolo 50-

Data	Avvenimento	Modalità di comunicazione
	pubblicazione di un comunicato contenente le informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi relativi al Diritto di Acquisto e, contestualmente, dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF, dando corso alla Procedura Congiunta, nonché la relativa indicazione della tempistica del Delisting.	<i>quinquies</i> del Regolamento Emittenti.

Nota: tutti i comunicati di cui alla precedente tabella, ove non diversamente specificato, si intendono diffusi con le modalità di cui all'articolo 36, comma 3, del Regolamento Emittenti; i comunicati e gli avvisi relativi all'Offerta saranno pubblicati senza indugio sul sito dell'Emittente all'indirizzo www.carraro.com/it – sezione “Investor Relations”.

A. AVVERTENZE

A pagina 24 e seguenti del Documento di Offerta, i Paragrafi A.1 “CONDIZIONE DI EFFICACIA DELL’OFFERTA”, A.2 “L’AUMENTO DI CAPITALE E IL CONFERIMENTO”, A.3 “INFORMAZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELL’OFFERTA” sono modificati come di seguito indicato (le integrazioni sono riportate in grassetto, mentre il testo eliminato è barrato).

A.1 CONDIZIONE DI EFFICACIA DELL’OFFERTA

L’efficacia dell’Offerta è subordinata alla circostanza che le adesioni all’Offerta siano tali da consentire all’Offerente e alle Persone che Agiscono di Concerto, congiuntamente considerate, di detenere – computando anche la Partecipazione Complessiva, le Azioni Proprie, nonché le Azioni eventualmente acquistate al di fuori dell’Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile – un numero minimo di Azioni dell’Emittente rappresentative ~~del 95%~~ **dell’85%** del capitale sociale dell’Emittente (la “**Condizione di Efficacia**”). La Condizione di Efficacia si verificherà qualora le adesioni all’Offerta avessero ad oggetto un numero complessivo di Azioni dell’Emittente almeno pari a n. ~~17.346.095~~ **9.374.452**, rappresentative ~~del 21,76%~~ **dell’11,76%** circa del capitale sociale di Carraro, su un totale di Azioni Oggetto dell’Offerta pari a n. 21.331.916.

L’Offerente, d’intesa con le Persone che Agiscono di Concerto, ha individuato la soglia di adesione all’Offerta di cui al capoverso precedente in base alla propria volontà di effettuare un investimento significativo nelle Azioni Carraro, ~~nonché di acquisire l’intero capitale sociale dell’Emittente e addivenire al Delisting delle Azioni dell’Emittente medesimo, se del caso – ove non sia raggiunta la soglia di cui all’articolo 108, comma 2, del TUF – anche per effetto della Fusione.~~ Si precisa che l’Offerente – nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa applicabile (ed in particolare nei limiti e secondo le modalità previste dall’articolo 43 del Regolamento Emittenti) – qualora riscontri che la Condizione di Efficacia non si sia verificata (**essendo in ogni caso inteso che l’Offerente fin d’ora dichiara che non rinuncerà alla Condizione di Efficacia**), si riserva la facoltà di chiedere la proroga del Periodo di Adesione, la cui durata massima non potrà comunque essere superiore, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, a quaranta Giorni di Borsa Aperta.

~~Infine, nel caso in cui la Condizione di Efficacia di cui sopra non dovesse verificarsi alla chiusura del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato in conformità alla normativa applicabile), l’Offerente si riserva la facoltà insindacabile di rinunciare alla medesima, a suo insindacabile giudizio (previo accordo con la Banca Finanziaria) e di procedere con l’acquisto di tutte le Azioni portate in adesione all’Offerta, nonostante si tratti di un quantitativo di Azioni inferiore rispetto a quello indicato. In particolare, tenuto conto degli obiettivi dell’Offerta e dei programmi futuri dell’Offerente in relazione all’Emittente, nonché dell’attuale assetto azionario di Carraro, Fly si riserva di rinunciare alla Condizione di Efficacia (previo accordo con la Banca Finanziaria) nel caso in cui vengano portate in adesione all’Offerta un numero di Azioni che, sommate a: (i) la Partecipazione Complessiva, (ii) le Azioni Proprie, nonché (iii) le Azioni eventualmente acquistate al di fuori dell’Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile, eccedano il 90% del capitale sociale dell’Emittente (la “**Soglia Minima per la Rinuncia**”). La Soglia Minima per la Rinuncia non si raggiungerà qualora le adesioni all’Offerta avessero ad oggetto un numero complessivo di Azioni dell’Emittente inferiore a n. 13.360.274, rappresentative del 16,76% circa del capitale sociale di Carraro, su un totale di Azioni Oggetto dell’Offerta pari a n. 21.331.916; essendo in ogni caso inteso che l’Offerente fin d’ora dichiara che non rinuncerà alla Condizione di Efficacia laddove la percentuale raggiunta fosse pari o inferiore alla Soglia Minima per la Rinuncia.~~

~~L'Offerente si riserva inoltre la facoltà — a sua sola discrezione — di modificare i termini e le condizioni della Condizione di Efficacia, in conformità alle previsioni dell'articolo 43 del Regolamento Emittenti, dandone comunicazione nelle forme previste dall'articolo 36 del Regolamento Emittenti.~~

L'Offerente comunicherà il verificarsi o il mancato verificarsi della Condizione di Efficacia ~~ovvero, nel caso in cui la Condizione di Efficacia non si sia avverata, l'eventuale rinuncia alla stessa (previo accordo con la Banca Finanziatrice, ricorrendo in quest'ultimo caso i presupposti di cui alla Soglia Minima per la Rinuncia),~~ dandone comunicazione ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti, con il comunicato sui risultati provvisori dell'Offerta che sarà diffuso entro le ore 7:59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla fine del Periodo di Adesione dandone conferma con la comunicazione sui risultati definitivi.

~~In caso di mancato avveramento della Condizione di Efficacia e di mancata rinuncia da parte dell'Offerente alla Condizione di Efficacia (pur ricorrendo in tal caso i presupposti di cui alla Soglia Minima per la Rinuncia), l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione degli Aderenti, per il tramite degli Intermediari Depositari, senza addebito di oneri o spese a carico degli Aderenti medesimi, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui sarà stato comunicato (come sopra indicato) il mancato avveramento della Condizione di Efficacia.~~

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione F del Documento di Offerta.

* * *

A.2 L'AUMENTO DI CAPITALE E IL CONFERIMENTO

Come evidenziato in Premessa, in conformità alle previsioni dell'Accordo di Co-investimento ivi descritto, gli Azionisti di Riferimento hanno sottoscritto e liberato, subordinatamente al Perfezionamento dell'Offerta, l'intero ammontare dell'Aumento di Capitale mediante il Conferimento delle Azioni Conferite.

La relazione di stima redatta dagli esperti incaricati, dottori Salvatore Basile e Susanna Galesso, dottori commercialisti e revisori legali iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, giurata in data 9 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 2465 del Codice Civile ha stabilito che il valore massimo al quale potranno essere iscritte nella situazione patrimoniale dell'Offerente le Azioni di Carraro oggetto del Conferimento è di Euro 2,00 per Azione e, pertanto, inferiore al Corrispettivo.

Ne consegue che:

- (a) le Azioni Conferite di titolarità di Finaid, pari a n. 23.524.459 Azioni rappresentative del 29,51% circa del capitale sociale dell'Emittente, non possano essere iscritte nel patrimonio dell'Offerente ad un valore superiore a complessivi Euro 47.048.918;
- (b) le Azioni Conferite di titolarità di Arduini, pari a n. 21.629.679 Azioni rappresentativo del 27,13% circa del capitale sociale dell'Emittente, non possano essere iscritte nel patrimonio dell'Offerente ad un valore superiore a complessivi Euro 43.259.358;
- (c) le Azioni Conferite di titolarità di Enrico e Tomaso Carraro (*pro indiviso*), pari a n. 2.137.588 Azioni rappresentative del 2,68% circa del capitale sociale dell'Emittente, non possano essere iscritte nel patrimonio dell'Offerente ad un valore superiore a complessivi Euro 4.275.176.

Nel contesto dell'Aumento di Capitale deliberato dall'assemblea dei soci dell'Offerente in data 23 aprile 2021, le Azioni Conferite saranno iscritte nel patrimonio dell'Offerente ad un valore unitario medio di Euro 1,7855, e comunque ad un valore unitario inferiore al valore massimo consentito in conformità alla predetta relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 2465 del Codice Civile che individua nel valore peritale il valore massimo al quale il Conferimento può avere luogo lasciando liberi i conferenti di determinare entro quel valore massimo a quale valore effettuare il Conferimento.

Come deliberato con atto modificativo del 15 giugno 2021, in assenza di adesioni all'Offerta che comportino il verificarsi della Condizione di Efficacia ~~e in assenza di rinuncia da parte dell'Offerente alla Condizione di Efficacia (pur ricorrendo in quest'ultimo caso i presupposti della Soglia Minima per la Rinuncia)~~ e, quindi, in caso di mancato perfezionamento del Conferimento, l'Offerente non deterrà alcuna Azione dell'Emittente. Al contrario, in caso di Perfezionamento dell'Offerta l'Offerente arriverà a detenere una partecipazione complessiva nell'Emittente almeno pari ~~al 86,08%~~ **al 71,08%** circa del capitale sociale della stessa.

* * *

A.3 INFORMAZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELL'OFFERTA

A copertura del fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento connessi all'Offerta, calcolato in ipotesi di adesione totalitaria all'Offerta da parte di tutti gli Azionisti titolari della Azioni Oggetto dell'Offerta, e quindi pari all'Esborso Massimo, l'Offerente si avvarrà di un finanziamento concesso da Banco BPM S.p.A. ("**BPM**" o la "**Banca Finanziatrice**"), in qualità di, tra l'altro, *mandated lead arranger* e finanziatrice, in forza del Contratto di Finanziamento sottoscritto in data 26 aprile 2021 (la "**Data di Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento**"), **come modificato in data 15 giugno 2021 per riflettere, tra l'altro, la nuova Condizione di Efficacia e la previsione della Fusione e di conseguenza adeguare e integrare le previsioni contrattuali.**

Ai sensi del Contratto di Finanziamento, BPM ha messo a disposizione dell'Offerente linee di credito idonee a far fronte all'impegno massimo previsto per finanziare il Corrispettivo che l'Offerente dovrà pagare per l'acquisto delle Azioni Oggetto dell'Offerta e per il pagamento dei costi dell'Offerta. Gli utilizzi delle linee di credito erogate ai sensi del Contratto di Finanziamento dovranno essere rimborsati in un'unica soluzione alla prima tra le seguenti date: (i) il ventesimo giorno **lavorativo** successivo al perfezionamento della ~~Seissione Fusione~~ **Fusione** e (ii) la data che cade diciotto mesi e due giorni dopo la Data di Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento. Il Contratto di Finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse pari alla somma di un margine il cui valore è il 3,5% per anno e del tasso Euribor a sei mesi. Il margine sarà incrementato al 4,5% per anno qualora la ~~Seissione Fusione~~ **Fusione** non fosse perfezionata entro nove mesi dalla Data di Pagamento.

A garanzia del rimborso delle linee di credito da erogarsi all'Offerente ai sensi del Contratto di Finanziamento, è prevista la concessione, a favore di BPM, del Pegno su Azioni e del Pegno su Conto.

Si specifica che i diritti di voto e i diritti amministrativi (ivi inclusi il diritto d'intervento, il diritto di discussione, il diritto di impugnazione delle delibere dell'assemblea dei soci) e i diritti ai dividendi relativi alle Azioni sottoposte al Pegno su Azioni saranno di spettanza dell'Offerente fino all'occorrenza di determinati eventi, tra i quali, *inter alia*, il mancato pagamento degli importi dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento, inadempimenti di obblighi contrattuali e dichiarazioni e garanzie, l'invalidità e inefficacia dei documenti contrattuali (tra cui, *inter alia*, il Contratto di Finanziamento, il Pegno su Azioni, l'Accordo di Co-Investimento, l'atto di Conferimento) il verificarsi di eventi come insolvenza, procedure concorsuali, procedure esecutive rilevanti riguardanti l'Offerente o l'Emittente o

anche le società del Gruppo Carraro nella misura in cui, in tale ultimo caso, tali eventi abbiano un effetto pregiudizievole significativo sulla capacità dell'Offerente di adempiere agli obblighi di pagamento di cui al Contratto di Finanziamento o determinino un pregiudizio significativo per la situazione economico-finanziaria e patrimoniale del Gruppo Carraro nel suo complesso. Al verificarsi dei predetti eventi la Banca Finanziatrice in qualità di creditore pignoratizio avrà la facoltà (ma non l'obbligo) di esercitare i diritti di voto e i diritti amministrativi nonché il diritto ai dividendi relativi alle Azioni oggetto del Pegno su Azioni sino alla cessazione dei predetti eventi.

Si segnala, infine, che il Contratto di Finanziamento contempla, *inter alia*, tra le operazioni straordinarie consentite, la ~~Sezione~~ **Fusione** (per maggiori dettagli si rinvia alla Sezione A, Paragrafo A.7, del presente Documento di Offerta).

In data ~~13 maggio 2021~~ **16 giugno 2021**, la Banca Finanziatrice ha rilasciato a favore dell'Offerente la Garanzia di Esatto Adempimento ai sensi dell'articolo 37-*bis* del Regolamento Emittenti.

Per maggiori informazioni in merito ai termini e alle condizioni del Contratto di Finanziamento e alla Garanzia di Esatto Adempimento si rinvia alla Sezione G, rispettivamente Paragrafi G.1.1 e G.1.2, del presente Documento di Offerta.

* * *

A pagina 29 e seguenti del Documento di Offerta, i Paragrafi A.6 "MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE RELATIVAMENTE ALL'EMITTENTE" e A.7 "RIORGANIZZAZIONE" sono modificati come di seguito indicato (le integrazioni sono riportate in grassetto, mentre il testo eliminato è barrato).

A.6 MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE RELATIVAMENTE ALL'EMITTENTE

L'Offerta è finalizzata ad acquisire la totalità delle Azioni Oggetto dell'Offerta e, conseguentemente, a ottenere il Delisting. Pertanto – al verificarsi dei presupposti di cui all'articolo 108, comma 2, del TUF – l'Offerente non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

L'Offerente ritiene necessario procedere ad una riorganizzazione dell'Emittente, finalizzata all'ulteriore rafforzamento dell'Emittente nonché del Gruppo, operazione più facilmente perseguibile nello *status* di non quotata (per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.2.1, del Documento di Offerta).

L'Offerente intende continuare a sostenere la crescita dell'Emittente, perseguendo strategie future finalizzate al rafforzamento del posizionamento competitivo del Gruppo Carraro, al fine di poter cogliere eventuali future opportunità di sviluppo e crescita in Italia e all'estero, nonché un indirizzo strategico volto alla valorizzazione del *business* nel medio-lungo periodo.

L'Offerente non esclude di poter valutare, compatibilmente con quanto previsto dal Contratto di Finanziamento anche in materia di Riorganizzazione, future opportunità di mercato finalizzate alla crescita interna e/o crescita esterna dell'Emittente, ivi inclusa l'opportunità di realizzare operazioni straordinarie, quali, in via meramente esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni, riguardanti l'Emittente ovvero taluni suoi cespiti o rami d'azienda e/o aumenti di capitale, la cui esecuzione potrebbe avere effetti diluitivi in capo agli Azionisti dell'Emittente.

Con riferimento ai programmi futuri sulla gestione dell'Emittente (come descritti nel Paragrafo G.2 del Documento di Offerta), l'Offerente, tenuto conto delle circostanze in essere e di quelle ragionevolmente prevedibili alla Data del Documento di Offerta, non prevede variazioni significative connesse all'impatto della pandemia Covid-19.

Infine, in caso di Perfezionamento dell'Offerta, il Delisting delle Azioni sarà potrà essere conseguito per effetto dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e/o per effetto dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e del contestuale esercizio del Diritto di Acquisto, qualora ne sussistano i relativi presupposti, ovvero per effetto della Fusione come illustrato nel successivo Paragrafo A.7.

L'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) intende procedere al Delisting, ossia alla revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione sul MTA, secondo i termini e le condizioni descritti nel Documento di Offerta. Pertanto, qualora il Delisting non fosse raggiunto per l'effetto dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e/o dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e attraverso l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente potrebbe dar corso, attraverso i necessari procedimenti autorizzativi da parte dell'Emittente e dell'Offerente, al Delisting mediante la Fusione.

A tale riguardo, si rappresenta che, alla data di Perfezionamento dell'Offerta, per effetto dell'efficacia del Conferimento e delle adesioni minime necessarie affinché si verifichi il Perfezionamento dell'Offerta, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto, congiuntamente considerati, verrebbero a detenere una partecipazione almeno pari a complessive n. 65.131.978 Azioni, rappresentative dell'81,7% del capitale sociale dell'Emittente e all'86,02% dei relativi diritti di voto e, pertanto, disporrebbero dei diritti di voto necessari per esercitare il controllo sull'assemblea ordinaria e straordinaria dell'Emittente e, di conseguenza, per approvare la Fusione.

Alla Data del Documento di Offerta, non è stata assunta alcuna decisione formale da parte degli organi competenti dell'Offerente in merito alla Fusione né alle relative modalità di esecuzione.

A.6.1 Fusione in assenza di Delisting

Come anticipato *supra*, nel caso in cui, l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) non raggiungesse una soglia di partecipazione nell'Emittente superiore al 90% e quindi non fosse conseguito il Delisting, attraverso i necessari procedimenti autorizzativi da parte dell'Emittente e dell'Offerente, l'Offerente intende perseguire il Delisting mediante la Fusione dell'Emittente nell'Offerente (società non quotata che, nel contesto della Fusione si trasformerebbe in società per azioni), che potrebbe qualificarsi, se del caso, come "fusione con indebitamento" con conseguente applicabilità dell'articolo 2501-*bis* del Codice Civile. Alla Data del Documento di Offerta, non è stata assunta alcuna decisione formale da parte degli organi competenti dell'Offerente in merito alla Fusione né alle relative modalità di esecuzione.

Nell'ipotesi in cui l'Emittente dovesse essere oggetto dell'operazione di Fusione in assenza di Delisting, agli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione (e pertanto di esclusione dalla quotazione) spetterebbe il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* del Codice Civile, in quanto, in tale ipotesi, essi riceverebbero in concambio azioni non quotate su un mercato regolamentato. In tale caso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 3, del Codice Civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

In particolare, si segnala che, assumendo un prezzo di chiusura delle Azioni pari ad Euro 2,55 per Azione per ogni Giornata di Borsa Aperta successivo al 21 giugno 2021, e assumendo altresì, a meri fini illustrativi, che l'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare la Fusione da Delisting sia pubblicato in data 31 agosto 2021 o, in alternativa, in data 30 settembre 2021, il valore di recesso sarebbe pari ad Euro 2,42 per Azione nel primo caso e ad Euro 2,50 per Azione nel secondo caso. L'Offerente ha assunto che il prezzo di ogni singola Azione di Carraro fosse uguale al Corrispettivo a partire dalla Data del

Documento di Offerta in quanto, a parere dell'Offerente, il Corrispettivo rappresenta l'unico riferimento valutativo certo in merito al valore futuro delle Azioni.

Pertanto, a seguito della Fusione, ove realizzata, gli azionisti dell'Emittente che decidessero di non esercitare il diritto di recesso sarebbero titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

A.6.2 *Fusione successiva al Delisting*

Fermo quanto precede, nell'ipotesi alternativa in cui l'Emittente dovesse essere oggetto dell'operazione di Fusione con l'Offerente successivamente al Delisting (a seguito dell'esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF), agli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione spetterebbe il diritto di recesso solo al ricorrere di uno dei presupposti di cui all'articolo 2437 del Codice Civile e, allo stato, non si prevede che tali presupposti possano ricorrere in relazione alla Fusione. In tal caso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, tenuto conto della consistenza patrimoniale dell'Emittente e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Per maggiori informazioni in merito si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.2.4, del presente Documento di Offerta.

* * *

A.7 RIORGANIZZAZIONE

Come descritto al precedente Paragrafo A.6 del presente Documento di Offerta, in caso di Perfezionamento dell'Offerta, ~~con conseguente Delisting delle Azioni~~, l'Offerente dovrà realizzare una riorganizzazione del Gruppo ~~nei dodici mesi successivi alla Data di Pagamento~~ **entro il 30 giugno 2022**, posto che la Banca Finanziatrice potrà – in caso contrario – richiedere il rimborso anticipato del Finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento.

In particolare, la citata riorganizzazione comporterebbe *inter alia* – **ad esito di ulteriori approfondimenti svolti dall'Offerente successivamente alla Data del Documento di Offerta** – la ~~scissione fusione (diretta o inversa) (la "Fusione")~~, ai sensi dell'articolo 2501-bis del Codice Civile, ~~di alcune attività e passività ancora da individuarsi in modo puntuale (ma che comprenderanno senz'altro la cassa sufficiente per il rimborso del Finanziamento) dell'Emittente nell'Offerente~~ **fra l'Emittente e l'Offerente** (essendo inteso che, successivamente alla ~~Scissione Fusione~~, ci si riferirà alla beneficiaria della ~~Scissione Fusione (i.e. Fly)~~ come **"MergeCo"** ed alla società ~~scissa come Carraro~~) al fine di (i) procedere ad una più efficiente organizzazione delle attività e (ii) di consentire a ~~quest'ultima Fly~~ di rimborsare il Finanziamento erogato ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Successivamente alla ~~Scissione Fusione~~ – in coerenza con quanto tipicamente accade nelle operazioni di *merger leveraged buy out* – MergeCo procederà al rimborso del Finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento ~~mediante utilizzo di parte della cassa riveniente dalla Scissione~~. Tutte le operazioni sopra descritte, complessivamente considerate, la **"Riorganizzazione"**.

Qualora si verificasse il Perfezionamento dell'Offerta ma la ~~Scissione Fusione~~ non si perfezionasse nei tempi contrattualmente previsti si verificherebbe un evento rilevante ai sensi del Contratto di Finanziamento che determinerebbe il diritto della Banca Finanziatrice di richiedere l'immediato rimborso del finanziamento. In tale ipotesi residuale, l'Offerente si attiverà tempestivamente per reperire fonti alternative di finanziamento di medio-lungo termine.

Per maggiori informazioni in merito si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.2.4, del presente Documento di Offerta.

* * *

A pagina 30 e seguenti del Documento di Offerta, i Paragrafi A.10 “RIAPERTURA DEI TERMINI DELL’OFFERTA”, A.11 “DICHIARAZIONE DELL’OFFERENTE IN MERITO ALL’OBBLIGO DI ACQUISTO E ALL’EVENTUALE RIPRISTINO DEL FLOTTANTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 108 DEL TUF E POSSIBILE ILLIQUIDITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI A SEGUITO DELL’OFFERTA” e A.12 “DICHIARAZIONE DELL’OFFERENTE DI AVVALERSI DEL DIRITTO DI CUI ALL’ARTICOLO 111 DEL TUF E DICHIARAZIONE IN MERITO ALL’OBBLIGO DI ACQUISTO DI CUI ALL’ARTICOLO 108, COMMA 1, DEL TUF” sono modificati come di seguito indicato (le integrazioni sono riportate in grassetto, mentre il testo eliminato è barrato).

A.10 RIAPERTURA DEI TERMINI DELL’OFFERTA

~~Si segnala che l’Offerta è soggetta alla disciplina di riapertura dei termini di cui all’articolo 40-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, in quanto l’Offerente agisce di concerto con gli Azionisti di Riferimento, che detengono complessivamente la Partecipazione Complessiva. Tuttavia, in conformità alle previsioni di cui all’articolo 40-bis, comma 3, lettera b), del Regolamento Emittenti, nel caso di specie non sarà concretamente applicabile l’obbligo di riapertura dei termini in quanto, in caso di Perfezionamento dell’Offerta, ricorrerà una delle seguenti circostanze:~~

- ~~(i) qualora l’Offerta si perfezioni per effetto dell’avveramento della Condizione di Efficacia dell’Offerta, al termine del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato) l’Offerente verrà a detenere una partecipazione complessiva, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, tale da determinare il sorgere del Diritto di Acquisto e dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF (ossia almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente); ovvero~~
- ~~(ii) qualora l’Offerta si perfezioni per effetto della rinuncia, previo accordo con la Banca Finanziatrice, della Condizione di Efficacia da parte dell’Offerente (anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto) ricorrendo i presupposti del raggiungimento della Soglia Minima per la Rinuncia, al termine del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato) l’Offerente verrà a detenere una partecipazione complessiva, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, tale da determinare il sorgere dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (ossia superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente).~~

~~Per ulteriori informazioni in merito alla riapertura dei termini dell’Offerta, si rinvia alla Sezione F, Paragrafo F.1, del Documento di Offerta.~~

Ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione dell’Offerta dovrà essere riaperto per 5 Giorni di Borsa Aperta – e precisamente (salvo ulteriori proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) per le sedute del 29 e 30 giugno 2021 e 1, 2 e 5 luglio 2021 – qualora l’Offerente, in occasione della pubblicazione del Comunicato sui Risultati dell’Offerta ai sensi dell’articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, comunichi il verificarsi della Condizione di Efficacia (la “Riapertura dei Termini”).

Anche in tal caso, l’Offerente riconoscerà a ciascun Aderente all’Offerta durante la Riapertura dei Termini un corrispettivo in contanti pari ad Euro 2,55 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta e acquistata (i.e. il Corrispettivo dell’Offerta), che sarà

pagato il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura della Riapertura dei Termini e, quindi, il 12 luglio 2021, salvo proroga.

Ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 3, del Regolamento Emittenti, la Riapertura dei Termini dell'Offerta non avrà luogo qualora:

- (i) l'Offerente renda noto al mercato almeno 5 Giorni di Borsa Aperta prima della chiusura del Periodo di Adesione il verificarsi della Condizione di Efficacia, ipotesi che nel caso di specie si verificherebbe solamente in caso di ulteriori Proroghe del Periodo di Adesione; o
- (ii) al termine del Periodo di Adesione, l'Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venga a detenere la partecipazione di cui all'articolo 108, comma 1, del TUF (e, pertanto, una partecipazione complessiva pari o superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente) ovvero quella di cui all'articolo 108, comma 2, del TUF (ossia una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente), in quest'ultimo caso, avendo l'Offerente dichiarato l'intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni; o
- (iii) le azioni di Carraro siano soggette a una, o più, offerte concorrenti.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione F, Paragrafo F.1.1, del Documento di Offerta.

* * *

A.11 DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE IN MERITO ALL'OBBLIGO DI ACQUISTO E ALL'EVENTUALE RIPRISTINO DEL FLOTTANTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 108 DEL TUF E POSSIBILE ILLIQUIDITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI A SEGUITO DELL'OFFERTA.

Nel caso in cui, ad esito dell'Offerta, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti di Azioni eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione (**ovvero durante l'eventuale Riapertura dei Termini**), l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere una partecipazione complessiva ~~almeno pari alla Soglia Minima per la Rinuncia, ossia una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente e l'Offerente rinunci alla Condizione di Efficacia (previo accordo con la Banca Finanziaria),~~ l'Offerente dichiara sin d'ora l'intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni dell'Emittente.

In tale circostanza, l'obbligo di acquistare le restanti Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (l'"**Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF**") sarà adempiuto dall'Offerente ad un corrispettivo per ogni Azione che sarà determinato dalla Consob in misura pari al Corrispettivo dell'Offerta, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 108, comma 4, del TUF e dell'articolo 50, comma 4, lettera c), del Regolamento Emittenti, ~~eventualmente~~ decurtato dell'ammontare del Dividendo, **laddove la distribuzione di quest'ultimo fosse approvata dall'assemblea dei soci dell'Emittente che si terrà il 29 giugno 2021** (si veda quanto indicato alla Sezione A, Paragrafo A.15.1.(A), del presente Documento di Offerta).

Si rammenta che, ai fini del calcolo delle soglie previste dall'articolo 108 del TUF, le Azioni Proprie sono sommate alla partecipazione complessiva detenuta dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto congiuntamente considerate.

L'Offerente comunicherà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, nel Comunicato sui Risultati dell'Offerta **ovvero nel comunicato sui risultati definitivi complessivi dell'Offerta ad esito della Riapertura dei Termini**. In tale sede, qualora i presupposti di legge si siano verificati, verranno fornite le indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni residue (sia in termini di numero di Azioni

sia in valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale dell'Emittente); (ii) le modalità e i termini con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e (iii) le modalità e la tempistica del Delisting delle Azioni.

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, a norma dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana vigente alla Data del Documento di Offerta (il **"Regolamento di Borsa"**), Borsa Italiana disporrà la revoca delle Azioni dell'Emittente dalla quotazione sul MTA a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo al giorno di pagamento del corrispettivo relativo alla procedura volta ad adempiere all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, salvo quanto indicato nel successivo Paragrafo A.12.

Pertanto, a seguito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, le Azioni saranno revocate dalla quotazione sul MTA e i titolari delle Azioni che decidano di non aderire all'Offerta e che non richiedano all'Offerente di acquistare le loro Azioni in virtù dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (fermo quanto indicato nel successivo Paragrafo A.12), saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà a liquidare in futuro il proprio investimento.

~~Come anticipato, le considerazioni di cui sopra sono formulate per il caso in cui l'Offerente venisse a detenere una partecipazione complessiva almeno pari alla Soglia Minima per la Rinuncia, ossia una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, assumendo la rinuncia da parte dell'Offerente, previo accordo con la Banca Finanziatrice, alla Condizione di Efficacia. Nel caso in cui l'Offerente non vi dovesse rinunciare, l'Offerta non si perfezionerebbe.~~

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta.

* * *

A.12 DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE DI AVVALERSI DEL DIRITTO DI CUI ALL'ARTICOLO 111 DEL TUF E DICHIARAZIONI IN MERITO ALL'OBBLIGO DI ACQUISTO DI CUI ALL'ARTICOLO 108, COMMA 1, DEL TUF

Nel caso in cui, ad esito dell'Offerta, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato **ovvero durante l'eventuale Riapertura dei Termini**) ~~e/o in caso di rinuncia alla Condizione di Efficacia (previo accordo con la Banca Finanziatrice, ricorrendo i presupposti di cui alla Soglia Minima per la Rinuncia)~~, in adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni in circolazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 111 del TUF (il **"Diritto di Acquisto"**).

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente non appena possibile dopo la conclusione dell'Offerta e/o della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (a seconda dei casi). L'Offerente, ove ne ricorrano i presupposti, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà contestualmente all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, comma 1, del TUF nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta (l'**"Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF"**), dando pertanto corso ad un'unica procedura da concordarsi con Consob e Borsa Italiana ai sensi del Regolamento Emittenti (la **"Procedura Congiunta"**).

Si rammenta che, ai fini del calcolo delle soglie previste dagli articoli 108 e 111 del TUF, le Azioni Proprie sono sommate alla partecipazione complessiva detenuta dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto congiuntamente considerate.

Qualora l'Offerente abbia acquistato a seguito dell'Offerta, titoli che rappresentano non meno del 90% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamate dall'articolo 111 del TUF, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione pari al Corrispettivo, eventualmente decurtato dell'ammontare del Dividendo (si veda quanto indicato alla Sezione A, Paragrafo A.15(A), del presente Documento di Offerta).

Qualora, invece, l'Offerente abbia acquistato a seguito dell'Offerta, titoli che rappresentano meno del 90% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente ad un corrispettivo per ogni Azione che sarà determinato dalla Consob in misura pari al Corrispettivo dell'Offerta – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 108, comma 4, del TUF e dell'articolo 50, comma 4, lettera c), del Regolamento Emittenti, come richiamato dall'articolo 50-*quater*, comma 1, del Regolamento Emittenti – eventualmente decurtato dell'ammontare del Dividendo (si veda quanto indicato alla Sezione A, Paragrafo A.15.1(A), del presente Documento di Offerta).

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato secondo termini e modalità che saranno concordati con Borsa Italiana e Consob non appena possibile e, comunque, non oltre tre mesi dalla Data di Pagamento, depositando il controvalore complessivo del prezzo di acquisto per le rimanenti Azioni.

L'Offerente renderà noto ~~(anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto)~~ se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto nel Comunicato sui Risultati dell'Offerta **ovvero nel comunicato sui risultati definitivi complessivi dell'Offerta ad esito della Riapertura dei Termini**, ovvero nel comunicato relativo ai risultati della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF. In tale sede, qualora i presupposti di legge si siano verificati, verranno fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni residue (sia in termini di numero di Azioni sia in valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale dell'Emittente), (ii) le modalità e i termini con cui l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e adempirà contestualmente all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF, dando corso alla Procedura Congiunta e (iii) le modalità e la tempistica del Delisting delle Azioni dell'Emittente.

Il trasferimento delle Azioni acquistate, in virtù delle previsioni di cui sopra, avrà efficacia dal momento della comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito del corrispettivo per l'esercizio del Diritto di Acquisto presso una banca che verrà a tal fine incaricata. L'Emittente procederà alle conseguenti annotazioni sul libro soci. Ai sensi dell'articolo 2949 del Codice Civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del corrispettivo per l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per il Diritto di Acquisto e non rimosse dagli aventi diritto.

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o la revoca delle Azioni dell'Emittente, tenendo conto dei tempi per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta.

* * *

A pagina 34 e seguenti del Documento di Offerta, il Paragrafo A.15 "POSSIBILI SCENARI ALTERNATIVI PER I DETENTORI DELLE AZIONI" è integralmente rimosso e sostituito dal testo di seguito indicato.

A.15 POSSIBILI SCENARI ALTERNATIVI PER I DETENTORI DELLE AZIONI

Ai fini di chiarezza, si illustrano di seguito i possibili scenari per gli attuali Azionisti dell'Emittente relativamente all'ipotesi in cui:

- (i) si verifichi il Perfezionamento dell'Offerta per effetto dell'avveramento della Condizione di Efficacia dell'Offerta, distinguendo il caso di adesione all'Offerta dal caso di mancata adesione alla stessa; ovvero
- (ii) non si verifichi il Perfezionamento dell'Offerta per effetto del mancato avveramento della Condizione di Efficacia dell'Offerta stessa.

A.15.1 *Scenari in caso di Perfezionamento dell'Offerta*

(A) *Adesione all'Offerta, anche durante l'eventuale Riapertura dei Termini*

Le Azioni possono essere portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione.

In caso di adesione all'Offerta, gli Azionisti dell'Emittente riceveranno il Corrispettivo per Azione pari a Euro 2,55 per ciascuna Azione da essi posseduta e portata in adesione all'Offerta.

Come indicato al Paragrafo 3 della Premessa, il Corrispettivo è da intendersi “*cum dividendo*”, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi che saranno distribuiti da Carraro (come proposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente che si è tenuto in data 26 marzo 2021, che ha deliberato di proporre all'assemblea di Carraro che si terrà il 29 giugno 2021 di deliberare la distribuzione del Dividendo).

Al riguardo si sottolinea che, in caso di approvazione della distribuzione del Dividendo da parte dell'assemblea dei soci che si terrà il 29 giugno 2021, avranno diritto al Dividendo coloro che risulteranno Azionisti di Carraro al termine della giornata contabile del 6 luglio 2021 (c.d. *record date*). Essendo previsto che la Data di Pagamento sarà – salvo ulteriori proroghe del Periodo di Adesione – precedente al 6 luglio 2021 (c.d. *record date*), gli Aderenti all'Offerta riceveranno per ogni Azione portata in adesione all'Offerta il Corrispettivo di Euro 2,55 e che il relativo Dividendo sarà incassato dall'Offerente.

Il Corrispettivo per Azione sarà pagato il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione e, dunque, il 28 giugno 2021 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile).

Come altresì indicato al Paragrafo F.1.1 del Documento di Offerta, si segnala che, ai sensi dell'articolo 40-*bis* del Regolamento Emittenti, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione potrà essere riaperto per 5 Giorni di Borsa Aperta (e precisamente per le sedute del 29 e 30 giugno 2021 e 1, 2 e 5 luglio 2021) qualora l'Offerente, in occasione della pubblicazione del Comunicato sui Risultati dell'Offerta (si veda la Sezione F, Paragrafo F.3, del Documento di Offerta), comunichi il verificarsi della Condizione di Efficacia, ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti.

In tal caso, essendo previsto che la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini sarà successiva al 6 luglio 2021 (c.d. *record date*), gli Aderenti all'Offerta riceveranno per ogni Azione portata in adesione all'Offerta durante l'eventuale Riapertura dei Termini il Corrispettivo decurtato dell'ammontare del Dividendo. Agli Azionisti che aderiranno all'Offerta durante l'eventuale Riapertura dei Termini il Dividendo sarà corrisposto in data 7 luglio 2021 (c.d. *payment date*).

Tuttavia, la Riapertura dei Termini non avverrà allorché:

- (i) l'Offerente renda noto al mercato, entro 5 Giorni di Borsa Aperta prima della fine del Periodo di Adesione, il verificarsi della Condizione di Efficacia, ipotesi che nel

caso di specie si verificherebbe solamente in caso di ulteriori Proroghe del Periodo di Adesione; o

- (ii) al termine del Periodo di Adesione, l'Offerente venga a detenere una partecipazione tale da determinare il sorgere: (a) dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (ossia superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente), ovvero (b) del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF (ossia pari almeno al 95% del capitale sociale dell'Emittente); o (iii) le Azioni siano soggette a una o più offerte concorrenti.

(B) Mancata adesione all'Offerta, anche durante l'eventuale Riapertura dei Termini

In caso di mancata adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, gli azionisti dell'Emittente si troverebbero di fronte a uno dei possibili scenari di seguito descritti.

1. Scarsità del flottante a seguito dell'Offerta

Nel caso in cui al termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini dell'Offerta, si verificasse una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni, anche tenuto conto dell'eventuale permanenza nel capitale sociale dell'Emittente di azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa applicabile, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o la revoca delle Azioni dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (ossia il Delisting) ai sensi dell'articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa.

Per l'ipotesi che tale scarsità di flottante venisse a manifestarsi, l'Offerente non intende porre in essere misure finalizzate, per tempistica e modalità, a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle azioni dell'Emittente, non sussistendo al riguardo alcun obbligo derivante dalla normativa applicabile. In caso di revoca delle Azioni dalla quotazione (ossia di Delisting), i titolari delle Azioni che non abbiano aderito all'Offerta saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

Inoltre, nel caso in cui, a esito dell'Offerta, l'Offerente venga a detenere una partecipazione inferiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente intende perseguire il Delisting mediante la Fusione (diretta) dell'Emittente nell'Offerente, società non quotata. In tal caso, agli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione (e pertanto di esclusione dalla quotazione) spetterebbe il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* del Codice Civile, in quanto, in tale ipotesi, essi riceverebbero in concambio azioni non quotate su un mercato regolamentato. In tale caso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 3, del Codice Civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

2. Raggiungimento di una partecipazione superiore al 90% ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente

Qualora, al termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini dell'Offerta, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto ad esito della Riapertura dei Termini, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto venissero a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90% ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente sottoscritto e versato a tale data, l'Offerente, non intendendo ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni, sarà soggetto all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF. In tal caso, dunque, gli azionisti dell'Emittente

che non abbiano aderito all'Offerta avranno diritto di chiedere all'Offerente di acquistare le loro Azioni, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF a un prezzo determinato ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del TUF, ossia ad un prezzo unitario pari al Corrispettivo.

A seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, disporrà il Delisting a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di pagamento del corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, salvo quanto indicato in relazione alla Procedura Congiunta. In tal caso, i titolari di Azioni non aderenti all'Offerta e che non avessero inteso avvalersi del diritto di far acquistare dall'Offerente le proprie Azioni in adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (salvo quanto indicato al successivo punto 3.), si troveranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà a liquidare in futuro il proprio investimento.

3. *Raggiungimento di una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente*

Qualora, al termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, o dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, l'Offerente venisse a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente darà corso alla Procedura Congiunta. In tal caso, gli azionisti che non abbiano aderito all'Offerta saranno obbligati a trasferire la titolarità delle Azioni da essi detenute in capo all'Offerente e, per l'effetto, riceveranno per ogni Azione da essi detenuta un prezzo determinato ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del TUF ovvero del combinato disposto dell'articolo 108, comma 4, del TUF e dell'articolo 50, comma 4, lettera c), del Regolamento Emittenti, ossia ad un prezzo unitario pari al Corrispettivo.

A seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF, e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF, Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa, disporrà la sospensione e/o la revoca delle Azioni dalla quotazione sul MTA, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

4. *Fusione*

A seconda dell'esito dell'Offerta (ivi incluso, qualora si verificassero i relativi presupposti giuridici, a seguito dell'eventuale Riapertura dei Termini e/o dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e/o dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e dell'esercizio del Diritto di Acquisto, ovvero anche entro il 30 giugno 2022) l'Offerente, a seconda dei casi, dovrà procedere alla Fusione.

Per ulteriori informazioni in relazione alla Fusione si rinvia alla Sezione A, Paragrafo A.7, del Documento di Offerta.

A.15.2 *Scenari in caso di mancato Perfezionamento dell'Offerta a causa del mancato avveramento della Condizione di Efficacia*

In caso di mancato avveramento della Condizione di Efficacia dell'Offerta e, quindi, di mancato Perfezionamento dell'Offerta, le Azioni portate in adesione all'Offerta saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi Aderenti, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al comunicato con cui sarà reso noto il mancato avveramento della Condizione di Efficacia, come specificato alla Sezione F, Paragrafo F.3, del Documento di Offerta. Inoltre, in tal caso gli Azionisti dell'Emittente si potrebbero trovare di fronte a uno dei possibili scenari di seguito descritti.

(A) Scarsità del flottante

Nel caso in cui, anche tenuto conto di acquisti di Azioni eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione da parte dell'Offerente e/o delle Persone che Agiscono di Concerto, si verificasse una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni di Carraro, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o la revoca delle Azioni dell'Emittente dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario ai sensi dell'articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa.

Qualora tale scarsità di flottante venisse a manifestarsi, l'Offerente non intende porre in essere misure finalizzate, per tempistica e modalità, a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle Azioni di Carraro, non sussistendo al riguardo alcun obbligo derivante dalla normativa applicabile.

In caso di revoca delle Azioni dell'Emittente dalla quotazione sul MTA ai sensi dell'articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa, i titolari di tali Azioni saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

(B) Operazioni a seguito dell'Offerta

Qualora non si verificasse il Perfezionamento dell'Offerta (in ragione del mancato avveramento della Condizione di Efficacia dell'Offerta), le Azioni eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione dei rispettivi Aderenti, per il tramite degli Intermediari Depositari, senza addebito di oneri o spese a carico degli Aderenti, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui sarà stato comunicato il mancato avveramento della Condizione di Efficacia.

Nella eventualità di cui al capoverso precedente, fermo quanto previsto nello stesso capoverso così come dal precedente Paragrafo A.15.2(A):

- (i) non si perfezionerebbe il Conferimento e l'Offerente si troverebbe pertanto a non detenere alcuna Azione dell'Emittente;
- (ii) l'Offerente non riceverebbe alcun Finanziamento dalla Banca Finanziatrice ai sensi del Contratto di Finanziamento; e
- (iii) le Persone che Agiscono di Concerto non avrebbero alcun interesse né intenzione di portare avanti la Fusione fra l'Offerente e l'Emittente;

e quindi, in conseguenza di quanto indicato ai precedenti punti da (i) a (iii), l'Emittente rimarrebbe quotato sul MTA e le Persone che Agiscono di Concerto continuerebbero a detenere nello stesso le medesime partecipazioni detenute alla Data del Supplemento.

B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

A pagina 55 e seguenti del Documento di Offerta, il Paragrafo B.2.5 “ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO” è modificato come di seguito indicato (le integrazioni sono riportate in grassetto, mentre il testo eliminato è barrato).

B.2.5 Organi di amministrazione e controllo

Consiglio di Amministrazione

La nomina e la sostituzione degli amministratori è disciplinata dall'articolo 21 dello Statuto dell'Emittente.

Alla Data del Documento di Offerta il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente è composto da nove consiglieri e rimarrà in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

L'elenco che segue indica la composizione del consiglio di amministrazione di Carraro in carica alla Data del Documento di Offerta.

Carica	Nome e cognome	Data di cessazione
Presidente	Enrico Carraro	Fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020
Vicepresidente	Tomaso Carraro	Fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020
Amministratore	Virginia Carraro	Fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020
Amministratore	Enrico Gomiero	Fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020
Amministratore ^(*)	Fabio Buttignon	Fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020
Amministratore ^(*)	Marina Manna	Fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020
Amministratore ^(*)	Marina Pittini	Fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020
Amministratore	Riccardo Arduini	Fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020
Amministratore e Direttore Generale	Andrea Conchetto	Fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020

^(*) Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina.

I membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in carica alla Data del Documento di Offerta sono stati nominati dall'assemblea degli azionisti che si è tenuta in data 14 maggio 2018 (sulla base della liste depositate dal socio Finaid e dal socio Arduini), fatta eccezione per Andrea Conchetto che, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, è stato cooptato quale amministratore dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 26 ottobre 2020 a seguito delle dimissioni di Alberto Negri.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente sono domiciliati per la carica presso la sede legale dell'Emittente.

Per quanto a conoscenza dell'Offerente, alla Data del Documento di Offerta, oltre a:

- (a) Enrico e Tomaso Carraro, i quali detengono direttamente (*pro indiviso*) n. 5.912.228 Azioni, e indirettamente – tramite la Partecipazione Finaid – n. 28.215.519 Azioni;
- (b) Enrico Gomiero, che detiene n. 8.855 Azioni (nonché la moglie di Enrico Gomiero, che detiene n. 8.970 Azioni, per un totale di complessive n. 17.855 Azioni); inoltre la moglie di Enrico Gomiero detiene n. 80 obbligazioni “Carraro Fin Tf Ge25 Call Eur” della società del Gruppo denominata Carraro Finance S.A.;
- (c) nonché alla moglie di Andrea Conchetto, che detiene n. 11.700 Azioni,

nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è titolare di Azioni e/o altre interessenze economiche dell’Emittente e/o di società del Gruppo Carraro.

Si segnala, infine, che il marito dell’azionista Arduini (titolare di n. 21.629.779 Azioni), Riccardo Arduini, è membro del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente.

Nel presente Supplemento si segnala, altresì, che in data 28 maggio 2021 gli azionisti Finaid, Enrico Carraro e Tomaso Carraro hanno presentato una richiesta di integrazione dell’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 126-*bis* del TUF relativamente all’assemblea di Carraro convocata in data 29 giugno 2021. Tale richiesta di integrazione ha ad oggetto la proposta di differimento della nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente e del collegio sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 alla prima data utile successiva alla chiusura definitiva dell’Offerta, e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2021, nonché l’attribuzione di compensi *pro rata temporis* fino a tale data. Alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste (*i.e.* 4 giugno 2021) non è stata depositata alcuna lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente e del collegio sindacale di Carraro.

Si segnala, infine, che in data 14 giugno 2021, come altresì reso noto con comunicato in data 15 giugno 2021, l’azionista Finaid ha presentato delle proposte di deliberazione ai sensi dell’articolo 126-*bis*, comma 1, terzo periodo, del TUF, relativamente all’assemblea di Carraro convocata in data 29 giugno 2021.

Alla luce del più che significativo mutamento dello scenario di riferimento in relazione all’Offerta – così come rappresentato nel presente Supplemento – rispetto alla data in cui richiesta di integrazione dell’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 126-*bis* del TUF fu presentata, tali proposte di deliberazione hanno ad oggetto la nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente e del collegio sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023; il tutto in conformità rispettivamente agli articoli 21 e 30 dello Statuto, secondo i quali in assenza della presentazione di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente e del collegio sindacale, si procede alla nomina degli stessi con le modalità e le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile).

Comitati

In data 14 maggio 2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato la costituzione dei seguenti comitati:

- (i) Comitato per le Nomine e la Remunerazione di cui fanno parte, alla Data del Documento di Offerta, i seguenti membri: Fabio Buttignon (Presidente), Marina Manna e Marina Pittini.
- (ii) Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, cui da ultimo è stato assegnato il compito di trattare anche i temi della responsabilità sociale di impresa (c.d. “sostenibilità”)

di cui fanno parte, alla Data del Documento di Offerta, i seguenti membri: Marina Manna (Presidente), Fabio Buttignon e Marina Pittini.

Lead Independent Director

In data 28 gennaio 2019, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dal Codice di Autodisciplina, il consiglio di amministrazione ha confermato Marina Manna quale *Lead Independent Director*.

Collegio Sindacale

Lo Statuto prevede che il Collegio Sindacale dell’Emittente sia composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti che vengono nominati dall’assemblea mediante voto di lista, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Il Collegio Sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Offerta – nominato dall’assemblea degli azionisti tenutasi in data 14 maggio 2018 e in carica sino all’approvazione del bilancio dell’Emittente al 31 dicembre 2020 – è composto come indicato nella tabella che segue.

Carica	Nome e cognome	Data di cessazione
Presidente	Carlo Pesce	Fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020
Sindaco effettivo	Saverio Bozzolan	Fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020
Sindaco effettivo	Stefania Centorbi	Fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020
Sindaco supplente	Barbara Cantoni	Fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020
Sindaco supplente	Gabriele Andreola	Fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020

Tutti i componenti del Collegio Sindacale dell’Emittente sono domiciliati per la carica presso la sede legale dell’Emittente.

Per quanto a conoscenza dell’Offerente, alla data del Documento di Offerta nessuno dei membri del Collegio Sindacale dell’Emittente è titolare di Azioni e/o altre interessenze economiche dell’Emittente e/o di società del Gruppo Carraro.

Nel presente Supplemento si segnala, altresì, che in data 28 maggio 2021 gli azionisti Finaid, Enrico Carraro e Tomaso Carraro hanno presentato una richiesta di integrazione dell’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 126-bis del TUF relativamente all’assemblea di Carraro convocata in data 29 giugno 2021. Tale richiesta di integrazione ha ad oggetto la proposta di differimento della nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente e del collegio sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 alla prima data utile successiva alla chiusura definitiva dell’Offerta, e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2021, nonché l’attribuzione di compensi *pro rata temporis* fino a tale data. Alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste (*i.e.* 4 giugno 2021) non è stata depositata alcuna lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente e del collegio sindacale di Carraro.

Si segnala, infine, che in data 14 giugno 2021, come altresì reso noto con comunicato in data 15 giugno 2021, l’azionista Finaid ha presentato delle proposte di deliberazione ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF, relativamente all’assemblea di Carraro convocata in data 29 giugno 2021.

Alla luce del più che significativo mutamento dello scenario di riferimento in relazione all’Offerta – così come rappresentato nel presente Supplemento – rispetto alla data in cui

richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF fu presentata, tali proposte di deliberazione hanno ad oggetto la nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e del collegio sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023; il tutto in conformità rispettivamente agli articoli 21 e 30 dello Statuto, secondo i quali in assenza della presentazione di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e del collegio sindacale, si procede alla nomina degli stessi con le modalità e le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile).

E. CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE

A pagina 104 e seguenti del Documento di Offerta, i Paragrafi E.1 “INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA DETERMINAZIONE”, E.2 “CONTROVALORE COMPLESSIVO DELL’OFFERTA”, E.3 “CONFRONTO DEL CORRISPETTIVO CON ALCUNI INDICATORI RELATIVI ALL’EMITTENTE” ed E.4 “MEDIA ARITMETICA PONDERATA MENSILE DEI PREZZI UFFICIALI REGISTRATI DALLE AZIONI ORDINARIE DELL’EMITTENTE NEI DODICI MESI PRECEDENTI ALLA DATA DELLA COMUNICAZIONE DELL’OFFERENTE” sono modificati come di seguito indicato (le integrazioni sono riportate in grassetto, mentre il testo eliminato è barrato).

E.1 INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA DETERMINAZIONE

Alla Data di Pagamento, l’Offerente pagherà a ciascun Aderente all’Offerta un corrispettivo in denaro pari a Euro ~~2,40~~ **2,55** (che è “*cum dividendo*”, e quindi inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall’Emittente) per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta.

Il Corrispettivo sarà corrisposto alla Data di Pagamento, ossia ~~l’11 giugno 2021~~ **il 28 giugno 2021** (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) **o, per le Azioni eventualmente portate in adesione durante la Riapertura dei Termini, alla Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini).**

Come già indicato al Paragrafo 3 delle Premesse del presente Documento di Offerta, l’Esborso Massimo, nel caso di piena adesione all’Offerta, sarà pari a Euro ~~51.196.598,40~~ **54.396.385,80**.

In data 26 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato di sottoporre all’assemblea dei soci di Carraro la proposta di distribuzione del Dividendo, pari a Euro 0,15 per ciascuna Azione (escluse le Azioni Proprie). La proposta di distribuzione del Dividendo sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea dei soci dell’Emittente che si terrà il 29 giugno 2021.

Al riguardo, si precisa che il Corrispettivo (pari a Euro ~~2,40~~ **2,55** per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta) è da intendersi “*cum dividendo*”, dal momento che è stato determinato assumendo che le Azioni portate in adesione all’Offerta siano munite delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall’Emittente e, pertanto – ove la distribuzione del Dividendo fosse approvata dall’assemblea dell’Emittente – della cedola relativa al Dividendo.

Considerato che:

- (a) salvo proroghe in conformità alla normativa applicabile, il Periodo di Adesione ~~avrà~~ **ha avuto** inizio alle ore 8.30 (ora italiana) del 17 maggio 2021 e avrà termine alle ore 17.30 (ora italiana) del ~~4 giugno 2021~~ **21 giugno 2021** (estremi inclusi) e il pagamento del Corrispettivo avrà luogo alla Data di Pagamento, ossia ~~l’11 giugno 2021~~ **il 28 giugno 2021**; e
- (b) in base al comunicato stampa pubblicato dall’Emittente in data 26 marzo 2021, la *record date* del Dividendo sarà il 6 luglio 2021 (con data di stacco 5 luglio 2021 e data di pagamento 7 luglio 2021),

qualora la proposta di distribuzione del Dividendo fosse approvata dall’assemblea dei soci dell’Emittente convocata per il 29 giugno 2021:

- (i) in assenza di **ulteriori** proroghe del Periodo di Adesione, la Data di Pagamento cadrà prima della *record date* del Dividendo e, pertanto, gli Azionisti che aderiranno all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione consegneranno all’Offerente Azioni “*cum dividendo*” (vale a dire inclusive della cedola relativa al Dividendo) e avranno

diritto a ricevere un importo pari a Euro ~~2,40~~ **2,55** per ciascuna Azione portata in adesione;

- (ii) ~~ove~~ in caso di **ulteriori** proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile **ovvero ad esito dell'eventuale Riapertura dei Termini ovvero ancora** ad esito dell'Offerta sussistessero i presupposti per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF o per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e per il contestuale esercizio del Diritto di Acquisto, la data di pagamento del corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione durante tali procedure ~~eadesse~~ **cadrà** dopo la *record date* (*i.e.* 6 luglio 2021) del Dividendo e, di conseguenza, gli Azionisti che porteranno in adesione le proprie Azioni durante tali procedure consegneranno all'Offerente Azioni *ex dividendo* (vale a dire non inclusive della cedola relativa al Dividendo) e avranno diritto a ricevere per ciascuna Azione portata in adesione un Corrispettivo decurtato dell'importo del Dividendo.

Qualora, invece, la proposta di distribuzione del Dividendo non fosse approvata dall'assemblea dei soci dell'Emittente, gli Azionisti che porteranno le proprie Azioni in adesione all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato in conformità alla normativa applicabile) avranno in ogni caso diritto a ricevere un importo pari a Euro ~~2,40~~ **2,55** per ciascuna Azione portata in adesione.

Il Corrispettivo si intende al netto dei bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese, che rimarranno a carico esclusivo dell'Offerente. Qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta ed imposta sostitutiva, ove dovute in relazione all'eventuale plusvalenza realizzata, resterà a carico degli Aderenti all'Offerta.

Con riferimento a quanto precisato nelle Premesse del presente Documento di Offerta in merito agli impegni dei soci dell'Offerente con riferimento alla distribuzione di dividendi straordinari, sia da parte dell'Emittente che da parte dell'Offerente, successivamente all'eventuale Delisting e subordinatamente ad esso, si precisa, al solo fine di evitare ogni possibile incertezza che, della distribuzione del dividendo straordinario si è tenuto nella determinazione del Corrispettivo dell'Offerta nel senso che tale Corrispettivo considera l'intero *equity* dell'Emittente, ivi comprese le riserve che saranno distribuite per effetto del dividendo straordinario cosicché, successivamente alla Data di Pagamento, ogni provento derivante dal realizzo di tale *equity* sarà di spettanza dei soggetti che tale *equity* deterranno alla data in cui il dividendo straordinario dovesse essere distribuito.

Si precisa che, alla Data del Documento di Offerta, non è prevista alcuna distribuzione di riserve o dividendi straordinari tra la Data del Documento di Offerta e la Data di Pagamento (**ovvero la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini**).

Il Corrispettivo è stato determinato dall'Offerente attraverso valutazioni condotte autonomamente tenendo conto, principalmente:

- (a) del prezzo medio ponderato giornaliero delle Azioni, sulla base del prezzo ufficiale, in determinati intervalli temporali ossia 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi precedenti alla Data di Annuncio; e inoltre
- (b) del prezzo di quotazione delle Azioni dell'Emittente al 26 marzo 2021, ossia l'ultimo Giorno di Borsa Aperta antecedente alla Data di Annuncio;
- (c) della limitata liquidità delle Azioni dell'Emittente in termini di scambi effettuati sul MTA.

Si precisa che, nella determinazione del Corrispettivo, non sono state ottenute e/o utilizzate perizie elaborate da soggetti indipendenti o finalizzate alla valutazione della congruità dello stesso.

Si riporta nel seguito una breve descrizione dei principali criteri seguiti per la determinazione del Corrispettivo.

E.1.1 *Medie ponderate in diversi intervalli temporali*

Nella tabella che segue sono riepilogati i prezzi medi ponderati giornalieri, calcolati sulla base dei prezzi ufficiali, nei diversi archi temporali prescelti, con evidenza per ciascuno di essi dei premi impliciti nel Corrispettivo.

Arco temporale	Prezzi medi ponderati ufficiali delle Azioni Carraro (in Euro)	Differenza tra il corrispettivo e il prezzo medio per azione (in Euro)	Differenza tra il corrispettivo e il prezzo medio per azione (in % rispetto al prezzo medio)
26.03.2021	2,37	0,03 0,180	1,27% 7,59%
1 mese precedente	2,15	0,25 0,405	11,88% 18,87%
3 mesi precedenti	1,99	0,41 0,558	20,45% 27,98%
6 mesi precedenti	1,83	0,57 0,722	31,26% 39,46%
1 anno precedente	1,73	0,67 0,819	38,69% 47,27%

L'Offerente ha ritenuto di determinare il Corrispettivo secondo la prassi generalmente seguita per tipologie di operazioni analoghe, facendo ricorso, principalmente, all'analisi dei prezzi di quotazione delle Azioni.

Nell'ambito di un'operazione di mercato, i prezzi di borsa rappresentano, per gli investitori, un metodo di verifica utile a determinare il valore di una società, in quanto riflettono le aspettative degli investitori in termini di redditività, solidità patrimoniale, rischiosità e crescita prospettica di una società.

A titolo di verifica pare opportuno rilevare che il Corrispettivo incorpora un premio del **31,26%** **39,46%** rispetto al prezzo medio ponderato ufficiale delle Azioni dell'Emittente nei 6 mesi antecedenti alla Data di Annuncio, mentre la media dei premi del corrispettivo offerto, rispetto al prezzo medio ponderato, nei 6 mesi antecedenti alle rispettive date di annuncio, in un campione di offerte pubbliche di acquisto selezionate sul Mercato Telematico Azionario dal 2016 ad oggi, è di circa il 25%.

L'Offerente ha inoltre ritenuto di determinare il Corrispettivo calcolando il premio offerto sui prezzi medi ponderati ufficiali delle Azioni Carraro, focalizzandosi su un intervallo semestrale, in modo da neutralizzare parzialmente i movimenti anomali del titolo registrati nei giorni antecedenti alla Data di Annuncio.

E.1.2 *Prezzo di quotazione nel giorno antecedente l'annuncio dell'Offerta*

Il 26 marzo 2021, ossia l'ultimo Giorno di Borsa Aperta antecedente alla Data di Annuncio, il prezzo ufficiale delle Azioni è stato pari a Euro 2,37. Pertanto, il Corrispettivo incorpora un premio pari all'**1,27%** **al 7,59%** circa rispetto a tale quotazione.

E.1.3 *Limitata liquidità delle Azioni dell'Emittente*

Al fine di fornire una maggiore comprensione del livello di scarsa liquidità delle Azioni dell'Emittente, nella tabella che segue si riportano: (i) la *turnover velocity* delle Azioni dell'Emittente (misurata come rapporto percentuale tra il controvalore degli scambi e la capitalizzazione media ponderata per i volumi in un determinato periodo), calcolata per gli anni dal 2018 al 2020 e (ii) la *turnover velocity* media registrata negli stessi periodi da tutte le società quotate sul Mercato Telematico Azionario (fonte: Borsa Italiana). I dati disponibili per l'Emittente nei diversi archi temporali prescelti si confrontano con valori di *turnover velocity* della Borsa Italiana superiori per ciascun arco temporale preso a riferimento.

Intervallo di tempo	Turnover Velocity	Turnover Velocity
---------------------	-------------------	-------------------

	<i>Totale Società quotate (%)</i>	<i>Emittente (%)</i>
Anno 2018	106,0%	25,7%
Anno 2019	92,2%	23,4%
Anno 2020	96,7%	23,6%

Fonte: bilancio consolidato Carraro (2019 e 2020).

* * *

E.2 CONTROVALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA

L'Esborso Massimo pagabile in relazione all'Offerta in caso di adesione totalitaria da parte di tutti i titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta sarà pari a Euro ~~51.196.598,40~~ **54.396.385,80**.

* * *

E.3 CONFRONTO DEL CORRISPETTIVO CON ALCUNI INDICATORI RELATIVI ALL'EMITTENTE

Nella tabella che segue sono riportati i principali indicatori relativi all'Emittente, con riferimento agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2019.

Grandezza	Dato 2019	Dato 2020
Ricavi (Euro milioni)	548,8	478,7
EBITDA (Euro milioni)	42,7	36,2
Utile netto (Euro milioni)	8,1	(3,3)
Flusso di cassa operativo (Euro milioni)	65,7	(7,0)
Patrimonio netto (Euro milioni)	73,3	63,3
Patrimonio netto per azione – Euro	0,95	0,82
Utile netto per azione – Euro	0,11	neg.
Dividendo per azione ⁽¹⁾ – Euro	0,13	0,00
Flusso di cassa operativo per azione – Euro	0,85	neg.

Fonte: bilancio consolidato Carraro S.p.A. (2019 e 2020).

Note: (1) Dividendi cash distribuiti nel corso dell'esercizio.

Il Corrispettivo è stato inoltre confrontato con i multipli di mercato di società quotate italiane e internazionali aventi delle caratteristiche simili all'Emittente come il settore di riferimento, le caratteristiche operative e la dimensione.

A tal fine, considerata la natura dell'attività svolta dall'Emittente e i moltiplicatori generalmente utilizzati dagli analisti finanziari, sono stati analizzati i seguenti moltiplicatori di valore:

- EV/Ricavi, che rappresenta il rapporto tra l'*enterprise value*, calcolato come la somma algebrica tra la capitalizzazione di mercato, l'indebitamento finanziario netto, il patrimonio netto di pertinenza di terzi, il fondo a beneficio dei dipendenti e sottraendo le partecipazioni in società collegate valutate secondo il metodo del patrimonio netto, e i ricavi;
- EV/EBITDA, che rappresenta il rapporto tra l'*enterprise value* e l'EBITDA o margine operativo lordo;

- EV/EBIT, che rappresenta il rapporto tra l'*enterprise value* e l'EBIT (*Earnings before Interest and Taxes*, definito come reddito operativo prima degli interessi e imposte);
- P/E, che rappresenta il rapporto tra la capitalizzazione di mercato e il risultato netto di pertinenza dei soci dell'Emittente;
- P/BV, che rappresenta il rapporto tra la capitalizzazione di mercato e il book value o capitale netto di pertinenza dei soci dell'Emittente;
- P/Cash Flow, che rappresenta il rapporto tra la capitalizzazione di mercato e il flusso di cassa.

La seguente tabella indica i moltiplicatori EV/Ricavi, EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, P/BV e P/Cash Flow, relativi all'Emittente con riferimento agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2019 sulla base del valore del capitale economico dell'Emittente (Corrispettivo moltiplicato per il numero di Azioni emesse al netto delle Azioni Proprie alla Data del Documento di Offerta) e degli ultimi dati patrimoniali pubblicamente disponibili alla Data del Documento di Offerta di indebitamento finanziario netto.

Grandezza	Dato 2019	Dato 2020
EV/SALES	0,6x	0,7x
EV/EBITDA	7,7x 8,0x	10,0x 10,4x
EV/EBIT	14,6x 15,1x	27,0 28,0
P/E	22,5x 24,2x	neg.
P/BV	2,5x 2,7x	2,9x 3,1x
P/Cash Flow	2,8x 3,0x	Neg.

Fonte: bilancio consolidato Carraro (2019 e 2020), Factset.

Note: (1) EV/Ricavi, EV/EBITDA, EV/EBIT e P/E sono tra i multipli più frequentemente utilizzati dagli analisti finanziari per la valutazione di aziende operanti nel settore di riferimento od in settori simili.

(2) Multipli calcolati al Corrispettivo Euro ~~2,49~~ **2,55** per Azione.

(3) P/E 2020 negativo per un valore di ~~-56,6x~~ **-60,0x**.

(4) P/Cash Flow negativo per un valore di ~~-26,4x~~ **-28,0x**.

Viene inoltre riportato nel grafico sottostante, l'andamento del multiplo storico EV/EBITDA, calcolato nel periodo dal 26 marzo 2011 al 26 marzo 2021, ossia l'ultimo Giorno di Borsa Aperta antecedente alla Data di Annuncio, rispetto al multiplo calcolato al Corrispettivo di Offerta. Si segnala che la media del multiplo storico EV/EBITDA L10Y, calcolato con riferimento alle metriche storiche e i prezzi di mercato, risulta essere circa 7,3x, rispetto ad un multiplo calcolato al Corrispettivo di Offerta di circa ~~7,9x~~ **8,2x**, calcolato sull'EBITDA FY2021 da consensus (Fonte: Bloomberg al ~~3 maggio 2021~~ **28 maggio 2021**).



I moltiplicatori dell'Emittente sono stati raffrontati con gli analoghi moltiplicatori, calcolati sugli esercizi 2020 e 2019, relativi ad un campione di società quotate italiane e internazionali operanti in settori attigui o affini a quello dell'Emittente e ritenute potenzialmente comparabili, e in alcuni casi solo parzialmente comparabili.

Di seguito sono riportate le uniche società quotate che sono dirette concorrenti in alcuni ambiti operativi, comparabili in termini di *business model*, *end market* e marginalità. Infatti, le società indicate di seguito si occupano direttamente progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni per la stessa industria di riferimento dell'Emittente.

- **Comer Industries S.p.A. (Italia):** è *leader* globale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di mecatronica per la trasmissione di potenza. Opera nei settori delle macchine per l'agricoltura, dell'attrezzatura edile e per la selvicoltura, dell'energia e dell'industria. La società fornisce i propri prodotti su scala globale.
- **Dana Inc. (Stati Uniti):** è una società statunitense attiva nella produzione di componenti per l'industria automobilistica. La società progetta, produce e distribuisce assali, semiassi, trasmissioni e apparecchiature elettrodinamiche, termiche, di tenuta e digitali per veicoli convenzionali, ibridi ed elettrici. I prodotti e i servizi dell'azienda sono offerti su scala globale.

Società Comparabili	EV/SALES		EV/EBITDA		EV/EBIT		P/E		P/BV		P/Cash Flow	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Comer Industries S.p.A.	0,9x	0,9x	7,7x	7,1x	12,3x	11,3x	17,8x	15,5x	2,9x	2,7x	23,8x	9,3x
Dana Inc.	0,7x	0,8x	5,7x	9,7x	8,8x	27,4x	7,4x	n.m.	1,9x	2,1x	Neg.	Neg.
Media	0,8x	0,8x	6,7x	8,4x	10,6x	19,4x	12,6x	15,5x	2,4x	2,4x	23,8x	9,3x
Mediana	0,8x	0,8x	6,7x	8,4x	10,6x	19,4x	12,6	15,5x	2,4x	2,4x	23,8x	9,3x
Carraro	0,6x	0,7x	7,7x 8,0x	10,0x 10,4x	14,6x 15,1x	27,0x 28,0x	22,5x 24,2x	Neg.	2,7x	3,1x	3,0x	Neg.

Fonte: societari. (2019 e 2020), Factset.

Note: (1) P/E 2020 negativo per un valore di -56,6x -60,0x.

(2) P/Cash Flow 2020 negativo per un valore di -28,0x.


* * *

E.4 MEDIA ARITMETICA PONDERATA MENSILE DEI PREZZI UFFICIALI REGISTRATI DALLE AZIONI ORDINARIE DELL'EMITTENTE NEI DODICI MESI PRECEDENTI LA DATA DELLA COMUNICAZIONE DELL'OFFERENTE

La seguente tabella riporta le medie aritmetiche ponderate per i volumi giornalieri delle quotazioni ufficiali delle Azioni dell'Emittente registrate in ciascuno dei dodici mesi precedenti l'annuncio dell'Offerta.

Mese	Volumi complessivi (in azioni)	Controvalore complessivo (in Euro)	Prezzo medio per azione ponderato (in Euro)	Differenza tra il corrispettivo e il prezzo medio per azione (in Euro)	(Sconto) / Premio del corrispettivo rispetto alle quotazioni
Dal 27.03.2020 al 31.03.2020	191.130	230.577	1,206	1,194 1,344	98,9% 111,4%
Aprile 2020	1.942.617	2.845.789	1,465	0,935 1,085	63,8% 74,1%
Maggio 2020	625.104	879.222	1,407	0,993 1,143	70,6% 81,3%
Giugno 2020	990.889	1.520.400	1,534	0,866 1,016	56,4% 66,2%
Luglio 2020	662.325	950.372	1,435	0,965 1,115	67,3% 77,7%
Agosto 2020	335.247	457.311	1,364	1,036 1,186	75,9% 86,9%
Settembre 2020	710.413	903.585	1,272	1,128 1,278	88,7% 100,5%
Ottobre 2020	745.694	884.061	1,186	1,214 1,364	102,4% 115,1%
Novembre 2020	2.117.917	2.949.307	1,393	1,007 1,157	72,3% 83,1%
Dicembre 2020	1.799.956	2.840.218	1,578	0,822 0,972	52,1% 61,6%
Gennaio 2021	1.199.011	1.815.391	1,514	0,886 1,036	58,5% 68,4%
Febbraio 2021	2.179.826	3.687.381	1,692	0,708 0,858	41,9% 50,7%
Dal 01.03.2021 al 26.03.2021	8.208.946	17.625.503	2,147	0,253 0,403	11,8% 18,8%
Ultimi 12 mesi	21.709.075	37.589.116	1,731	0,669 0,819	38,61% 47,27%

Sono inoltre riportati nel grafico sottostante gli andamenti dei prezzi ufficiali delle Azioni dell'Emittente e dell'indice FTSE Italia All Share nell'intervallo di tempo tra il 27 marzo 2020 e il ~~13 maggio 2021~~ **15 giugno 2021** (ovvero il Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data del Documento di Offerta Supplemento).



Si segnala che il prezzo ufficiale delle Azioni il ~~13 maggio 2021~~ **15 giugno 2021**, ossia il
Giorno di Borsa antecedente la Data del ~~Documento di Offerta~~ **Supplemento**, è stato pari a
Euro ~~2,39~~ **2,56** (fonte: Factset).

F. MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE ALL'OFFERTA, DATE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E DI RESTITUZIONE DELLE AZIONI

A pagina 112 e seguenti del Documento di Offerta, i Paragrafi F.1.1 "PERIODO DI ADESIONE", F.1.2 "MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE", F.2 "TITOLARITÀ ED ESERCIZIO DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI INERENTI ALLE AZIONI PORTATE IN ADESIONE IN PENDENZA DELL'OFFERTA", F.3 "COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO E AI RISULTATI DELL'OFFERTA" e F.5 "DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO" sono modificati come di seguito indicato (le integrazioni sono riportate in grassetto, mentre il testo eliminato è barrato).

F.1.1 *Periodo di Adesione*

Il Periodo di Adesione concordato con Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, ~~avrà~~ **ha avuto** inizio alle 8:30 (ora italiana) del 17 maggio 2021 e terminerà alle 17:30 (ora italiana) del ~~4 giugno 2021~~ **21 giugno 2021** (estremi inclusi), salvo **ulteriori** proroghe.

Il giorno ~~4 giugno 2021~~ **21 giugno 2021** rappresenterà, pertanto, salvo **ulteriori** proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, la data di chiusura dell'Offerta.

L'Offerente (~~anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto~~) comunicherà eventuali modifiche dell'Offerta ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

~~Come indicato nella Comunicazione dell'Offerente, l'Offerta è soggetta alla disciplina di riapertura dei termini di cui all'articolo 40-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, in quanto l'Offerente agisce di concerto con gli Azionisti di Riferimento, che detengono complessivamente la Partecipazione Complessiva. Tuttavia, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 40-bis, comma 3, lettera b), del Regolamento Emittenti, nel caso di specie non sarà concretamente applicabile l'obbligo di riapertura dei termini in quanto, in caso di Perfezionamento dell'Offerta ricorrerà una delle seguenti circostanze:~~

- ~~(i) qualora ricorra il Perfezionamento dell'Offerta per effetto dell'avveramento della Condizione di Efficacia dell'Offerta, al termine del Periodo di Adesione l'Offerente verrà a detenere una partecipazione complessiva, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, tale da determinare il sorgere del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF (ossia almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente); ovvero~~
- ~~(ii) qualora ricorra il Perfezionamento dell'Offerta per effetto della rinuncia della Condizione di Efficacia da parte dell'Offerente (anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto), previo accordo con la Banca Finanziatrice e ricorrendo i presupposti di cui alla Soglia Minima per la Rinuncia, al termine del Periodo di Adesione l'Offerente verrà a detenere una partecipazione complessiva, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, tale da determinare il sorgere dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (ossia superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente).~~

Ai sensi dell'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione dell'Offerta dovrà essere riaperto per 5 Giorni di Borsa Aperta – e precisamente (salvo ulteriori proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) per le sedute del 29 e 30 giugno 2021 e 1, 2 e 5 luglio 2021 – qualora l'Offerente, in occasione della pubblicazione del Comunicato sui Risultati dell'Offerta ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, comunichi il verificarsi della Condizione di Efficacia.

In tal caso, essendo previsto che la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini sarà successiva al 6 luglio 2021 (c.d. *record date*), gli Aderenti all'Offerta riceveranno per ogni Azione portata in adesione all'Offerta durante l'eventuale Riapertura dei Termini il Corrispettivo decurtato dell'ammontare del Dividendo. Agli Azionisti che aderiranno all'Offerta durante l'eventuale Riapertura dei Termini il Dividendo sarà corrisposto in data 7 luglio 2021 (c.d. *payment date*).

Ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 3, del Regolamento Emittenti, la Riapertura dei Termini dell'Offerta non avrà luogo qualora:

- (i) l'Offerente renda nota al mercato almeno 5 Giorni di Borsa Aperta prima della chiusura del Periodo di Adesione il verificarsi della Condizione di Efficacia, ipotesi che nel caso di specie si verificherebbe solamente in caso di ulteriori Proroghe del Periodo di Adesione; o
- (ii) al termine del Periodo di Adesione, l'Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venga a detenere la partecipazione di cui all'articolo 108, comma 1, del TUF (e, pertanto, una partecipazione complessiva pari o superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente) ovvero quella di cui all'articolo 108, comma 2, del TUF (ossia una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente); o
- (iii) le Azioni di Carraro siano soggette a una, o più, offerte concorrenti.

* * *

F.1.2 *Modalità e termini di adesione*

Le adesioni effettuate nel corso del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato) **ovvero dell'eventuale Riapertura dei Termini** da parte dei titolari delle Azioni (o del rappresentante che ne abbia i poteri) sono irrevocabili con la conseguenza che, a seguito dell'adesione, non sarà possibile cedere o effettuare altri atti di disposizione delle Azioni stesse, per tutto il periodo in cui esse resteranno vincolate al servizio dell'Offerta (salvo i casi di revoca consentiti dalla normativa vigente per aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Emittenti).

L'adesione all'Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione e la consegna della apposita scheda di adesione (la "**Scheda di Adesione**"), debitamente compilata in ogni sua parte, all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, con contestuale deposito delle Azioni presso detto Intermediario Incaricato della Raccolta delle Adesioni.

Gli Azionisti dell'Emittente che intendano aderire all'Offerta potranno anche consegnare la Scheda di Adesione e depositare le Azioni ivi indicate presso gli Intermediari Depositari, a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro e non oltre l'ultimo giorno del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato **o riaperto ad esito dell'eventuale Riapertura dei Termini**, il tutto ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del Documento di Offerta.

Le Azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione dei titoli previsto dagli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF, nonché dal Provvedimento Consob-Banca d'Italia del 13 agosto 2018.

Coloro che intendono portare le proprie Azioni in adesione all'Offerta devono essere titolari delle Azioni in forma dematerializzata, regolarmente iscritte in un conto titoli presso uno

degli Intermediari Depositari e devono rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento di adeguate istruzioni al fine di aderire all'Offerta.

La sottoscrizione della Scheda di Adesione, pertanto, in considerazione del predetto regime di dematerializzazione dei titoli, varrà anche quale istruzione irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni o al relativo Intermediario Depositario, presso il quale siano depositate le Azioni in conto titoli, a trasferire le predette Azioni in depositi vincolati presso detti intermediari, a favore dell'Offerente.

Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare le Schede di Adesione. Resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino le Schede di Adesione e, se del caso, non depositino le Azioni portate in adesione all'Offerta presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato **o riaperto ad esito dell'eventuale Riapertura dei Termini**, il tutto ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del Documento di Offerta.

All'atto dell'adesione all'Offerta e del deposito delle Azioni mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione sarà conferito mandato all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e all'eventuale Intermediario Depositario per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni all'Offerente, a carico del quale graverà il relativo costo.

Le Azioni conferite dagli Aderenti dovranno essere libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali, e dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente.

Per tutto il periodo in cui le Azioni resteranno vincolate a servizio dell'Offerta e, quindi, sino alla Data di Pagamento (**ovvero, in caso di eventuale Riapertura dei Termini, alla Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini**), gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministrativi pertinenti alle Azioni, ma non potranno cedere, in tutto o in parte le Azioni e, comunque, effettuare atti di disposizione (ivi inclusi pegni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto le Azioni stesse. Nel corso del medesimo periodo non saranno dovuti da parte dell'Offerente (o dalle Persone che Agiscono di Concerto) interessi sul Corrispettivo dell'Offerta.

Le adesioni all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato **o riaperto ad esito dell'eventuale Riapertura dei Termini**) da parte di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili, sottoscritte da chi esercita la potestà, la tutela o la curatela, se non corredate dall'autorizzazione del giudice tutelare, saranno accolte con riserva e non conteggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione all'Offerta e il loro pagamento avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione avvenuta.

Potranno essere portate in adesione all'Offerta solo Azioni che risultino, al momento dell'adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell'Aderente da questi acceso presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

In particolare, le Azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere portate in adesione all'Offerta, solo a seguito dell'intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.

* * *

F.2 TITOLARITÀ ED ESERCIZIO DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI INERENTI ALLE AZIONI PORTATE IN ADESIONE IN PENDENZA DELL'OFFERTA

Le Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato) saranno trasferite all'Offerente alla Data di Pagamento **(ovvero, in caso di Riapertura dei Termini, alla Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini)**.

Per tutto il periodo in cui le Azioni resteranno vincolate a servizio dell'Offerta e, quindi, dalla data di inizio del Periodo di Adesione sino alla Data di Pagamento **(ovvero, in caso di Riapertura dei Termini, fino alla Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini)**, gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministrativi pertinenti alle Azioni, ma non potranno cedere, in tutto o in parte le Azioni e, comunque, effettuare atti di disposizione (ivi inclusi pegni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto le Azioni stesse. Nel corso del medesimo periodo non saranno dovuti da parte dell'Offerente (o dalle Persone che Agiscono di Concerto) interessi sul Corrispettivo dell'Offerta. Gli Aderenti non potranno trasferire le loro Azioni, all'infuori dell'adesione ad eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Emittenti.

* * *

F.3 COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO E AI RISULTATI DELL'OFFERTA

Durante il Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato **o riaperto ad esito dell'eventuale Riapertura dei Termini**), l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni comunicherà a Borsa Italiana su base giornaliera, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera d), del Regolamento Emittenti, i dati relativi alle adesioni pervenute nella giornata ed alle Azioni portate in adesione all'Offerta, nonché la percentuale che tali quantitativi rappresentano rispetto alle Azioni Oggetto dell'Offerta.

Borsa Italiana provvederà, entro il giorno successivo a tale comunicato, alla pubblicazione dei dati stessi mediante apposito avviso.

Inoltre, qualora l'Offerente o le Persone che Agiscono di Concerto, acquistino, direttamente e/o indirettamente, ulteriori Azioni al di fuori dell'Offerta, l'Offerente ne darà comunicazione ~~(anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto)~~ entro la giornata a Consob e al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti dall'Offerente, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, prima della Data di Pagamento **(ovvero del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini)** mediante la pubblicazione del Comunicato sui Risultati dell'Offerta.

Inoltre, in occasione della pubblicazione del Comunicato sui Risultati dell'Offerta, l'Offerente renderà noto, *inter alia*, il verificarsi delle condizioni previste per il sorgere dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, ovvero dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF, nonché le informazioni relative al Delisting.

Nel caso in cui trovasse applicazione la Riapertura dei Termini:

- (a) **i risultati provvisori dell'Offerta ad esito della Riapertura dei Termini saranno comunicati al mercato entro la sera dell'ultimo giorno del periodo di Riapertura dei Termini (5 luglio 2021, salvo proroghe) o comunque entro le 7:59 del primo Giorno**

di Borsa Aperta successivo al termine della Riapertura dei Termini (6 luglio 2021, salvo proroghe);

- (b) i risultati definitivi complessivi dell'Offerta saranno resi noti dall'Offerente, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, entro il Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini (9 luglio 2021, salvo proroghe). In tale occasione, l'Offerente renderà noto il verificarsi delle condizioni previste dalla legge per il sorgere dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF ovvero dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF, e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF.

* * *

F.5 DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Subordinatamente al Perfezionamento dell'Offerta, il pagamento del Corrispettivo agli Aderenti, in cambio del contestuale trasferimento della proprietà delle rispettive Azioni, avverrà il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione e, pertanto, ~~il 11 giugno 2021~~ **il 28 giugno 2021** (la "Data di Pagamento").

In caso di **ulteriore** proroga del Periodo di Adesione, il pagamento del Corrispettivo avverrà il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione. La nuova data di pagamento così determinata sarà resa nota dall'Offerente tramite un comunicato pubblicato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti.

In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo relativamente alle Azioni che hanno formato oggetto di adesione durante la Riapertura dei Termini, salvo proroghe del Periodo di Adesione, avverrà il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura della Riapertura dei Termini, ossia il 12 luglio 2021 (la "Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini").

Non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento (ovvero, se applicabile, la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini).

G. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO, GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE

A pagina 117 e seguenti del Documento di Offerta, i Paragrafi G.1 “MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO RELATIVE ALL'OPERAZIONE”, G.2.4 “OPERAZIONI AD ESITO DELL'OFFERTA” e G.3 “RICOSTITUZIONE DEL FLOTTANTE” sono modificati come di seguito indicato (le integrazioni sono riportate in grassetto, mentre il testo eliminato è barrato).

G.1 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO RELATIVE ALL'OPERAZIONE

G.1.1 *Modalità di finanziamento dell'Offerta*

A copertura del fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento connessi all'Offerta, calcolato in ipotesi di adesione totalitaria all'Offerta da parte di tutti gli Azionisti, e quindi pari all'Esborso Massimo, l'Offerente si avvarrà di un finanziamento concesso da BPM, in qualità di, tra l'altro, *mandated lead arranger* e banca finanziatrice, in forza del Contratto di Finanziamento.

Ai sensi del Contratto di Finanziamento, la Banca Finanziatrice ha messo a disposizione dell'Offerente un Finanziamento da utilizzarsi per finanziare il Corrispettivo che l'Offerente dovrà pagare per l'acquisto delle Azioni Oggetto dell'Offerta e per il pagamento dei costi dell'Offerta.

I principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento sono riportati qui di seguito:

- Beneficiario: l'Offerente
- *Mandated lead arranger*: BPM
- Banca Finanziatrice: BPM
- *Agent*: BPM
- *Security Agent*: BPM
- Scopo delle linee di credito:
 - (i) supportare l'emissione di una o più Garanzie di Esatto Adempimento da emettere nell'interesse di Fly a garanzia del pagamento del Corrispettivo per tutte le Azioni portate in adesione dagli Aderenti in relazione all'Offerta, all'esercizio del Diritto di Acquisto e all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, ~~comma 1~~ **commi 1 e 2**, del TUF;
 - (ii) finanziare, *inter alia*:
 - (1) il Corrispettivo da pagare da parte dell'Offerente per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta in relazione (a) all'Offerta, (b) all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, ~~comma 1~~ **commi 1 e 2**, del TUF, (c) all'esercizio del Diritto di Acquisto da parte dell'Offerente, nonché
 - (2) i costi connessi all'operazione di Finanziamento.

~~Come ulteriormente precisato al successivo Paragrafo G.1.2, le linee di credito non sono, invece, intese:~~

- ~~(x) a supportare l'emissione di una Garanzia di Esatto Adempimento da emettere nell'interesse dell'Offerente a garanzia del pagamento del Corrispettivo per tutte le Azioni portate in adesione dagli Aderenti in~~

~~relazione all'Offerta laddove l'Offerente rinunciasse alla Condizione di Efficacia, né all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF; né~~

~~(y) a fornire il finanziamento del Corrispettivo da pagare da parte dell'Offerente per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta in relazione (a) all'Offerta nell'eventualità in cui l'Offerente rinunci alla Condizione di Efficacia né (b) all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF.~~

- Modalità di utilizzo: la prima erogazione per cassa avverrà sulla base delle istruzioni contenute nella richiesta di erogazione dell'Offerente alla Banca Finanziatrice durante il periodo di tempo compreso tra la data di chiusura del Periodo di Adesione (inclusa) e la prima tra le seguenti date: (x) il 31 ottobre 2021 e (y) il primo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Pagamento dell'Offerta; in relazione a ciascuna erogazione per cassa successiva alla prima, la stessa avverrà sulla base delle istruzioni contenute nella richiesta di erogazione dell'Offerente alla Banca Finanziatrice durante il periodo di tempo compreso tra la data di chiusura della Procedura Congiunta e la prima tra le seguenti date: (x) il 31 dicembre 2021; (y) il nono mese successivo alla Data di Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento; e (z) il primo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Pagamento ad esito della Procedura Congiunta.
- Tasso di interesse: pari alla somma di un margine il cui valore è il 3,5% per anno e del tasso Euribor a sei mesi; il margine sarà incrementato al 4,5% per anno qualora la ~~Seissione~~ **Fusione** non fosse perfezionata entro nove mesi dalla Data di Pagamento.
- Rimborso: in un'unica soluzione alla prima tra le seguenti date: (i) ~~il ventesimo giorno successivo al perfezionamento della Seissione~~ **la data di efficacia della Fusione** e (ii) la data che cade diciotto mesi e due giorni dopo la Data di Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.
- Obblighi di rimborso anticipato: in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, è previsto l'obbligo di rimborso integrale del Finanziamento al ricorrere di determinati eventi, tra cui, *inter alia*: (i) nel caso di "change of control", ossia nel caso in cui, *inter alia*, (a) i soci dell'Offerente cessino di detenere il 100% del capitale sociale dell'Offerente, (b) Finaid cessi di detenere almeno il 49,74% dei diritti di voto dell'Offerente, (c) successivamente al Perfezionamento dell'Offerta, l'Offerente cessi di detenere direttamente ~~l'81,08%~~ **il 71,08%** del capitale sociale dell'Emittente ovvero successivamente alla Procedura Congiunta l'86,08% del capitale sociale dell'Emittente (escluse le Azioni Proprie), (d) dalla Data di Pagamento l'Offerente, unitamente a Finaid, Enrico e Tomaso Carraro, congiuntamente o disgiuntamente, cessi/no di detenere almeno ~~il 94,99%~~ **l'81,70%** dei diritti di voto dell'Emittente ovvero, dopo la Procedura Congiunta, il 99,99% dei diritti di voto dell'Emittente, (e) successivamente alla Data di Pagamento, almeno ~~l'81,08%~~ **il 71,08%** del capitale sociale dell'Emittente ovvero successivamente alla Procedura Congiunta, almeno l'86,08% del capitale sociale dell'Emittente (escluse in entrambe le ipotesi le Azioni Proprie), non sia assoggettato al Pegno su Azioni, (f) Enrico e Tomaso Carraro cessino di detenere (*pro indiviso*) il controllo dell'Emittente; (ii) nel caso di vendita di tutti o di sostanzialmente tutti i beni e attività del Gruppo; (iii) nel caso in cui la partecipazione della Banca Finanziatrice al Contratto di Finanziamento o l'adempimento degli obblighi dalla stessa assunti ai sensi di quest'ultimo violino disposizioni di legge o regolamentari applicabili alla Banca Finanziatrice; (iv) nel caso in cui la ~~Seissione~~ **Fusione** non sia perfezionata entro ~~dodici mesi dalla Data di Pagamento~~ **il 30 giugno 2022**, nel qual caso l'Offerente dovrà rimborsare il Finanziamento se la Banca Finanziatrice abbia esercitato la sua facoltà di richiedere il rimborso anticipato con un preavviso di quindici giorni lavorativi.

- Rimborsi volontari: è consentito il rimborso anticipato totale o parziale (se parziale, per importi pari a minimo Euro 1.000.000 e multipli di Euro 500.000).
- Dichiarazioni e garanzie dell'Offerente: in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, soggette alle consuete limitazioni ed eccezioni, tra le quali quelle aventi ad oggetto, *inter alia*, (i) lo *status* dell'Offerente, (ii) la vincolatività del Contratto di Finanziamento (e di qualsiasi altro documento di finanziamento relativo a, o collegato a, lo stesso), (iii) l'assenza di conflitti con leggi e regolamenti, con i documenti costitutivi dell'Offerente e con precedenti impegni contrattuali, (iv) il potere di sottoscrivere i documenti relativi al Finanziamento, (v) la validità e l'ammissibilità come prova dei documenti relativi al Finanziamento, (vi) la legge applicabile e l'*enforcement*, (vii) deduzioni fiscali e le imposte di registro e di bollo, (viii) l'assenza di eventi di *default*, (ix) l'accuratezza delle informazioni fornite, (x) l'accurata redazione del bilancio consolidato dell'Emittente, (xi) l'assenza di contenziosi che potrebbero avere un effetto rilevante, (xii) l'assenza di vincoli sugli *assets* di Fly ulteriori rispetto al Pegno su Azioni e al Pegno sul Conto da costituirsi a favore della Banca Finanziatrice, (xiii) l'osservanza delle leggi in materia di anti-riciclaggio, anti-corrruzione e sanzioni.
- *Covenant* generali: in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, con le usuali eccezioni, deroghe e *carve-out*, inclusi, fra gli altri, gli obblighi informativi e gli impegni relativi a (i) la validità delle autorizzazioni necessarie per consentire all'Offerente di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento, dai relativi documenti finanziari e dai documenti dell'Offerta, (ii) il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, (iii) l'astensione dall'apportare modifiche rilevanti alla natura dell'attività esercitata, (iv) l'adempimento agli obblighi tributari, (v) le limitazioni a fusioni e operazioni straordinarie fatta eccezione, *inter alia*, per la ~~Seissione~~ **Fusione** e per operazioni infragruppo, (vi) limitazioni alle acquisizioni, (vii) gli impegni di *pari passu* e di *negative pledge* (ovverosia di non contrarre ulteriore indebitamento finanziario antergato a quello assunto attraverso il Contratto di Finanziamento e di non concedere ad altri finanziatori successivi garanzie migliori di quelle concesse alla Banca Finanziatrice), (ix) la limitazione degli atti di disposizione degli *assets*, (x) le limitazioni alla concessione di prestiti o garanzie, (xi) le limitazioni sul pagamento di dividendi, sulle operazioni di riacquisto delle azioni, (xii) le limitazioni all'assunzione di indebitamento finanziario, (xiii) le limitazioni alla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, (xiv) l'ottemperanza alle leggi in materia di anti-riciclaggio, anti-corrruzione e sanzioni, e (xv) la possibilità per l'Offerente di svolgere ulteriori attività.
- Garanzie: il Pegno su Azioni e il Pegno sul Conto. I termini e le condizioni dei contratti di garanzia sono in linea con i termini e le condizioni praticate nel settore bancario in operazioni comparabili. In linea con quanto appena descritto, i diritti di voto e i diritti amministrativi (ivi inclusi, il diritto d'intervento, il diritto di discussione, il diritto di impugnazione delle delibere dell'assemblea dei soci) e i diritti ai dividendi relativi alle Azioni sottoposte al Pegno su Azioni saranno di spettanza dell'Offerente fino all'occorrenza di determinati eventi rilevanti (*events of default*), tra i quali, *inter alia*, il mancato pagamento degli importi dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento, inadempimenti di obblighi contrattuali e dichiarazioni e garanzie, l'invalidità e inefficacia dei documenti contrattuali (tra cui, *inter alia*, il Contratto di Finanziamento, il Pegno su Azioni, l'Accordo di Co-Investimento, l'atto di Conferimento) il verificarsi di eventi come insolvenza, procedure concorsuali, procedure esecutive rilevanti riguardanti l'Offerente o l'Emittente o anche le società del Gruppo Carraro nella misura in cui, in tale ultimo caso, tali eventi abbiano un effetto pregiudizievole significativo sulla capacità dell'Offerente di adempiere agli obblighi di pagamento di cui al Contratto di Finanziamento o determinino un pregiudizio significativo per la situazione

economico-finanziaria e patrimoniale del Gruppo Carraro nel suo complesso. Al verificarsi dei predetti eventi la Banca Finanziatrice in qualità di creditore pignoratorio avrà la facoltà (ma non l'obbligo) di esercitare i diritti di voto e i diritti amministrativi nonché il diritto ai dividendi relativi alle Azioni oggetto del Pegno su Azioni sino alla cessazione dei predetti eventi.

- Eventi Rilevanti (*events of default*): in linea con la prassi di mercato per operazioni comparabili, soggetti a *basket*, limitazioni ed eccezioni consuetudinarie e inclusi, fra le altre ipotesi, (i) il mancato pagamento degli importi dovuti, (ii) l'inadempimento delle altre obbligazioni ai sensi del Contratto di Finanziamento, (iii) la violazione delle dichiarazioni rese ai sensi del Contratto di Finanziamento e dei relativi documenti finanziari, (iv) il *cross-default* (ovvero l'inadempimento a obbligazioni diverse da quelle di cui al Contratto di Finanziamento) con riferimento all'indebitamento finanziario dell'Offerente o dell'Emittente, (v) l'insolvenza o ammissione a procedure concorsuali dell'Offerente o dell'Emittente, (vi) la soggezione a procedure esecutive aventi ad oggetto *assets* dell'Offerente o dell'Emittente, (vii) la sopravvenuta contrarietà alla legge delle obbligazioni assunte da Fly derivanti dal Contratto di Finanziamento, (viii) l'inizio o la minaccia di controversie legali che potrebbero avere un effetto rilevante, (ix) la cessazione da parte dell'Offerente o dell'Emittente dello svolgimento di tutta o di parte sostanziale della propria attività, (x) il verificarsi di uno o più eventi tali da pregiudicare significativamente l'attività e gli *assets* o la situazione finanziaria dell'Offerente e dell'Emittente ovvero la capacità di Fly di adempiere alle obbligazioni di pagamento di cui al Contratto di Finanziamento (c.d. "*MAC clause*"); (xi) la ~~Seissione~~ **Fusione** non sia stata perfezionata entro il 30 giugno 2022; (xii) il Delisting non sia effettuato entro il 30 settembre 2021.
- Legge applicabile: italiana.
- Foro di competenza: Milano.

G.1.2 *Garanzia di Esatto Adempimento*

In data ~~13 maggio 2021~~ **16 giugno 2021** la Banca Finanziatrice ha rilasciato a favore dell'Offerente la Garanzia di Esatto Adempimento ai sensi dell'articolo 37-*bis* del Regolamento Emittenti.

In forza della Garanzia di Esatto Adempimento, BPM si è impegnata irrevocabilmente e incondizionatamente a mettere a disposizione dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni la somma dovuta dall'Offerente come corrispettivo per le Azioni portate in adesione all'Offerta da parte degli Aderenti sino a un importo massimo complessivo pari all'Esborso Massimo. BPM erogherà le suddette somme a semplice richiesta dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, senza beneficio di preventiva escussione dell'Offerente e rimossa ogni eccezione, in modo da consentirgli di effettuare i pagamenti dovuti alle relative date di pagamento per conto dell'Offerente, a valere sul Finanziamento concesso ai sensi del Contratto di Finanziamento. Qualora si verificassero i presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto e, contestualmente, dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF (dando corso alla Procedura Congiunta), l'Offerente metterà a disposizione su un conto corrente bancario vincolato – mediante l'utilizzo del Finanziamento concesso ai sensi del Contratto di Finanziamento – i fondi necessari per far fronte alle relative obbligazioni di pagamento.

~~Nella eventualità in cui l'Offerente ritenesse opportuno ricorrere i presupposti rinunciare alla Condizione di Efficacia, dovrebbe, prima di rendere nota tale rinuncia, ottenere il previo consenso ed una nuova Garanzia di Esatto adempimento della Banca Finanziatrice, nuova Garanzia di Esatto adempimento che, *inter alia*, assicurerà il pieno ed esatto adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex Articolo 108, comma 2 del TUF.~~

La Garanzia di Esatto Adempimento assicura altresì il pieno ed esatto adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF.

* * *

G.2.4 Operazioni ad esito dell'Offerta

~~(A) — La Riorganizzazione~~

~~L'Offerente, in linea con le motivazioni e gli obiettivi dell'Offerta, in caso di Perfezionamento dell'Offerta con conseguente Delisting delle Azioni, proporrà ai competenti organi dell'Emittente di effettuare la Riorganizzazione (per ulteriori informazioni si veda la Sezione A, Paragrafo A.7, del presente Documento di Offerta), fermo restando che, alla Data del Documento di Offerta, non è stata assunta alcuna decisione da parte degli organi competenti delle società che potrebbero essere coinvolte in merito alla Riorganizzazione, né alle relative modalità di esecuzione.~~

~~La Riorganizzazione potrebbe essere realizzata all'esito dell'Offerta e/o dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e/o dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e dell'esercizio del Diritto di Acquisto, ovvero anche nei dodici mesi successivi alla Data di Pagamento, qualora ciò si rendesse necessario e/o opportuno ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi dei programmi futuri descritti nella Sezione G, Paragrafo G.2, del Documento di Offerta.~~

~~Inoltre, l'Offerente ritiene che la crescita dell'Emittente possa essere più velocemente ed efficacemente perseguita da una società a capitale concentrato non quotata.~~

~~Con riferimento alla Riorganizzazione si rinvia, inoltre, a quanto precisato nella Sezione A, Paragrafo A.7, del Documento di Offerta.~~

~~(B) — Operazioni straordinarie ulteriori rispetto alla Riorganizzazione~~

~~L'Offerente non esclude, altresì, di poter valutare in futuro l'opportunità di realizzare — in aggiunta alla Riorganizzazione descritta nel precedente Paragrafo G.2.4(A) — eventuali ulteriori operazioni straordinarie che si ritenessero opportune in linea con gli obiettivi e le motivazioni dell'Offerta e i programmi di sviluppo e di crescita dell'Emittente quali, in via meramente esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni riguardanti l'Emittente ovvero taluni suoi cespiti o rami d'azienda, e/o aumenti di capitale, fermo restando che, alla Data del Documento di Offerta, non è stata assunta alcuna decisione da parte degli organi competenti delle società coinvolte in merito a nessuna di tali eventuali operazioni, né sono stati sottoscritti accordi vincolanti in relazione a tali eventuali operazioni straordinarie, né sono in corso trattative in fase avanzata relativamente a siffatti accordi. Sebbene gli effetti di tali eventuali ulteriori operazioni straordinarie per gli Azionisti dell'Emittente potranno essere valutati, caso per caso, solo a seguito dell'eventuale adozione delle corrispondenti delibere, si fa presente che, qualora, ad esempio, venisse deliberato un aumento di capitale, quest'ultimo potrebbe avere effetti diluitivi in capo agli Azionisti dell'Emittente, diversi dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto, se questi non fossero in grado di sottoscrivere il capitale di nuova emissione.~~

~~(A) Fusione in assenza di Delisting~~

~~In caso di Perfezionamento dell'Offerta (ossia in caso di superamento della soglia dell'85% di cui alla Condizione di Efficacia), nel caso in cui l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) non raggiungesse una soglia di partecipazione nell'Emittente~~

superiore al 90% e quindi non fosse conseguito il Delisting, l'Offerente si riserva di conseguire l'obiettivo del Delisting, subordinatamente alla relativa approvazione da parte dei competenti organi sociali, per il tramite della fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (società non quotata, che nel contesto della Fusione si trasformerebbe in società per azioni). La fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente sarebbe un'operazione tra parti correlate soggetta alla relativa normativa applicabile e potrebbe qualificarsi, se del caso, come "fusione con indebitamento" con conseguente applicabilità dell'articolo 2501-*bis* Cod. Civ.

Si precisa che in tale scenario Fly e le Persone che Agiscono di Concerto (congiuntamente considerati) disporrebbero dei diritti di voto necessari per esercitare il controllo sull'assemblea ordinaria e straordinaria dell'Emittente e, di conseguenza, per approvare la Fusione. Agli azionisti dell'Emittente che non concorressero all'adozione della deliberazione di approvazione della Fusione spetterebbe il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* Cod. Civ., in quanto riceverebbero in concambio azioni non quotate su un mercato regolamentato. In caso di esercizio del diritto di recesso, il valore di liquidazione delle Azioni sarebbe determinato ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 3, Cod. Civ., facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare la Fusione.

In particolare, si segnala che, assumendo un prezzo di chiusura delle Azioni pari ad Euro 2,55 per Azione per ogni Giorno di Borsa Aperta successivo al 21 giugno 2021, e assumendo altresì, a meri fini illustrativi, che l'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare la Fusione da Delisting sia pubblicato in data 31 agosto 2021 o, in alternativa, in data 30 settembre 2021, il valore di recesso sarebbe pari ad Euro 2,42 per Azione nel primo caso e ad Euro 2,50 per Azione nel secondo caso. L'Offerente ha assunto che il prezzo di ogni singola Azione di Carraro fosse uguale al Corrispettivo a partire dalla Data del Documento di Offerta in quanto, a parere dell'Offerente, il Corrispettivo rappresenta l'unico riferimento valutativo certo in merito al valore futuro delle Azioni. Si segnala altresì che gli azionisti dell'Emittente che decidessero di non esercitare il diritto di recesso sarebbero titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento. Nel caso la Fusione venisse perfezionata, l'indebitamento complessivo residuo gravante in capo alle società partecipanti alla Fusione confluirebbe nella società risultante dalla Fusione stessa. Pertanto, il patrimonio dell'Emittente costituirebbe fonte di rimborso del suddetto indebitamento e, di conseguenza, i titolari di Azioni dell'Emittente che non avessero aderito all'Offerta o esercitato il diritto di recesso diverrebbero titolari di una partecipazione nel capitale sociale di una società con un livello di indebitamento superiore a quello ante-Fusione.

In ogni caso, l'Offerente si riserva di valutare in futuro, a sua discrezione, la realizzazione di eventuali ulteriori operazioni straordinarie e/o di riorganizzazione societaria e di *business* che si ritenessero opportune, in linea con gli obiettivi e le motivazioni dell'Offerta, nonché con gli obiettivi di rafforzamento di Carraro, sia in assenza di revoca delle Azioni dalla quotazione sia in caso di Delisting.

In tale ultima ipotesi, l'Offerente si riserva di procedere, subordinatamente alla relativa approvazione da parte dei competenti organi sociali, alla Fusione inversa di Fly in Carraro, ferma l'applicabilità dell'articolo 2501-*bis* Cod. Civ.

Impatti della Fusione sul livello di indebitamento

Nel caso la Fusione venisse perfezionata, l'indebitamento complessivo residuo gravante in capo alle società partecipanti alla Fusione confluirebbe nella società risultante dalla Fusione stessa. Pertanto, il patrimonio dell'Emittente costituirebbe fonte di rimborso del suddetto indebitamento e, di conseguenza, i titolari di Azioni dell'Emittente che non avessero aderito all'Offerta o esercitato il diritto di recesso diverrebbero titolari di una partecipazione nel capitale sociale di una società con un livello di indebitamento superiore a quello ante-Fusione.

Ferma restando l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'articolo 2501-*bis* del Codice Civile in materia di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, sulla base delle informazioni disponibili alla data del presente Supplemento l'Offerente è dell'avviso che, nonostante l'incremento del livello di indebitamento, l'Emittente disponga di una consistenza patrimoniale e di una capacità reddituale tali da garantire la sostenibilità del proprio indebitamento finanziario anche a seguito della Fusione, tale conclusione sarebbe quanto più vera quanto più bassa rispetto al 100% del capitale dell'Emittente sia la percentuale raggiunta in sede di Offerta.

Si precisa che per far fronte al rimborso degli importi dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento (comprensivi di capitale e interessi), non è escluso che venga fatto ricorso, a seconda del caso, all'utilizzo di flussi di cassa derivanti dall'eventuale distribuzione di dividendi e/o riserve disponibili (ove esistenti), dell'Emittente e/o, in caso di Fusione, all'utilizzo dei flussi di cassa dell'Emittente.

(B) Fusione successiva al Delisting

Nel caso in cui sia stato conseguito il Delisting ad esito dell'Offerta – per effetto dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF – l'Offerente si riserva di procedere, subordinatamente alla relativa approvazione da parte dei competenti organi sociali, alla Fusione inversa di Fly in Carraro, ferma l'applicabilità dell'articolo 2501-*bis* Cod. Civ.

Agli Azionisti dell'Emittente che: (i) rimanessero tali in caso di raggiungimento da parte dell'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) di una partecipazione compresa tra il 90% e il 95% del capitale sociale dell'Emittente, e (ii) non avessero concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione, spetterebbe il diritto di recesso esclusivamente al ricorrere di una delle fattispecie previste dall'articolo 2437 del Codice Civile (e, allo stato, non si prevede che tali presupposti possano ricorrere in relazione alla Fusione).

Il valore di liquidazione delle Azioni oggetto di recesso, ove previsto, sarebbe determinato ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 2, Cod. Civ., tenuto conto della consistenza patrimoniale dell'Emittente e delle sue prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato delle Azioni. Al riguardo si segnala che il valore di recesso, come sopra determinato, potrebbe differire, anche in misura significativa, dal Corrispettivo.

Nel caso in cui la Fusione venisse perfezionata, l'indebitamento complessivo residuo gravante in capo alle società partecipanti alla Fusione confluirebbe nella società risultante dalla Fusione stessa. Pertanto, il patrimonio dell'Emittente costituirebbe fonte di rimborso del suddetto indebitamento e, di conseguenza, i titolari di Azioni dell'Emittente che non avessero aderito all'Offerta o esercitato il diritto di recesso, diverrebbero titolari di una partecipazione nel capitale sociale di una società con un livello di indebitamento superiore a quello ante-Fusione. L'Offerente non esclude, altresì, di poter valutare, a sua discrezione, la realizzazione – in aggiunta o in alternativa all'operazione di Fusione (con l'Emittente) – di eventuali diverse operazioni straordinarie che potrebbero essere ritenute opportune alla luce degli obiettivi e delle motivazioni dell'Offerta quali, a titolo meramente esemplificativo, acquisizioni, ulteriori e diverse fusioni e/o aumenti di capitale.

Alla Data del Supplemento, l'Offerente non ha assunto alcuna decisione formale in relazione a quanto precede. Si precisa che per far fronte al rimborso degli importi dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento (comprensivi di capitale e interessi), non è escluso che venga fatto ricorso, a seconda del caso, all'utilizzo di flussi di cassa derivanti dall'eventuale distribuzione di dividendi e/o riserve disponibili (ove esistenti), dell'Emittente e/o, in caso di Fusione, all'utilizzo dei flussi di cassa dell'Emittente.

* * *

G.3 RICOSTITUZIONE DEL FLOTTANTE

L'Offerta è finalizzata all'acquisizione dell'intero capitale sociale dell'Emittente e al Delisting, conseguentemente l'Offerente dichiara sin d'ora, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, l'intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni dell'Emittente.

Nel caso in cui, all'esito dell'Offerta, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti di Azioni eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione (**ovvero durante l'eventuale Riapertura dei Termini**), l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto (congiuntamente considerate ai sensi dell'articolo 109 del TUF) venissero a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente e ~~l'Offerente rinunciasse (anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto), previo accordo con la Banca Finanziaria, alla Condizione di Efficacia (ricorrendo i presupposti della Soglia Minima per la Rinuncia)~~, l'Offerente non ripristinerà il flottante e adempirà, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF nei confronti di qualunque Azionista che ne faccia richiesta. In tal caso, il corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF sarà pari al Corrispettivo dell'Offerta (ossia Euro ~~2,40~~ **2,55** per ciascuna Azione, eventualmente decurtato dell'ammontare del Dividendo, come indicato alla Sezione E, Paragrafo E.1, del presente Documento di Offerta), in applicazione del combinato disposto dell'articolo 108, comma 4, del TUF e dell'articolo 50, comma 4, lettera c), del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale, se l'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF sorge a seguito di un'offerta pubblica volontaria, Consob determina il corrispettivo in misura pari a quello di tale offerta, se l'offerente abbia acquistato a seguito dell'offerta stessa titoli che rappresentano meno del 90%, ma più del 50%, del capitale con diritto di voto compreso nell'offerta, a condizione che si tratti di un'offerta pubblica totalitaria soggetta alla disciplina dell'articolo 40-*bis*, comma 1, del Regolamento Emittenti (sulla quale si veda la Sezione F, Paragrafo F.1.1, del Documento di Offerta).

A norma dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, laddove si realizzino le condizioni di cui all'articolo 108, comma 2, del TUF, salvo quanto di seguito indicato in relazione alla Procedura Congiunta, le Azioni di Carraro saranno revocate dalla quotazione a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF.

In caso di Delisting delle Azioni dell'Emittente, i titolari di Azioni che non abbiano aderito all'Offerta ovvero che non abbiano richiesto all'Offerente, in esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, di acquistare le Azioni dagli stessi detenute saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

Inoltre, nel caso in cui, all'esito dell'Offerta, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti di Azioni eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione (**ovvero durante l'eventuale Riapertura dei Termini**) ~~e/o, in caso di rinuncia alla Condizione di Efficacia previo accordo con la Banca Finanziaria,~~ in adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto (congiuntamente considerate

ai sensi dell'articolo 109 del TUF) venissero a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora (anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto) la propria volontà di avvalersi del Diritto di Acquisto sulle rimanenti Azioni ai sensi dell'articolo 111 del TUF.

L'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà, altresì, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF, nei confronti degli Azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta dando pertanto corso alla Procedura Congiunta.

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente non appena possibile dopo la conclusione dell'Offerta e/o della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (a seconda dei casi).

Il corrispettivo del Diritto di Acquisto sarà pari al Corrispettivo dell'Offerta (ossia, Euro ~~2,40~~ **2,55** per ciascuna Azione, eventualmente decurtato dell'ammontare del Dividendo, come indicato alla Sezione E, Paragrafo E.1, del presente Documento di Offerta), in applicazione, alternativamente:

- (i) dell'articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 111 del TUF, ai sensi del quale, nell'ipotesi in cui la partecipazione nel capitale sociale almeno pari al 95% sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo è pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente, sempre che, in caso di offerta volontaria, l'offerente abbia acquistato a seguito dell'offerta stessa, titoli che rappresentano non meno del 90% del capitale con diritto di voto compreso nell'offerta, ovvero
- (ii) del combinato disposto dell'articolo 108, comma 4, del TUF e dell'articolo 50, comma 4, lettera c), del Regolamento Emittenti, come richiamato dall'articolo 50-*quater*, comma 1, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale, se il Diritto di Acquisto sorge a seguito di un'offerta pubblica volontaria, Consob determina il corrispettivo in misura pari a quello di tale offerta, se l'offerente abbia acquistato a seguito dell'offerta stessa titoli che rappresentano meno del 90%, ma più del 50%, del capitale con diritto di voto compreso nell'offerta, a condizione che si tratti di un'offerta pubblica totalitaria soggetta alla disciplina della riapertura dei termini di cui all'articolo 40-*bis*, comma 1, del Regolamento Emittenti.

L'Offerente renderà noto (~~anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto~~) se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto nel Comunicato sui Risultati dell'Offerta, **ovvero nel comunicato sui risultati definitivi complessivi dell'Offerta ad esito della Riapertura dei Termini** ovvero **ancora** nel comunicato relativo ai risultati della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF. In caso positivo, in tale sede, qualora i presupposti di legge siano verificati, verranno fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni residue (sia in termini di numero di Azioni sia in valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale dell'Emittente); (ii) le modalità e i termini con cui l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto (ai sensi dell'articolo 111 del TUF) e adempirà contestualmente all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF dando corso alla Procedura Congiunta; e (iii) le modalità e la tempistica del Delisting delle Azioni di Carraro.

A seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF, e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o la revoca delle Azioni dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa.

Da ultimo si precisa che in caso di mancato avveramento della Condizione di Efficacia dell'Offerta ~~e mancato esercizio da parte dell'Offerente (anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto)~~ della facoltà di rinunziarvi pur ricorrendo i presupposti per la Soglia

~~Minima per la Rinuncia~~, e quindi, di mancato Perfezionamento dell'Offerta, potrebbero applicarsi le circostanze di cui alla Sezione A, Paragrafo A.15(B)(1), del Documento di Offerta.

M. APPENDICI

M.3 NUOVO COMUNICATO DELL'EMITTENTE



Aggiornamento del Comunicato del Consiglio di Amministrazione di

Carraro S.p.A.

ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 39 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, relativo alla

offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto azioni ordinarie di

Carraro S.p.A.

promossa da Fly S.r.l.

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato

PREMESSA

In data 28 marzo 2021 Fly S.r.l. (“**Fly**” ovvero l’“**Offerente**”) società controllata, indirettamente per il tramite di Finaid S.p.A. (“**Finaid**”) da Enrico e Tomaso Carraro, ha reso noto alla Consob e al mercato, ai sensi degli articoli 102 e seguenti del D. lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”) nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), di aver assunto la decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su complessive massime n. 21.331.916 azioni ordinarie (le “**Azioni**”) di Carraro S.p.A. (“**Carraro**” ovvero l’“**Emittente**”) rappresentative del 26,76% circa del capitale sociale dell’Emittente (l’“**Offerta**”) per un corrispettivo pari a Euro 2,40 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta (il “**Corrispettivo**”).

Successivamente all’approvazione da parte di Consob del documento di offerta predisposto dall’Offerente nell’ambito dell’Offerta ai sensi dell’art. 102 TUF (il “**Documento di Offerta**”), intervenuta con delibera n. 21848 del 13 maggio 2021 e pubblicato in data 14 maggio 2021, in data 7 giugno 2021, l’Offerente ha annunciato l’intenzione di pubblicare, ai sensi dell’articolo 38, comma 5, del Regolamento Emittenti, un supplemento al documento di Offerta (il “**Supplemento al Documento di Offerta**”), da leggersi congiuntamente al Documento di Offerta di cui costituirà parte integrante di quest’ultimo.

In particolare, attraverso il Supplemento al Documento di Offerta, l’Offerente – preso atto che alla data del 16 giugno 2021 risultano essere state portate in adesione all’Offerta n. 7.275.598 Azioni pari all’82,37% circa del capitale sociale dell’Emittente):

- i. ha inserito nel Supplemento al Documento di Offerta l’indicazione dell’incremento del Corrispettivo dell’Offerta da Euro 2,40 ad Euro 2,55 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta medesima e quindi dell’Esborso Massimo, resi noti al mercato tramite comunicato stampa del 31 maggio 2021;
- ii. ha reso noto al mercato l’intenzione di accettare un numero di Azioni portate in adesione all’Offerta anche inferiore a quello inizialmente identificato mediante la Condizione di Efficacia (come *infra* definita);
- iii. ha inserito nel Supplemento al Documento di Offerta tutte le modifiche dell’Offerta che siano diretta ed esclusiva conseguenza della decisione dell’Offerente di cui al precedente punto ii.;
- iv. ha riparametrato il Periodo di Adesione all’Offerta e tutte le date rilevanti dell’Offerta stessa che siano conseguenza delle proroghe del Periodo di Adesione fino alle 17.30 (ora italiana) del 18 giugno 2021 incluso, resi note con comunicati stampa in data 3 giugno 2021 e 7 giugno 2021.

1. Finalità e limitazioni

L’Aggiornamento del Comunicato dell’Emittente intende contribuire all’assunzione, da parte degli azionisti di Carraro, di una scelta informata e consapevole in relazione all’Offerta come modificata per effetto della pubblicazione del Supplemento.

Le finalità del presente Aggiornamento sono infatti solo ed esclusivamente quelle di pronunciarsi su quanto non già chiarito dal Comunicato dell’Emittente alla luce delle modifiche intervenute all’Offerta per effetto della pubblicazione del Supplemento.

Si precisa, in ogni caso, che esso rappresenta un’integrazione del Comunicato dell’Emittente e, pertanto, deve essere letto congiuntamente allo stesso. Per tutto quanto ivi non diversamente indicato si fa rinvio al Comunicato dell’Emittente.

Per una completa e integrale conoscenza dei presupposti, termini e condizioni dell’Offerta occorre fare esclusivo riferimento al Documento di Offerta e al Supplemento cui si rinvia in modo specifico per l’analisi dei vari scenari per gli Azionisti della Carraro che nel Supplemento sono analizzati in modo analitico.

L’Aggiornamento, così come il Comunicato dell’Emittente, non intendono in alcun modo sostituire il Documento di Offerta e il Supplemento al Documento di Offerta e non costituiscono in alcun modo, né possono essere intesi come, una raccomandazione ad aderire o a non aderire all’Offerta e non sostituiscono il giudizio di ciascun azionista in relazione all’Offerta.

2. Documentazione esaminata per l'Aggiornamento del Comunicato dell'Emittente

Ai fini della redazione dell'Aggiornamento del Comunicato, gli Amministratori, oltre alla documentazione richiamata nel Paragrafo 2.4 del Comunicato, hanno altresì esaminato la seguente documentazione:

- il Supplemento al Documento di Offerta, presentato dall'Offerente alla Consob in data 15 giugno 2021, trasmesso all'Emittente nelle versioni di volta in volta modificate nel corso dell'istruttoria Consob, che sarà pubblicato dall'Offerente in data odierna;
- il comunicato stampa diffuso in data 31 maggio 2021 con il quale l'Offerente ha reso noto l'incremento del corrispettivo dell'Offerta a Euro 2,55 per Azione;
- il comunicato stampa diffuso in data 3 giugno 2021 con il quale l'Offerente ha reso nota la proroga del Periodo di Offerta fino all'8 giugno 2021;
- il comunicato stampa diffuso in data 7 giugno 2021 con il quale l'Offerente ha reso nota la proroga del Periodo di Offerta fino al 18 giugno 2021;
- il documento redatto da LMS Studio Legale, GDM Advocats e Kepstorn in merito agli impatti della Fusione sulla documentazione finanziaria in essere;
- la documentazione economico finanziaria resa disponibile alla banca finanziatrice da parte dell'Offerente funzionalmente all'ottenimento del finanziamento necessario a fare fronte agli oneri complessivamente derivanti all'Offerente dall'Offerta (la "**Documentazione Economico Finanziaria dell'Offerente**"; Con riferimento al piano economico finanziario che fa parte della predetta documentazione si evidenzia che le informazioni ivi contenute sono state redatte dall'Offerente e non sono state sottoposte a verifica da parte dell'Emittente.
- l'analisi, effettuata dalla direzione finanza della Società con riferimento all'impatto della Fusione sui c.d. covenants finanziari previsti dalla Documentazione Finanziaria sulla base della Documentazione Economico Finanziaria dell'Offerente (come nel seguito definita).

3. Elementi essenziali dell'Offerta

3.1 L'Offerta

Secondo quanto indicato nel Supplemento al Documento di Offerta:

- l'efficacia dell'Offerta è subordinata alla circostanza che le adesioni all'Offerta siano tali da consentire all'Offerente e alle Persone che Agiscono di Concerto, congiuntamente considerate, di detenere – computando anche la Partecipazione Complessiva, le Azioni Proprie, nonché le Azioni eventualmente acquistate al di fuori dell'Offerta in conformità alla normativa applicabile – un numero minimo di Azioni dell'Emittente rappresentative dell'85% del capitale sociale dell'Emittente (la "**Condizione di Efficacia**"). La Condizione di Efficacia si verificherà qualora le adesioni all'Offerta avessero ad oggetto un numero complessivo di Azioni dell'Emittente almeno pari a n. 9.374.452, rappresentative dell'11,76% circa del capitale sociale di Carraro, su un totale di Azioni Oggetto dell'Offerta pari a n. 21.331.916.

L'Offerente – nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa applicabile (ed in particolare nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 43 del Regolamento Emittenti) – qualora riscontri che la Condizione di Efficacia non si sia verificata, si riserva la facoltà di chiedere la proroga del Periodo di Adesione (come *infra* definito), la cui durata massima non potrà comunque essere superiore, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, a quaranta Giorni di Borsa Aperta. L'Offerente comunicherà il verificarsi o il mancato verificarsi della Condizione di Efficacia dandone comunicazione ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti, con il comunicato sui risultati provvisori definitivi dell'Offerta che sarà diffuso entro le ore 7:59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla fine del Periodo di Adesione.

In caso di mancato avveramento della Condizione di Efficacia, l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione degli Aderenti, per il tramite degli Intermediari Depositari, senza addebito di oneri o spese a carico degli Aderenti medesimi, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui sarà stato comunicato (come sopra indicato) il mancato avveramento della Condizione di Efficacia (*cf.* A, Paragrafo A.1, del Supplemento del Documento di Offerta).

- Il Periodo di Adesione concordato con Borsa Italiana, ai sensi del dell'articolo 40, comma 2, ed in coerenza con il disposto dell'articolo 43, comma 1 del Regolamento Emittenti, ha avuto inizio alle 8:30 (ora italiana) del 17 maggio 2021 e terminerà alle 17:30 (ora italiana) del 21 giugno 2021 (estremi inclusi), salvo ulteriori proroghe.

Il giorno 21 giugno 2021 rappresenterà, pertanto, salvo ulteriori proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, la data di chiusura dell'Offerta.

L'Offerente (anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto) comunicherà eventuali modifiche dell'Offerta ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti (cfr. F, Paragrafo F.1.1, del Supplemento del Documento di Offerta).

3.2 Finalità dell'Offerta

Secondo quanto indicato nel Documento di Offerta, l'obiettivo dell'Offerta è acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e, in ogni caso, conseguire il Delisting.

In caso di perfezionamento dell'Offerta, l'Offerente *“dovrà realizzare una riorganizzazione del Gruppo entro il 30 giugno 2022, posto che la Banca Finanziatrice potrà – in caso contrario – richiedere il rimborso anticipato del Finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento”* (cfr. A, Paragrafo A.7, del Supplemento del Documento di Offerta).

In particolare, la citata riorganizzazione comporterebbe la fusione (diretta o inversa) (la **“Fusione”**), ai sensi dell'articolo 2501-bis del Codice Civile, fra l'Emittente e l'Offerente (essendo inteso che, successivamente alla Fusione, ci si riferirà alla beneficiaria della Fusione come **“MergeCo”**) al fine di:

- procedere ad una più efficiente organizzazione delle attività e
- consentire all'Offerente di rimborsare il Finanziamento erogato ai sensi del Contratto di Finanziamento (cfr. A, Paragrafo A.7, del Supplemento al Documento di Offerta).

Successivamente alla Fusione – in coerenza con quanto tipicamente accade nelle operazioni di *merger leveraged buy out* – MergeCo procederà al rimborso del Finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento.

Qualora si verificasse il Perfezionamento dell'Offerta ma la Fusione non si perfezionasse nei tempi contrattualmente previsti si verificherebbe un evento rilevante ai sensi del Contratto di Finanziamento che determinerebbe il diritto della Banca Finanziatrice di richiedere l'immediato rimborso del finanziamento. In tale ipotesi residuale, l'Offerente si attiverà tempestivamente per reperire fonti alternative di finanziamento di medio-lungo termine (cfr. A, Paragrafo A.7, del Documento di Offerta).

A seconda dell'esito dell'Offerta (ivi incluso, qualora si verificassero i relativi presupposti giuridici, a seguito dell'eventuale Riapertura dei Termini) e/o dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e/o dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e dell'esercizio del Diritto di Acquisto, ovvero anche nei dodici mesi successivi alla Data di Pagamento, l'Offerente, a seconda dei casi, si riserva di procedere alla Fusione.

In particolare, nel Supplemento al Documento di Offerta, l'Offerente ha dichiarato che:

- nel caso in cui l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) non raggiungesse una soglia di partecipazione nell'Emittente superiore al 90% e quindi non fosse conseguito il Delisting, l'Offerente si riserva di conseguire l'obiettivo del Delisting, subordinatamente alla relativa approvazione da parte dei competenti organi sociali, per il tramite della fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (società non quotata);
- nel caso in cui sia stato conseguito il Delisting, l'Offerente si riserva di procedere, subordinatamente alla relativa approvazione da parte dei competenti organi sociali, alla fusione inversa di Fly in Carraro, ferma l'applicabilità dell'art. 2501-bis cod. civ.

Nel caso la Fusione venisse perfezionata, l'indebitamento complessivo residuo gravante in capo alle società partecipanti alla Fusione confluirebbe nella società risultante dalla Fusione stessa. Pertanto, il patrimonio dell'Emittente costituirebbe fonte di rimborso del suddetto indebitamento e, di conseguenza, i titolari di Azioni dell'Emittente che non avessero aderito all'Offerta o esercitato il diritto di recesso diverrebbero titolari di una partecipazione nel capitale sociale di una società con un livello di indebitamento superiore a quello ante-Fusione.

Inoltre, in ipotesi di fusione successiva al Delisting, l'Offerente si riserva di valutare in futuro, a sua discrezione, la realizzazione di eventuali ulteriori operazioni straordinarie e/o di riorganizzazione societaria e di *business* che si ritenessero opportune, in linea con gli obiettivi e le motivazioni dell'Offerta, nonché con gli obiettivi di rafforzamento di Carraro, sia in assenza di revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione sia in caso di Delisting.

3.3 Corrispettivo

Secondo quanto indicato nel Supplemento al Documento di Offerta, l'Offerente pagherà a ciascun Aderente all'Offerta un Corrispettivo in denaro pari a Euro 2,55 (che è "cum dividendo", ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall'Emittente) per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta.

Si ricorda che il Corrispettivo è da intendersi "cum dividendo", dal momento che è stato determinato assumendo che le Azioni portate in adesione all'Offerta siano munite delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall'Emittente e, pertanto – ove la distribuzione del Dividendo fosse approvata dall'assemblea dell'Emittente – della cedola relativa al Dividendo.

Qualora la proposta di distribuzione del Dividendo fosse approvata dall'assemblea dei soci dell'Emittente convocata per il 29 giugno 2021:

- (i) in assenza di ulteriori proroghe del Periodo di Adesione, la Data di Pagamento cadrà prima della *record date* del Dividendo e, pertanto, gli Azionisti che aderiranno all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione consegneranno all'Offerente Azioni "cum dividendo" (vale a dire inclusive della cedola relativa al Dividendo) e avranno diritto a ricevere un importo pari a Euro 2,55 per ciascuna Azione portata in adesione;
- (ii) ove in caso di ulteriori proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile ovvero ad esito dell'Offerta sussistessero i presupposti per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF o per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e per il contestuale esercizio del Diritto di Acquisto, la data di pagamento del corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione durante tali procedure cadesse dopo la *record date* (i.e. 6 luglio 2021) del Dividendo, gli Azionisti che porteranno in adesione le proprie Azioni durante tali procedure consegneranno all'Offerente Azioni *ex dividendo* (vale a dire non inclusive della cedola relativa al Dividendo) e avranno diritto a ricevere per ciascuna Azione portata in adesione un Corrispettivo decurtato dell'importo del Dividendo.

Qualora, invece, la proposta di distribuzione del Dividendo non fosse approvata dall'assemblea dei soci dell'Emittente, gli Azionisti che porteranno le proprie Azioni in adesione all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato in conformità alla normativa applicabile) avranno in ogni caso diritto a ricevere un importo pari a Euro 2,55 per ciascuna Azione portata in adesione.

Inoltre, laddove vi fosse il Perfezionamento dell'Offerta, ai sensi dell'Accordo di Co-Investimento, i soci dell'Offerente si sono impegnati a fare quanto necessario affinché:

- (i) l'assemblea dell'Emittente deliberi la distribuzione di un dividendo straordinario ai propri azionisti di circa Euro 6,5 milioni utilizzando le riserve disponibili (ed in aggiunta al Dividendo, la cui distribuzione è già stata proposta dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente all'assemblea degli azionisti che si terrà il 29 giugno 2021) e
- (ii) l'Offerente distribuisca un dividendo straordinario di almeno Euro 16 milioni ai propri soci utilizzando le riserve disponibili.

Il Corrispettivo incorpora un premio pari (i) a 7,59% circa rispetto all'ultimo Giorno di Borsa Aperta antecedente alla Data di Annuncio (i.e. 26 marzo 2021) in cui il prezzo ufficiale delle Azioni è stato pari a Euro 2,37, (ii) a 18,87% circa rispetto al mese precedente alla Data di Annuncio in cui il prezzo medio ponderato ufficiale delle Azioni è stato pari a Euro 2,15, (iii) a 27,98% circa rispetto ai tre mesi precedenti alla Data di Annuncio in cui il prezzo medio ponderato ufficiale delle Azioni è stato pari a Euro 1,99, (iv) a 39,46% circa rispetto ai sei mesi precedenti alla Data di Annuncio in cui il prezzo medio ponderato ufficiale delle Azioni è stato pari a Euro 1,83, (v) a 47,27% circa rispetto all'anno precedente alla Data di Annuncio in cui il prezzo medio ponderato ufficiale delle Azioni è stato pari a Euro 1,73.

Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo e del numero massimo delle Azioni Oggetto dell'Offerta, sarà pari a Euro 54.396.385,80 (l'"**Esborso Massimo**") (cfr. E, Paragrafo E.2, del Documento di Offerta).

A copertura del fabbisogno finanziario derivante dall'Esborso Massimo, l'Offerente, in data 26 aprile 2021, ha sottoscritto un contratto di finanziamento con da BPM, in qualità di, tra l'altro, *mandated lead arranger* e banca finanziatrice (la "**Banca Finanziatrice**"), modificato in data 15 giugno 2021 per riflettere, tra l'altro, la nuova Condizione di Efficacia e la previsione della Fusione e di conseguenza adeguare e integrare le previsioni contrattuali (il "**Contratto di Finanziamento**").

Come riportato nella Sezione G, Paragrafo G.1.1, del Documento Offerta, ai sensi del Contratto di Finanziamento è previsto, tra l'altro, il rimborso in un'unica soluzione alla prima tra le seguenti date:

- (i) il ventesimo giorno lavorativo successivo al perfezionamento della Fusione e
- (ii) la data che cade diciotto mesi e due giorni dopo la Data di Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.

Inoltre, ai sensi del Contratto di Finanziamento sono previsti, tra l'altro, obblighi di rimborso anticipato in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, al ricorrere di determinati eventi, "tra cui, inter alia: (i) nel caso di "change of control", ossia nel caso in cui, inter alia, (a) i soci dell'Offerente cessino di detenere il 100% del capitale sociale dell'Offerente, (b) Finaid cessi di detenere almeno il 49,74% dei diritti di voto dell'Offerente, (c) successivamente al Perfezionamento dell'Offerta, l'Offerente cessi di detenere direttamente l'71,08% del capitale sociale dell'Emittente ovvero successivamente alla Procedura Congiunta l'86,08% del capitale sociale dell'Emittente (escluse le Azioni Proprie), (d) dalla Data di Pagamento l'Offerente, unitamente a Finaid, Enrico e Tomaso Carraro, congiuntamente o disgiuntamente, cessi/no di detenere almeno l'81,70% dei diritti di voto dell'Emittente ovvero, dopo la Procedura Congiunta, il 99,99% dei diritti di voto dell'Emittente, (e) successivamente alla Data di Pagamento, almeno il 71,08% del capitale sociale dell'Emittente ovvero successivamente alla Procedura Congiunta, almeno l'86,08% del capitale sociale dell'Emittente (escluse in entrambe le ipotesi le Azioni Proprie), non sia assoggettato al Pegno su Azioni, (f) Enrico e Tomaso Carraro cessino di detenere (pro indiviso) il controllo dell'Emittente; (ii) nel caso di vendita di tutti o di sostanzialmente tutti i beni e attività del Gruppo; (iii) nel caso in cui la partecipazione della Banca Finanziatrice al Contratto di Finanziamento o l'adempimento degli obblighi dalla stessa assunti ai sensi di quest'ultimo violino disposizioni di legge o regolamentari applicabili alla Banca Finanziatrice, (iv) nel caso in cui la Fusione non sia perfezionata entro il 30 giugno 2022, nel qual caso l'Offerente dovrà rimborsare il Finanziamento se la Banca Finanziatrice abbia esercitato la sua facoltà di richiedere il rimborso anticipato con un preavviso di quindici giorni lavorativi".

*

In data 4 maggio 2021 gli Amministratori Indipendenti hanno reso il Parere degli Amministratori Indipendenti ai sensi dell'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti, contenente le valutazioni sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo, come meglio illustrato al Paragrafo 3 del Comunicato dell'Emittente.

In data odierna, gli Amministratori Indipendenti hanno reso l'Aggiornamento del Parere degli Amministratori Indipendenti ai sensi dell'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti, contenente le valutazioni sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo ad esito delle modifiche all'Offerta apportate con il Supplemento, come meglio illustrato al Paragrafo 3 del Comunicato dell'Emittente.

In data 15 giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente si è riunito al fine di esaminare l'Offerta come modificata dal Supplemento e deliberare in merito all'approvazione dell'Aggiornamento del Comunicato dell'Emittente.

All'esito delle proprie verifiche, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il presente Aggiornamento del Comunicato dell'Emittente ritenendo non necessario rivedere la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione medesimo sulla congruità del Corrispettivo, secondo quanto previsto dagli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti quale già prevista dal Comunicato dell'Emittente posto che – il Corrispettivo – già considerato congruo in quella sede si è ulteriormente incrementato divenendo evidentemente ancor più congruo.

Il Consiglio di Amministrazione ha infatti ritenuto di dover aggiungere – con il presente Aggiornamento - a quanto già dichiarato nel Comunicato dell'Emittente, solo:

- (i) quanto espressamente previsto dal punto (h) dell'Articolo 39, comma 1 del Regolamento Emittenti posto che su questo specifico punto – prima delle modifiche apportate dall'Offerente all'Offerta con la pubblicazione del Supplemento non era stato necessario pronunciarsi nella misura in cui l'Offerta, come inizialmente formulata, non prevedeva "la fusione che coinvolga l'emittente e uno dei soggetti indicati nell'articolo 39bis, comma 1, lettere a) e b), che comporti un incremento dell'indebitamento dell'emittente medesimo" fattispecie che invece, per effetto delle modifiche all'Offerta apportate dall'Offerente con la pubblicazione del Supplemento, ricorre come meglio specificato nella parte introduttiva di questo Aggiornamento; e
- (ii) alcune considerazioni con riferimento alla modificata struttura dell'Operazione con particolare riguardo alla Fusione.

Le informazioni riportate nel presente Aggiornamento sono tratte dal Supplemento e dagli altri documenti presi in esame dal Consiglio di Amministrazione – successivamente all'emissione del Comunicato dell'Emittente - come descritto al successivo Paragrafo 2.4.

*

4. Descrizione della riunione del Consiglio Di Amministrazione

4.1 Partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione

Alla riunione del Consiglio di Amministrazione del [15] giugno 2021, nella quale è stata esaminata l'Offerta – come modificata per effetto del Supplemento - e approvato il presente Aggiornamento ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del TUF e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti, ha partecipato - in audio/video conferenza - l'intero Consiglio di Amministrazione e quindi:

- Enrico Carraro
- Tomaso Carraro
- Virginia Carraro
- Riccardo Arduini
- Andrea Conchetto
- Enrico Gomiero
- Fabio Buttignon
- Marina Manna
- Marina Pittini

Per il collegio sindacale dell'emittente hanno partecipato - in audio/video conferenza - alla riunione il Presidente Carlo Pesce e i sindaci effettivi Saverio Bozzolan e Stefania Centorbi.

4.2 Specificazione di interessi propri o di terzi relativi all'Offerta

Nel contesto della predetta riunione, alcuni dei componenti del Consiglio di Amministrazione hanno dato notizia – così come avevano già fatto in precedenza al momento in cui veniva approvato il Comunicato dell'Emittente - di essere portatori di un interesse proprio o di terzi relativo all'Offerta, anche ai sensi degli articoli 2391 del codice civile e 39, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti negli stessi termini in cui lo avevano precisato in quella occasione e si rimanda quindi alla Sezione 2.2 del Comunicato dell'Emittente:

Anche in questa occasione, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, valutato e preso atto delle suddette dichiarazioni, ha considerato le medesime ai fini delle proprie analisi in merito all'Offerta (come modificata per effetto del Supplemento) all'apprezzamento del Comunicato dell'Emittente.

Per completezza si segnala altresì nuovamente – come già fatto nel Comunicato dell'Emittente - che ai sensi di legge e del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il "**Regolamento Parti Correlate**"), l'Offerente è parte correlata dell'Emittente in quanto entrambe sono sottoposte al comune controllo di Enrico e Tomaso Carraro *pro indiviso* (nel caso dell'Emittente, direttamente e tramite Finaid).

4.3 Esito della riunione del Consiglio di Amministrazione

In data 16 giugno 2021, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto:

- delle dichiarazioni rese da alcuni Amministratori ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile e dell'articolo 39, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti;
- delle analisi effettuate dai consulenti legali della Società e dalla direzione finanza della Società stessa in merito alle implicazioni della Fusione sulla documentazione finanziaria in essere, come meglio precisate al successivo Paragrafo 5;

ha esaminato e approvato all'unanimità il presente Aggiornamento.

A seguito dell'approvazione dell'Aggiornamento, il Consiglio di Amministrazione ha altresì conferito mandato, con facoltà di sub-delega, al Presidente Enrico Carraro per procedere alla pubblicazione dell'Aggiornamento del Comunicato dell'Emittente stesso e, se del caso, per apportare allo stesso le modifiche e integrazioni che venissero richieste da CONSOB o da ogni altra autorità competente, ovvero per effettuare gli aggiornamenti che, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento Emittenti, si rendessero necessari od opportuni.

*

5. Informazioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera h) del Regolamento Emittenti Come anticipato, nel Supplemento al Documento di Offerta l'Offerente si è riservato di conseguire l'obiettivo del Delisting per il tramite della fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (non quotato).

Nel Supplemento al Documento di Offerta si precisa che la Fusione potrebbe qualificarsi, se del caso, come "fusione con indebitamento" con conseguente applicabilità dell'art. 2501-bis cod. civ.

Al riguardo l'Offerente ha dichiarato nel Documento di Offerta che, nel caso in cui la Fusione venisse perfezionata, "l'indebitamento complessivo residuo gravante in capo alle società partecipanti alla Fusione confluirebbe nella società risultante dalla Fusione stessa. Pertanto, il patrimonio dell'Emittente costituirebbe fonte di rimborso del suddetto indebitamento e, di conseguenza, i titolari di Azioni dell'Emittente che non avessero aderito all'Offerta o esercitato il diritto di recesso, diverrebbero titolari di una partecipazione nel capitale sociale di una società con un livello di indebitamento superiore a quello ante-Fusione.

Al riguardo, ferma restando l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 2501-bis c.c. in materia di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, sulla base delle informazioni disponibili alla data del presente Documento di Offerta l'Offerente è dell'avviso che, nonostante l'incremento del livello di indebitamento, l'Emittente disponga di una consistenza patrimoniale e di una capacità reddituale tali da garantire la sostenibilità del proprio indebitamento finanziario anche a seguito della Fusione, a maggior ragione se la Fusione abbia luogo in ipotesi in cui l'Offerente venga a detenere una partecipazione inferiore al 100% del capitale dell'Emittente e quindi con l'assunzione di un livello di indebitamento inferiore a quello massimo che sarà stato assunto nelle analisi dello stesso Offerente.

Si precisa che per far fronte al rimborso degli importi dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento (comprensivi di capitale e interessi), non è escluso che venga fatto ricorso, a seconda del caso, all'utilizzo di flussi di cassa derivanti dall'eventuale distribuzione di dividendi e/o riserve disponibili (ove esistenti), dell'Emittente e/o, in caso di Fusione, all'utilizzo dei flussi di cassa dell'Emittente".

Invece, nel caso in cui sia stato conseguito il Delisting, l'Offerente si è riservato di procedere, subordinatamente alla relativa approvazione da parte dei competenti organi sociali, alla fusione inversa dell'Offerente nell'Emittente, soggetta, sussistendone i presupposti di legge, alla disciplina di cui all'art. 2501-bis cod. civ.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, a sua volta, ha esaminato le fattispecie di cui sopra ai sensi all'art. 39, comma 1, lett. h), del Regolamento Emittenti e, ai fini di completezza informativa, per quanto di competenza dell'Emittente, segnala quanto segue.

La tabella di seguito riportata contiene informazioni sulla posizione finanziaria netta consolidata dell'Emittente al 31 dicembre 2020 a confronto con i dati al 31 dicembre 2019, tratte dal bilancio consolidato annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 26 marzo 2021.

Posizione finanziaria netta (valori in migliaia di Euro)	31.12.2020	31.12.2019	Var
Obbligazioni non correnti	-324.433	-176.707	-147.726
Obbligazioni correnti	-	-	-
Obbligazioni:	-324.433	-176.707	-147.726
Finanziamenti passivi non correnti	-150.044	-17.368	-132.676
Finanziamenti passivi correnti	-23.800	-15.067	-8.733
Altre passività finanziarie non correnti	-	-21	21
Altre passività finanziarie correnti	-4.579	-2.652	-1.927
Passività finanziarie:	-178.423	-35.108	-143.315
Crediti e finanziamenti attivi correnti	1.794	1.456	338
Altre attività finanziarie correnti	815	-	815
Altre attività finanziarie correnti	272	388	-116
Attività finanziarie:	2.881	1.844	1.037
Cassa	77	72	5

Conti correnti e depositi bancari	347.186	76.048	271.138
Disponibilità liquide:	347.263	76.120	271.143
Posizione finanziaria netta (ESMA)	-152.712	-133.851	-18.861

Sempre ai fini di completezza informativa, si segnala che in relazione all'Offerta ed al potenziale Delisting e alla Fusione, l'Emittente si è attivata al fine di:

- (i) far predisporre, a consulenti legali di sua fiducia, una ricognizione approfondita di tutta la documentazione finanziaria in essere sottoscritta dall'Emittente stesso e dalle proprie controllate (la "**Documentazione Finanziaria**");
- (ii) verificare eventuali clausole della Documentazione Finanziaria ostative alla complessiva prospettata operazione e/o pregiudizievoli per il Gruppo e, ove necessario;
- (iii) analizzare gli impatti che, sulla base delle informazioni disponibili ed in assenza di un business plan della Società, si ritiene che la Fusione possa avere sui c.d. *covenants* finanziari presenti nella Documentazione Finanziaria; e
- (iv) cominciare le interlocuzioni necessarie per ottenere le opportune autorizzazioni da parte delle istituzioni finanziarie coinvolte finalizzate al mantenimento in capo al Gruppo delle linee finanziarie *committed* disponibili laddove le stesse si rivelino effettivamente necessarie.

La presenza di clausole limitative della facoltà di procedere con la Fusione

La ricognizione effettuata con l'ausilio dei consulenti legali, di cui al precedente paragrafo (i) ha evidenziato la necessità di intervenire solo sui 3 contratti di finanziamento qui di seguito identificati:

- contratto di Finanziamento sottoscritto in data 31 luglio 2020 tra Carraro SPA e Cassa Depositi e Prestiti SPA per un importo di Euro 35 milioni;
- contratto di Finanziamento sottoscritto in data 18 settembre 2020 tra Carraro SPA e Intesa Sanpaolo SPA per un importo di Euro 10 milioni;
- contratto di Finanziamento sottoscritto in data 18 dicembre 2019 tra Carraro SPA, Carraro International SE e Banca Europea per gli investimenti per un importo di Euro 50 milioni;

Fermo quanto sopra indicato, alla data del presente Aggiornamento, l'Emittente ritiene verosimile, sulla base delle buone relazioni in essere con gli istituti coinvolti e previa presentazione di specifiche richieste di waiver, che tutte le istituzioni finanziarie coinvolte si esprimano favorevolmente alla Fusione – ottenute le necessarie assicurazioni anche nell'ambito della procedura ai sensi dell'articolo 2501 *bis* c.c. - cosicché non sia necessario procedere al rimborso anticipato dei relativi finanziamenti.

In considerazione di quanto sopra, sia l'Offerta ed il potenziale conseguente Delisting sia la Fusione non rappresentano, salvo che per i tre contratti sopra evidenziati, di per sé eventi tali da determinare effetti pregiudizievoli (quali, ad esempio, eventi di rimborso anticipato obbligatorio e/o evento di default) sui contratti di finanziamento esistenti o sulle emissioni obbligazionarie in essere.

Il prevedibile impatto della Fusione sui c.d. *covenants* finanziari

L'analisi effettuata dalla direzione finanza della Società, sulla base della Documentazione Economico Finanziaria dell'Offerente, degli impatti della Fusione con riferimento invece ai *covenants* finanziari (riflessa nella tabella che è stata messa a disposizione del consiglio) - ha portato a concludere che:

- (i) i *covenants* finanziari presenti nei contratti di finanziamento, la cui violazione potrebbe comportare l'accelerazione del finanziamento con il conseguente obbligo di rimborso, sono sostanzialmente rispettati o, in alcuni scenari, sfiorati in modo modestissimo e tale da far ragionevolmente ritenere, sulla base dell'esperienza pregressa e della qualità della relazione con gli istituti di credito rilevanti, che sia più che verosimile – laddove la Società non performasse meglio di quanto si è assunto nella Documentazione Economico Finanziaria dell'Offerente – ottenere i necessari *waivers*;
- (ii) i *covenants* finanziari presenti dei bonds, la cui violazione non comporta invece il venire ad esistenza di obblighi di rimborso ma solo maggiori limitazioni rispetto al diritto di assumere nuovo indebitamento, saranno – sempre che la società non performi in concreto meglio di quanto assunto nella Documentazione Economico Finanziaria dell'Offerente – violati nel 2022 e rispettati nei successivi esercizi; le limitazioni – in termini di assunzione di ulteriore indebitamento - che deriverebbero dalla eventuale violazione dei predetti *covenants* non sono

considerate rilevanti anche alla luce del breve periodo in cui tale violazione si concretizzerebbe con la conseguente limitazione;

In ogni caso, nella denegata eventualità in cui i waiver di cui al precedente paragrafo (i), che la Società cercherà di ottenere speditamente in caso di positivo completamento dell'Offerta, non dovessero essere concessi, Carraro dispone della liquidità necessaria per provvedere all'estinzione di tutti i finanziamenti rilevanti senza pregiudicare:

- la propria capacità di rimborso del finanziamento bridge che l'Offerente ha ottenuto da Banco BPM S.p.A. che dopo l'eventuale Fusione dovrà essere rimborsato dalla società risultante dalla Fusione, come sopra meglio precisato; e
- la prosecuzione della propria attività di impresa pur con tutte le implicazioni sulla gestione futura di cui si è dato conto nel presente paragrafo di questo Aggiornamento.

6. Considerazioni relative alla Fusione

In ipotesi di Fusione in assenza di Delisting, agli Azionisti dell'Emittente che non dovessero concorrere alla deliberazione di approvazione della Fusione spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* del Codice Civile, in quanto riceverebbero in concambio azioni non quotate su un mercato regolamentato. In caso di esercizio del diritto di recesso, il valore di liquidazione delle azioni sarebbe determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3 del Codice Civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare la Fusione.

Diversamente, in ipotesi di Fusione successiva al Delisting, agli Azionisti dell'Emittente che non concorrano alla deliberazione di approvazione della Fusione, spetterebbe il diritto di recesso esclusivamente al ricorrere di una delle fattispecie previste dall'art. 2437 cod. civ. Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso, ove previsto, sarebbe determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., tenuto conto della consistenza patrimoniale dell'Emittente e delle sue prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Nel condurre le proprie valutazioni in merito all'eventuale adesione all'Offerta il Consiglio ritiene che gli azionisti della Società dovrebbero tenere in considerazione che il valore di recesso, come sopra determinato, potrebbe differire, anche in misura significativa, dal Corrispettivo.

Non appare necessario analizzare qui tutti gli scenari che si pongono per gli Azionisti della Carraro posto che tale esercizio è effettuato in modo chiaro e puntuale nel Supplemento e che il richiamo di tali scenari all'interno del presente Aggiornamento di per sé nulla aggiungerebbe a quanto già ivi puntualmente illustrato.

7. Aggiornamento del Parere degli Amministratori indipendenti

Ai sensi dell'articolo 39-*bis* del Regolamento Emittenti, la circostanza che l'Offerente detenga una partecipazione di controllo nel capitale sociale dell'Emittente richiede che gli Amministratori Indipendenti dell'Emittente che non siano parti correlate dell'Offerente, redigano un parere motivato contenente le valutazioni sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo.

In data 4 maggio 2021, gli Amministratori Indipendenti hanno reso ai sensi dell'articolo 39-*bis* del Regolamento Emittenti il proprio parere motivato che è stato allegato al Comunicato dell'Emittente a formarne parte integrante.

In data odierna, gli Amministratori Indipendenti hanno fatto pervenire al Consiglio un Aggiornamento del loro Parere al fine di dare conto delle novità che l'Offerente ha apportato all'Offerta con il Supplemento.

Copia di tale Aggiornamento del Parere degli Amministratori Indipendenti è unita al presente Aggiornamento del Comunicato dell'Emittente come **Allegato 1**, alla stessa si rimanda per un'analisi dettagliata delle considerazioni svolte dagli Amministratori Indipendenti.

8.1 Informazioni sui fatti di rilievo successivi all'approvazione dell'ultimo bilancio o dell'ultima situazione contabile infra-annuale periodica pubblicata

In data 26 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Annuale 2020, messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.carraro.com, sezione Investor Relations.

Non vi sono fatti di rilievo da segnalare rispetto a quanto rappresentato nella richiamata documentazione.

8.2 Informazioni sull'andamento recente e sulle prospettive dell'Emittente, ove non riportate nel Documento di Offerta

Alla Data del Comunicato dell'Emittente, non vi sono informazioni ulteriori sull'andamento recente e sulle prospettive future di Carraro rispetto a quanto indicato nella Relazione Finanziaria 2020 di cui al precedente Paragrafo 5.1 del presente Comunicato dell'Emittente. L'andamento recente e le prospettive di Carraro sono in linea con le aspettative del mercato.

9. Conclusioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- esaminati i contenuti del Supplemento al Documento di Offerta; e;
- tenuto conto di quanto espresso nell'Aggiornamento del Parere degli Amministratori Indipendenti;
- ritenendo adempiuti i propri obblighi ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti con l'esplicitazione nel presente Aggiornamento delle proprie riflessioni sugli elementi di novità dell'Offerta derivanti dal Supplemento;

conferma le proprie conclusioni di cui al Comunicato dell'Emittente confermando, per quanto occorrer possa, la congruità del Corrispettivo.

*

Il collegio sindacale dell'Emittente ha preso atto della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Il presente Aggiornamento – con l'allegato Aggiornamento del Parere degli Indipendenti - è incluso nel Supplemento al Documento di Offerta pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.carraro.com, sezione Investor Relations, sezione "OPA FLY su Azioni Carraro S.p.A.".

Campodarsego (PD), 16 giugno 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Enrico Carraro



AVVISO IMPORTANTE

L'Offerta è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari delle azioni ordinarie di Carraro (le "Azioni") e sarà promossa in Italia in quanto le Azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, salvo quanto di seguito indicato, sono soggette agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa, né diffusa, dall'Offerente in USA; Australia, Canada, Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese diverso dall'Italia in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi USA Canada, Giappone e Australia, collettivamente gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

AGGIORNAMENTO DEL PARERE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI DI CARRARO S.p.A.

ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, relativo alla

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA FLY S.R.L.

1. **Premesse**

In data 28 marzo 2021 Fly S.r.l. ("Fly" ovvero l'"Offerente") società controllata, indirettamente per il tramite di Finaid S.p.A. ("Finaid") da Enrico e Tomaso Carraro, ha reso nota alla Consob e al mercato, ai sensi degli articoli 102 e seguenti del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su complessive massime n. 21.331.916 azioni ordinarie (le "Azioni") di Carraro S.p.A. ("Carraro" ovvero l'"Emittente") rappresentative del 26,76% circa del capitale sociale dell'Emittente (l'"Offerta").

Successivamente all'approvazione da parte di Consob del documento di offerta predisposto dall'Offerente nell'ambito dell'Offerta ai sensi dell'art. 102 TUF (il "Documento di Offerta"), intervenuta con delibera n. 21848 del 13 maggio 2021 e pubblicato in data 14 maggio 2021, in data 7 giugno 2021, l'Offerente ha comunicato l'avvio della predisposizione di un supplemento al documento di Offerta (il "Supplemento al Documento di Offerta"), da leggersi congiuntamente al Documento di Offerta e costituisce parte integrante di quest'ultimo.

In particolare, attraverso il Supplemento al Documento di Offerta, l'Offerente:

- i. ha inserito l'indicazione dell'incremento del corrispettivo dell'Offerta da Euro 2,40 ad Euro 2,55 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo") e quindi dell'Esborso Massimo, resi noti al mercato tramite comunicato stampa del 31 maggio 2021;
- ii. ha reso noto al mercato l'intenzione di accettare un numero di Azioni portate in adesione all'Offerta anche inferiore a quello inizialmente identificato mediante la Condizione di Efficacia (come *infra* definita);
- iii. ha inserito tutte le modifiche dell'Offerta che siano diretta ed esclusiva conseguenza della decisione dell'Offerente di cui al precedente punto ii.;
- iv. ha riparametrato il Periodo di Adesione all'Offerta e tutte le date rilevanti dell'Offerta stessa che siano conseguenza delle proroghe del Periodo di Adesione fino alle 17.30 (ora italiana) del 18 giugno 2021 incluso, resi note con comunicati stampa in data 3 giugno 2021 e 7 giugno 2021.

In considerazione di quanto precede, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del TUF e dell'art. 39, comma 4, secondo periodo, del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione di Carraro ha ritenuto di diffondere un aggiornamento al comunicato relativo all'Offerta rilasciato in data 4 maggio 2021 (il "Comunicato dell'Emittente") contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'Offerta e la propria valutazione sulla medesima (l'"Aggiornamento del Comunicato dell'Emittente").

Tenuto conto che, per le ragioni già rese note al mercato, l'Offerta ricade nella fattispecie dell'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), n. 4 del Regolamento Emittenti, e dunque soggiace alla

disciplina prevista da tale disposizione regolamentare, prima dell'approvazione dell'Aggiornamento del Comunicato dell'Emittente da parte del Consiglio di Amministrazione di Carraro, gli Amministratori Indipendenti dell'Emittente non correlati all'Offerente hanno ritenuto di un aggiornare il parere motivato rilasciato in relazione all'Offerta in data 4 maggio 2021 (il "Parere") contenente le valutazioni sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo ai sensi dell'art. 39-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti (l'"**Aggiornamento del Parere**").

I termini con la lettera maiuscola, ove non definiti nell'Aggiornamento del Parere, hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta, nel Supplemento al Documento di Offerta nonché nel Parere.

2. Finalità e limitazioni

L'Aggiornamento del Parere intende contribuire all'assunzione, da parte degli azionisti di Carraro, di una scelta informata e consapevole in relazione all'Offerta, sia dal punto di vista della congruità del Corrispettivo, sia in relazione all'Offerta nel suo complesso.

Si precisa, in ogni caso, che esso rappresenta un'integrazione del Parere e, pertanto, deve essere letto congiuntamente allo stesso. Per tutto quanto ivi non diversamente indicato si fa rinvio al Parere.

Per ulteriori informazioni sulle finalità e le limitazioni dell'Aggiornamento del Parere, si rinvia al Paragrafo 2 del Parere che si applica *mutatis mutandis* all'Aggiornamento del Parere.

3. Attività degli Amministratori Indipendenti

3.1 Amministratori Indipendenti che hanno partecipato alla redazione dell'Aggiornamento del Parere

Alla predisposizione e approvazione dell'Aggiornamento del Parere hanno concorso i seguenti Amministratori di Carraro, tutti indipendenti ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina predisposto dal comitato per la *corporate governance* per le società quotate:

- Fabio Buttignon;
- Marina Manna;
- Marina Pittini.

3.2 Documentazione esaminata per l'Aggiornamento del Parere

Ai fini della redazione dell'Aggiornamento del Parere, gli Amministratori Indipendenti, oltre alla documentazione richiamata nel Paragrafo 3.3 del Parere, hanno altresì esaminato la seguente documentazione:

- il Supplemento al Documento di Offerta, presentato dall'Offerente alla Consob in data 15 giugno 2021, trasmesso all'Emittente nelle versioni di volta in volta modificate nel corso dell'istruttoria Consob, e da ultimo inviato all'Emittente in data 16 giugno 2021;
- il comunicato stampa diffuso in data 31 maggio 2021 con il quale l'Offerente ha reso noto l'incremento del corrispettivo dell'Offerta a Euro 2,55 per Azione;
- il comunicato stampa diffuso in data 3 giugno 2021 con il quale l'Offerente ha reso nota la proroga del Periodo di Offerta fino all'8 giugno 2021;
- il comunicato stampa diffuso in data 7 giugno 2021 con il quale l'Offerente ha reso nota la proroga del Periodo di Offerta fino al 18 giugno 2021;

- il documento redatto da LMS Studio Legale, GDM Advocats e Kepstorn in merito agli impatti della Fusione sulla documentazione finanziaria dell'Emittente in essere;
- la documentazione economico finanziaria resa disponibile alla banca finanziatrice da parte dell'Offerente funzionale all'ottenimento del finanziamento necessario a fare fronte agli oneri complessivamente derivanti all'Offerente dall'Offerta (la "Documentazione Economico Finanziaria dell'Offerente");
- l'analisi, effettuata dalla direzione finanza della Società con riferimento all'impatto della Fusione sui c.d. *covenants* finanziari previsti dalla Documentazione Finanziaria sulla base della Documentazione Economico Finanziaria dell'Offerente.

3.3 Attività svolte e deliberazione sull'Aggiornamento del Parere

A seguito della comunicazione al mercato delle informazioni descritte ai punti i, ii, iii e iv di cui al precedente Paragrafo 1 dell'Aggiornamento del Parere, oggetto del Supplemento al Documento di Offerta, gli Amministratori Indipendenti hanno tempestivamente ricevuto dalle competenti strutture aziendali la relativa documentazione e hanno avviato e svolto le attività finalizzate alla stesura dell'Aggiornamento del Parere.

Nella riunione del 15 giugno 2021, alla quale erano presenti gli Amministratori Indipendenti, questi ultimi hanno proceduto alla finalizzazione e approvazione dell'Aggiornamento del Parere.

4. Elementi essenziali dell'Offerta

4.1 L'Offerta

Secondo quanto indicato nel Supplemento al Documento di Offerta l'efficacia dell'Offerta è subordinata alla circostanza che le adesioni all'Offerta siano tali da consentire all'Offerente e alle Persone che Agiscono di Concerto, congiuntamente considerate, di detenere – computando anche la Partecipazione Complessiva, le Azioni Proprie, nonché le Azioni eventualmente acquistate al di fuori dell'Offerta in conformità alla normativa applicabile – un numero minimo di Azioni dell'Emittente rappresentative dell'85% del capitale sociale dell'Emittente (la "Condizione di Efficacia"). La Condizione di Efficacia si verificherà qualora le adesioni all'Offerta avessero ad oggetto un numero complessivo di Azioni dell'Emittente almeno pari a n. 9.374.452, rappresentative dell'11,76% circa del capitale sociale di Carraro, su un totale di Azioni Oggetto dell'Offerta pari a n. 21.331.916.

L'Offerente, d'intesa con le Persone che Agiscono di Concerto, ha individuato la soglia di adesione all'Offerta di cui al capoverso precedente in base alla propria volontà di effettuare un investimento significativo nelle Azioni Carraro e addvenire al Delisting delle Azioni dell'Emittente medesimo, se del caso – ove non sia raggiunta la soglia di cui all'articolo 108, comma 2, del TUF – anche per effetto della Fusione.

L'Offerente – nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa applicabile (ed in particolare nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 43 del Regolamento Emittenti) – qualora riscontri che la Condizione di Efficacia non si sia verificata (essendo in ogni caso inteso che l'Offerente ha dichiarato che non rinuncerà alla Condizione di Efficacia), si riserva la facoltà di chiedere la proroga del Periodo di Adesione (come *infra* definito), la cui durata massima non potrà comunque essere superiore, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, a quaranta Giorni di Borsa Aperta.

In caso di mancato avveramento della Condizione di Efficacia, l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione degli Aderenti, per il tramite degli Intermediari Depositari, senza addebito di oneri o spese a carico degli Aderenti medesimi, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui sarà stato

comunicato il mancato avveramento della Condizione di Efficacia (cfr. A, Paragrafo A.1, del Supplemento del Documento di Offerta).

L'Offerente (anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto) comunicherà eventuali modifiche dell'Offerta ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti (cfr. F, Paragrafo F.1.1, del Supplemento del Documento di Offerta).

4.2 Finalità dell'Offerta

Secondo quanto indicato nel Supplemento al Documento di Offerta, l'obiettivo dell'Offerta è acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e, in ogni caso, conseguire il Delisting.

In caso di perfezionamento dell'Offerta, l'Offerente *“dovrà realizzare una riorganizzazione del Gruppo entro il 30 giugno 2022, posto che la Banca Finanziatrice potrà – in caso contrario – richiedere il rimborso anticipato del Finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento”* (cfr. A, Paragrafo A.7, del Supplemento del Documento di Offerta).

In particolare, la citata riorganizzazione comporterebbe – ad esito di ulteriori approfondimenti svolti dall'Offerente successivamente alla Data del Documento di Offerta – la fusione (diretta o inversa) (la **“Fusione”**), ai sensi dell'articolo 2501 *–bis* del Codice Civile, fra l'Emittente e l'Offerente (essendo inteso che, successivamente alla Fusione, ci si riferirà alla beneficiaria della Fusione come **“MergeCo”**) al fine di (i) procedere ad una più efficiente organizzazione delle attività e (ii) consentire all'Offerente di rimborsare il Finanziamento erogato ai sensi del Contratto di Finanziamento (cfr. A, Paragrafo A.7, del Supplemento al Documento di Offerta).

Successivamente alla Fusione – in coerenza con quanto tipicamente accade nelle operazioni di *merger leveraged buy out* – MergeCo procederà al rimborso del Finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento.

Qualora si verificasse il Perfezionamento dell'Offerta ma la Fusione non si perfezionasse nei tempi contrattualmente previsti si verificherebbe un evento rilevante ai sensi del Contratto di Finanziamento che determinerebbe il diritto della Banca Finanziatrice di richiedere l'immediato rimborso del finanziamento. In tale ipotesi residuale, l'Offerente si attiverà tempestivamente per reperire fonti alternative di finanziamento di medio-lungo termine (cfr. A, Paragrafo A.7, del Supplemento al Documento di Offerta).

A seconda dell'esito dell'Offerta (ivi incluso, qualora si verificassero i relativi presupposti giuridici, a seguito dell'eventuale Riapertura dei Termini) e/o dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto *ex* articolo 108, comma 2, del TUF e/o dell'Obbligo di Acquisto *ex* articolo 108, comma 1, del TUF e dell'esercizio del Diritto di Acquisto, ovvero anche nei dodici mesi successivi alla Data di Pagamento, l'Offerente, a seconda dei casi, si riserva di procedere alla Fusione.

In particolare, nel Supplemento al Documento di Offerta, l'Offerente ha dichiarato che:

– in caso di Perfezionamento dell'Offerta (ossia in caso di superamento della soglia dell'85% di cui alla Condizione di Efficacia), nel caso in cui l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) non raggiungesse una soglia di partecipazione nell'Emittente superiore al 90% e quindi non fosse conseguito il Delisting, l'Offerente si riserva di conseguire l'obiettivo del Delisting, subordinatamente alla relativa approvazione da parte dei competenti organi sociali, per il tramite della fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (società non quotata che nel contesto della Fusione si trasformerebbe in società per azioni);

– nel caso in cui sia stato conseguito il Delisting ad esito dell'Offerta – per effetto dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto *ex* articolo 108, comma 2, del TUF – l'Offerente si riserva di procedere, subordinatamente alla relativa approvazione da parte dei competenti organi sociali, alla fusione inversa di Fly in Carraro, ferma l'applicabilità dell'art. 2501 *–bis* cod. civ.

Nel caso la Fusione venisse perfezionata, l'indebitamento complessivo residuo gravante in capo alle società partecipanti alla Fusione confluirebbe nella società risultante dalla Fusione stessa (cfr. G, Paragrafo G.2.4, del Supplemento al Documento di Offerta).

Pertanto, i flussi di cassa dell'Emittente costituirebbero fonte di rimborso del suddetto indebitamento e i titolari di Azioni dell'Emittente che non avessero aderito all'Offerta o esercitato il diritto di recesso diverrebbero titolari di una partecipazione nel capitale sociale di una società con un livello di indebitamento superiore a quello ante-Fusione.

Inoltre, in ipotesi di fusione successiva al Delisting, l'Offerente si riserva di valutare in futuro, a sua discrezione, la realizzazione di eventuali ulteriori operazioni straordinarie e/o di riorganizzazione societaria e di *business* che si ritenessero opportune, in linea con gli obiettivi e le motivazioni dell'Offerta, nonché con gli obiettivi di rafforzamento di Carraro, sia in assenza di revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione sia in caso di Delisting.

4.3 Corrispettivo

Secondo quanto indicato nel Supplemento al Documento di Offerta, l'Offerente pagherà a ciascun Aderente all'Offerta un Corrispettivo in denaro pari a Euro 2,55 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta.

Si ricorda che il Corrispettivo è da intendersi "*cum dividendo*", dal momento che è stato determinato assumendo che le Azioni portate in adesione all'Offerta siano munite delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall'Emittente e, pertanto - ove la distribuzione del Dividendo fosse approvata dall'assemblea dell'Emittente - della cedola relativa al Dividendo.

Il Corrispettivo incorpora un premio pari (i) a 7,59% circa rispetto all'ultimo Giorno di Borsa Aperta antecedente alla Data di Annuncio (i.e. 26 marzo 2021) in cui il prezzo ufficiale delle Azioni è stato pari a Euro 2,37, (ii) a 18,87% circa rispetto al mese precedente alla Data di Annuncio in cui il prezzo medio ponderato ufficiale delle Azioni è stato pari a Euro 2,15, (iii) a 27,98% circa rispetto ai tre mesi precedenti alla Data di Annuncio in cui il prezzo medio ponderato ufficiale delle Azioni è stato pari a Euro 1,99, (iv) a 39,46% circa rispetto ai sei mesi precedenti alla Data di Annuncio in cui il prezzo medio ponderato ufficiale delle Azioni è stato pari a Euro 1,83, (v) a 47,27% circa rispetto all'anno precedente alla Data di Annuncio in cui il prezzo medio ponderato ufficiale delle Azioni è stato pari a Euro 1,73.

Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo e del numero massimo delle Azioni Oggetto dell'Offerta, sarà pari a Euro 54.396.385,80 (l'"**Esborso Massimo**") (cfr. E, Paragrafo E.2, del Documento di Offerta).

A copertura del fabbisogno finanziario derivante dall'Esborso Massimo, l'Offerente, in data 26 aprile 2021, ha sottoscritto un contratto di finanziamento con da BPM, in qualità di, tra l'altro, *mandated lead arranger* e banca finanziatrice (la "**Banca Finanziatrice**"), successivamente modificato in data 15 giugno 2021 per riflettere, tra l'altro, la nuova Condizione di Efficacia e la previsione della Fusione e di conseguenza adeguare e integrare le previsioni contrattuali (il "**Contratto di Finanziamento**").

Come riportato nella Sezione G, Paragrafo G.1.1, del Supplemento al Documento Offerta, ai sensi del Contratto di Finanziamento è previsto, tra l'altro, il rimborso in un'unica soluzione alla prima tra le seguenti date: (i) il ventesimo giorno lavorativo successivo al perfezionamento della Fusione e (ii) la data che cade diciotto mesi e due giorni dopo la Data di Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento. Inoltre, ai sensi del Contratto di Finanziamento sono previsti, tra l'altro, obblighi di rimborso anticipato in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, al ricorrere di

determinati eventi descritti alla Sezione G, Paragrafo G.1.1, del Supplemento al Documento di Offerta.

5. Valutazioni degli Amministratori Indipendenti

5.1 Valutazioni dell'Offerta

Gli Amministratori Indipendenti fanno constatare che:

- a. nello svolgimento delle attività istruttorie condotte in relazione all'Offerta, sono stati esaminati tutti i pertinenti aspetti e profili utili per l'apprezzamento dell'Offerta, nonché per la valutazione della stessa e della congruità del Corrispettivo per le finalità sia dell'Aggiornamento del Comunicato dell'Emittente da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione di Carraro sia dell'Aggiornamento del Parere;
- b. l'Aggiornamento del Parere dà conto dei, e riguarda essenzialmente i, contenuti prescritti dall'art. 39-*bis* del Regolamento Emittenti relativamente alla congruità del Corrispettivo e alla valutazione dell'Offerta;
- c. gli Amministratori Indipendenti, avvalendosi del loro complessivo lavoro istruttorio condotto, concorreranno nella loro qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione, alle valutazioni e deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dell'Aggiornamento del Comunicato dell'Emittente.

Al riguardo, gli Amministratori Indipendenti, tenuto conto delle finalità per le quali viene redatto l'Aggiornamento del Parere, osservano quanto segue:

- l'Offerente intende realizzare la Riorganizzazione che comporterebbe la Fusione, con applicazione per analogia dell'articolo 2501-*bis* del Codice Civile tra l'Emittente e l'Offerente (essendo inteso che, successivamente alla Fusione, ci si riferirà alla beneficiaria della Fusione come MergeCo) al fine di (i) procedere ad una più efficiente organizzazione delle attività e (ii) consentire all'Offerente di rimborsare il Finanziamento erogato ai sensi del Contratto di Finanziamento. Come dichiarato dall'Offerente, quest'ultimo ritiene che *"l'Emittente disponga di una consistenza patrimoniale e di una capacità reddituale tali da garantire la sostenibilità del proprio indebitamento finanziario anche a seguito della Fusione"*. Al riguardo, i flussi di cassa dell'Emittente costituirebbero fonte di rimborso dell'indebitamento riveniente dal Contratto di Finanziamento e, pertanto, i titolari di Azioni che non avessero aderito all'Offerta o esercitato il diritto di recesso, diverrebbero titolari di una partecipazione nel capitale sociale di MergeCo, società con azioni non quotate, con un livello di indebitamento complessivo superiore a quello di Carraro ante-Fusione e con conseguente necessità di destinazione dei flussi di cassa e/o di attività in eccesso da cedere (ove esistenti) al rimborso di tale indebitamento. Tale ultima circostanza potrebbe avere impatto sulle scelte gestionali e strategiche della Società.

A seguito di richiesta ai sensi dell'art. 39-*bis*, comma 4, del Regolamento Emittenti, in data 15 giugno 2021 gli Amministratori Indipendenti hanno esaminato la Documentazione Economica Finanziaria dell'Offerente. Con riferimento al piano economico finanziario che fa parte della predetta documentazione, si evidenzia che le informazioni ivi contenute sono state redatte dall'Offerente e non sono state sottoposte a verifica da parte dell'Emittente.

Inoltre, si segnala che, in relazione all'Offerta ed al potenziale Delisting e alla Fusione, l'Emittente si è attivata al fine di:

- (i) far predisporre, a consulenti legali di sua fiducia, una ricognizione approfondita di tutta la documentazione finanziaria in essere sottoscritta dall'Emittente stesso e dalle proprie controllate (la **"Documentazione Finanziaria"**);

- (ii) verificare eventuali clausole della Documentazione Finanziaria ostative alla complessiva prospettata operazione e/o pregiudizievoli per il Gruppo e, ove necessario;
- (iii) analizzare gli impatti che, sulla base delle informazioni disponibili ed in assenza di un business plan della Società, si ritiene che la Fusione possa avere sui c.d. *covenants* finanziari presenti nella Documentazione Finanziaria; e
- (iv) cominciare le interlocuzioni necessarie per ottenere le opportune autorizzazioni da parte delle istituzioni finanziarie coinvolte finalizzate al mantenimento in capo al Gruppo delle linee finanziarie *committed* disponibili laddove le stesse si rivelino effettivamente necessarie.

La ricognizione effettuata con l'ausilio dei consulenti legali, di cui al precedente paragrafo (i) ha evidenziato la necessità di intervenire sui seguenti contratti:

- contratto di finanziamento sottoscritto in data 31 luglio 2020 tra Carraro e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un importo di Euro 35 milioni;
- contratto di finanziamento sottoscritto in data 18 settembre 2020 tra Carraro e Intesa Sanpaolo S.p.A. per un importo di Euro 10 milioni;
- contratto di Finanziamento sottoscritto in data 18 dicembre 2019 tra Carraro, Carraro International SE e Banca Europea per gli investimenti per un importo di Euro 50 milioni.

In relazione a tali contratti si prevede di effettuare apposite richieste di *waiver*.

Inoltre, dall'analisi effettuata dalla direzione finanza dell'Emittente, sulla base della Documentazione Economico Finanziaria dell'Offerente, degli impatti della Fusione con riferimento invece ai *covenants* finanziari – emerge che:

- (i) i *covenants* finanziari presenti nei contratti di finanziamento, la cui violazione potrebbe comportare l'accelerazione del finanziamento con il conseguente obbligo di rimborso, sono sostanzialmente rispettati o, in alcuni scenari, sfiorati in modo modestissimo e tale da far ragionevolmente ritenere, sulla base dell'esperienza pregressa e della qualità della relazione con gli istituti di credito rilevanti, che sia più che verosimile – laddove la Società non performasse meglio di quanto si è assunto nella Documentazione Economico Finanziaria dell'Offerente – ottenere i necessari *waivers*;
- (ii) i *covenants* finanziari presenti nei *bonds*, la cui violazione non comporta invece il venire ad esistenza di obblighi di rimborso ma solo maggiori limitazioni rispetto al diritto di assumere nuovo indebitamento, saranno – sempre che la società non performi in concreto meglio di quanto assunto nella Documentazione Economico Finanziaria dell'Offerente – violati nel 2022 e rispettati nei successivi esercizi; le limitazioni – in termini di assunzione di ulteriore indebitamento – che deriverebbero dalla eventuale violazione dei predetti *covenants* non sono considerate rilevanti anche alla luce del breve periodo in cui tale violazione si concretizzerebbe con la conseguente limitazione.

Anche in relazione ai *covenant* finanziari verranno effettuate apposite richieste di *waiver* fermo restando che, laddove tali richieste non dovessero essere accettate, Carraro disporrebbe in ogni caso della liquidità necessaria per provvedere all'estinzione di tutti tali finanziamenti senza pregiudicare la capacità di rimborso del Contratto di Finanziamento (che dopo l'eventuale Fusione dovrà essere rimborsato dalla società risultante dalla Fusione), nonché la prosecuzione della propria attività di impresa pur con tutte le implicazioni sulla gestione futura.

- nel condurre le proprie valutazioni in merito all'eventuale adesione all'Offerta gli azionisti della Società dovrebbero tenere in considerazione che (i) la sostenibilità dei termini di rimborso del Contratto di Finanziamento potrà dipendere dall'andamento e dalla redditività della Società; (ii) le future politiche di distribuzione di dividendi o riserve potrebbero essere influenzate dai *covenant* contenuti nel Contratto di Finanziamento e potrebbero avere un impatto sulla valorizzazione dei titoli della Società e (iii) talune scelte gestionali e le strategie di crescita della Società potrebbero essere influenzate dai *covenant* e dagli obblighi di rimborso previsti dal Contratto di Finanziamento;
- in ipotesi di perfezionamento dell'Offerta ma di mancato Delisting, l'Offerente si riserva di conseguire l'obiettivo del Delisting per il tramite della Fusione. In tale caso, agli Azionisti dell'Emittente che non dovessero concorrere alla deliberazione di approvazione della Fusione spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* del Codice Civile, in quanto riceverebbero in concambio azioni non quotate su un mercato regolamentato. In caso di esercizio del diritto di recesso, il valore di liquidazione delle azioni sarebbe determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 3 del Codice Civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare la Fusione.
Diversamente, in ipotesi di Fusione successiva al Delisting ad esito dell'Offerta - per effetto dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF -, agli Azionisti dell'Emittente che non concorrano alla deliberazione di approvazione della Fusione, spetterebbe il diritto di recesso esclusivamente al ricorrere di una delle fattispecie previste dall'art. 2437 cod. civ.; si evidenzia che, allo stato, l'Offerente non prevede che tali presupposti possano ricorrere in relazione alla Fusione. Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso, ove previsto, sarebbe determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 2, cod. civ., tenuto conto della consistenza patrimoniale dell'Emittente e delle sue prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
- nel condurre le proprie valutazioni in merito all'eventuale adesione all'Offerta gli azionisti della Società dovrebbero tenere in considerazione che il valore di recesso, come sopra determinato, potrebbe differire, anche in misura significativa, dal Corrispettivo.

5.2 Possibili scenari per gli azionisti di Carraro

Gli Amministratori Indipendenti richiamano l'attenzione degli Azionisti sui possibili scenari ad esito dell'Offerta, nell'ipotesi in cui:

- (i) si verifichi il Perfezionamento dell'Offerta per effetto dell'avveramento della Condizione di Efficacia dell'Offerta, distinguendo il caso di adesione all'Offerta dal caso di mancata adesione alla stessa; ovvero
- (ii) non si verifichi il Perfezionamento dell'Offerta per effetto del mancato avveramento della Condizione di Efficacia dell'Offerta stessa.

5.2.1. Scenari in caso di Perfezionamento dell'Offerta

(a) Adesione all'Offerta, anche durante l'eventuale Riapertura dei Termini

In caso di adesione all'Offerta, gli Azionisti dell'Emittente riceveranno il Corrispettivo per Azione pari ad Euro 2,55 per ciascuna Azione da essi posseduta e portata in adesione all'Offerta.

Al riguardo si sottolinea che, in caso di approvazione della distribuzione del Dividendo da parte dell'assemblea dei soci che si terrà il 29 giugno 2021, avranno diritto al Dividendo coloro che risulteranno Azionisti di Carraro al termine della giornata contabile del 6 luglio 2021 (c.d. *record date*). Essendo previsto che la Data di Pagamento sarà - salvo ulteriori proroghe del Periodo di

Adesione – precedente al 6 luglio 2021 (c.d. *record date*), gli Aderenti all'Offerta riceveranno per ogni Azione portata in adesione all'Offerta il Corrispettivo di Euro 2,55 e che il relativo Dividendo sarà incassato dall'Offerente.

Il Corrispettivo per Azione sarà pagato il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione e, dunque, il 28 giugno 2021 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile).

Ai sensi dell'articolo 40-*bis* del Regolamento Emittenti, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione potrà essere riaperto per 5 Giorni di Borsa Aperta (e precisamente per le sedute del 29 e 30 giugno 2021 e 1, 2 e 5 luglio 2021) qualora l'Offerente, in occasione della pubblicazione del Comunicato sui Risultati dell'Offerta, comunichi il verificarsi della Condizione di Efficacia.

In tal caso, essendo previsto che la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini sarà successiva al 6 luglio 2021 (c.d. *record date*), gli Aderenti all'Offerta riceveranno per ogni Azione portata in adesione all'Offerta durante l'eventuale Riapertura dei Termini il Corrispettivo decurtato dell'ammontare del Dividendo. Agli Azionisti che aderiranno all'Offerta durante l'eventuale Riapertura dei Termini il Dividendo sarà corrisposto in data 7 luglio 2021 (c.d. *payment date*).

Tuttavia, la Riapertura dei Termini non avverrà allorché:

- (i) l'Offerente renda noto al mercato, entro 5 Giorni di Borsa Aperta prima della fine del Periodo di Adesione, il verificarsi della Condizione di Efficacia ipotesi che nel caso di specie si verificherebbe solamente in caso di ulteriori Proroghe del Periodo di Adesione: o
- (ii) al termine del Periodo di Adesione, l'Offerente venga a detenere una partecipazione tale da determinare il sorgere: (a) dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (ossia superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente), ovvero (b) del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF (ossia pari almeno al 95% del capitale sociale dell'Emittente); o (iii) le Azioni siano soggette a una o più offerte concorrenti.

(b) Mancata adesione all'Offerta, anche durante l'eventuale Riapertura dei Termini

Secondo quanto indicato nella Sezione A, Paragrafo A.15, del Documento di Offerta, in caso di mancata adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, gli Azionisti dell'Emittente si troverebbero di fronte a uno dei possibili scenari di seguito descritti.

(b)(i) Scarsità del flottante a seguito dell'Offerta

Nel caso in cui al termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini dell'Offerta, si verificasse una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni, anche tenuto conto dell'eventuale permanenza nel capitale sociale dell'Emittente di azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa applicabile, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o la revoca delle Azioni dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (ossia il Delisting) ai sensi dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa.

Per l'ipotesi che tale scarsità di flottante venisse a manifestarsi, l'Offerente non intende porre in essere misure finalizzate, per tempistica e modalità, a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle azioni dell'Emittente.

Inoltre, nel caso in cui, a esito dell'Offerta, l'Offerente venga a detenere una partecipazione inferiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente intende perseguire il Delisting

mediante la Fusione (diretta) dell'Emittente nell'Offerente, società non quotata. In tal caso, agli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione (e pertanto di esclusione dalla quotazione) spetterebbe il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-*quinquies* del Codice Civile (in quanto, in tale ipotesi, essi riceverebbero in cambio azioni non quotate su un mercato regolamentato) ad un valore di liquidazione determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 3, del Codice Civile.

(b)(ii) Raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente

Qualora, al termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini dell'Offerta, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto ad esito della Riapertura dei Termini, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto venissero a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90% ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente sottoscritto e versato a tale data, l'Offerente, non intendendo ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni, sarà soggetto all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF. In tal caso, dunque, gli azionisti dell'Emittente che non abbiano aderito all'Offerta avranno diritto di chiedere all'Offerente di acquistare le loro Azioni, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF a un prezzo determinato ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUF, ossia ad un prezzo unitario pari al Corrispettivo.

A seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, disporrà il Delisting a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di pagamento del corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, salvo quanto indicato in relazione alla Procedura Congiunta. In tal caso, i titolari di Azioni non aderenti all'Offerta e che non avessero inteso avvalersi del diritto di far acquistare dall'Offerente le proprie Azioni in adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, si troveranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà a liquidare in futuro il proprio investimento.

(b)(iii) Raggiungimento di una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente

Qualora, al termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, o dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, l'Offerente venisse a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente darà corso alla Procedura Congiunta. In tal caso, gli azionisti che non abbiano aderito all'Offerta saranno obbligati a trasferire la titolarità delle Azioni da essi detenute in capo all'Offerente e, per l'effetto, riceveranno per ogni Azione da essi detenuta un prezzo determinato ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF, ovvero del combinato disposto dell'articolo 108, comma 4, del TUF e dell'articolo 50, comma 4, lettera c), del Regolamento Emittenti, ossia ad un prezzo unitario pari al Corrispettivo.

A seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF, e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF, Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, disporrà la sospensione e/o la revoca delle Azioni dalla quotazione sul MTA, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

(b)(iv) Fusione

A seconda dell'esito dell'Offerta (ivi incluso, qualora si verificassero i relativi presupposti giuridici, a seguito dell'eventuale Riapertura dei Termini e/o dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF e/o dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF e dell'esercizio del Diritto di Acquisto, ovvero anche entro il 30 giugno 2022) l'Offerente, a seconda dei casi, dovrà procedere alla Fusione.

5.2.2 Scenari in caso di mancato Perfezionamento dell'Offerta a causa del mancato avveramento della Condizione di Efficacia

In caso di mancato avveramento della Condizione di Efficacia dell'Offerta e, quindi, di mancato Perfezionamento dell'Offerta, le Azioni portate in adesione all'Offerta saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi Aderenti, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al comunicato con cui sarà reso noto il mancato avveramento della Condizione di Efficacia. Inoltre, in tal caso gli Azionisti dell'Emittente si potrebbero trovare di fronte a uno dei possibili scenari di seguito descritti.

(A) Scarsità del flottante

Nel caso in cui, anche tenuto conto di acquisti di Azioni eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione da parte dell'Offerente e/o delle Persone che Agiscono di Concerto, si verificasse una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni di Carraro, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o la revoca delle Azioni dell'Emittente dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario ai sensi dell'articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa.

Qualora tale scarsità di flottante venisse a manifestarsi, l'Offerente non intende porre in essere misure finalizzate, per tempistica e modalità, a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle Azioni di Carraro, non sussistendo al riguardo alcun obbligo derivante dalla normativa applicabile.

In caso di revoca delle Azioni dell'Emittente dalla quotazione sul MTA ai sensi dell'articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa, i titolari di tali Azioni saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

(B) Operazioni a seguito dell'Offerta

Qualora non si verificasse il Perfezionamento dell'Offerta (in ragione del mancato avveramento della Condizione di Efficacia dell'Offerta), le Azioni eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione dei rispettivi Aderenti, per il tramite degli Intermediari Depositari, senza addebito di oneri o spese a carico degli Aderenti, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui sarà stato comunicato il mancato avveramento della Condizione di Efficacia.

In tale eventualità e fermo quanto previsto al precedente Paragrafo 5.2.2(A):

- (i) non si perfezionerebbe il Conferimento e l'Offerente si troverebbe pertanto a non detenere alcuna Azione dell'Emittente;
- (ii) l'Offerente non riceverebbe alcun Finanziamento dalla Banca Finanziatrice ai sensi del Contratto di Finanziamento; e
- (iii) le Persone che Agiscono di Concerto non avrebbero alcun interesse né intenzione di portare avanti la Fusione fra l'Offerente e l'Emittente;

e quindi, in conseguenza di quanto indicato ai precedenti punti da (i) a (iii), l'Emittente rimarrebbe quotato sul MTA e le Persone che Agiscono di Concerto continuerebbero a detenere nello stesso le medesime partecipazioni detenute alla Data del Supplemento.

6. Conclusioni

Alla luce di quanto precede gli Amministratori Indipendenti, all'unanimità:

- (i) esaminati i contenuti del Supplemento al Documento di Offerta e della ulteriore documentazione relativa all'Offerta;
- (ii) ferme restando le considerazioni svolte nel precedente Paragrafo 5.1;
- (iii) valutato che l'Aggiornamento del Parere viene reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 39-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti e, dunque, ai fini del rilascio da parte del Consiglio di Amministrazione di Carraro, del successivo Aggiornamento del Comunicato dell'Emittente ai sensi dell'art. 103, comma 3, del TUF e dell'art. 39, comma 4, secondo periodo, del Regolamento Emittenti:

ritengono che il Corrispettivo sia congruo da un punto di vista finanziario per i possessori di Azioni dell'Emittente oggetto dell'Offerta.

Padova, 16 giugno 2021

Gli Amministratori Indipendenti

Fabio Buttignon

Marina Manna

Marina Pittini



N. DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE METTE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE

A pagina 202 del Documento di Offerta, la Sezione N “DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE METTE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE” è modificato come di seguito indicato (le integrazioni sono riportate in grassetto, mentre il testo eliminato è barrato).

Il Documento di Offerta, il **presente Supplemento del Documento di Offerta** e i documenti indicati nei Paragrafi N.1 e N.2 sono a disposizione del pubblico in formato elettronico sui siti *internet* di seguito indicati e sono a disposizione per la consultazione, in orari d'ufficio e durante i giorni lavorativi, nei luoghi di seguito indicati per la consultazione presso:

- (a) la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni in Viale Eginardo n. 29, Milano;
- (b) il sito *internet* dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (www.bancaakros.it);
- (c) la sede legale dell'Emittente in Campodarsego (Padova), Via Olmo n. 37;
- (d) la sede legale dell'Offerente in Padova, Via Porciglia n. 14;
- (e) il sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.carraro.com/it; e
- (f) il sito *internet* del Global Information Agent all'indirizzo www.morrowsodali-transactions.com.

N.1 DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERENTE

- Statuto e atto costitutivo dell'Offerente;
- Bilancio consolidato di Finaid al 31 dicembre 2019.

N.2 DOCUMENTI RELATIVI ALL'EMITTENTE

- Relazione Finanziaria Annuale 2019, comprendente il bilancio consolidato e il bilancio di esercizio dell'Emittente al 31 dicembre 2019, corredata dagli allegati previsti per legge;
- Relazione Finanziaria Annuale 2020;
- Relazione Finanziaria Semestrale, corredata dagli allegati previsti per legge.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente **Supplemento al** Documento di Offerta è in capo all'Offerente.

L'Offerente dichiara che, per quanto a sua conoscenza, i dati contenuti nel **Supplemento al** Documento di Offerta rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

p.p.  _____

Nome: Tomaso Carraro

Carica: Presidente del consiglio di amministrazione di Fly S.r.l. ed amministratore delegato di Finaid S.p.A.